DELLA SOCIETA' CHIAMATA ACCOMANDITA E DI ALTRE MATERIE MERCANTILI SECONDO LE LEGGI, E STATUTI VEGLIANTI IN TOSCANA

TRATTATO DELL'AVVOCATO

GREGORIO FIERLI
GIURECONSULTO FIORENTINO

Parte Prima.

FIRENZE MDCCCIII.
NELLA STAMPERIA DI ANTONIO BRAZZINI
Con Approvazione.

PREFAZIONE

FRa tante Società, e Traffici mercantili, di cui al dire di *Ulpiano* nella *Leg. Natura* 4. *ff. de Præscript.* più sono le specie che i vocaboli, una Società certamente delle più interessanti, e delle più utili per il Pubblico è quella che chiamasi *Accomandita*, e che s' intraprende fra due, o più persone, una delle quali, che è l' *Accomandante*, non fa che mettere i Capitali nella Società senza avervi ne nome, ne amministrazione, l' altra che è l' *Accomandatario*, o *Complimentario*, vi mette regolarmente la sola opera, e industria, ed esercita sotto il suo solo Nome quel commercio, che è stato d' accordo ideato, e convenuto.

Per mezzo di questa Società le persone tutte benchè non mercanti, e inclusivamente i Nobili, e i costituiti in cariche, e in dignità impiegar possono a comune vantaggio le loro ricchezze; ed altre persone, cui mancano dei fondi per

intraprendere delle estese negoziazîoni, trovar possono dei mezzi efficaci, onde far valere i loro talenti mercantili. Per mezzo di questa Società il ricco possidente mette in moto l'argento, che terrebbe inoperoso nè suoi scrigni, o che impiegherebbe nell'acquisto di Terreni superflui, che poi restano incolti, e infruttiferi, e l'onorato mercatante privo di beni di fortuna, e perfino la Donna, e il Figlio di famiglia può stabilirsi utilmente nel Mondo, e far fruttare ampiamente i suoi lumi, e le sue cognizioni, che altrimenti sepolte resterebbero, e senza effetto. Per mezzo di questa Società può solamente intraprendersi quel vasto Commercio, che richiede gran fondi, che congiunge coi grandi profitti anche dei gran pericoli non sopportabili da una sola persona, e che lega insieme gl'interessi commerciali dei Popoli anche i più lontani. Per mezzo di questa Società si stabiliscono quelle grandi manifatture che servono per impiegare, e far sussistere gli Artisti di tutte le specie, che rendono più esteso, e più florido il Commercio Nazionale, e che fanno più ricche le pubbliche entrate a motivo delle gabelle,

e dei diritti, che s'impongono su i prodotti del suolo, e dell'industria.

Essendo dunque così utile al Pubblico, e allo Stato questa Società per via di *Accomandita*, non debbono avere scrupolo d'intraprenderla anche i più nobili, i più distinti, i più qualificati personaggj. Essi ben lungi dal fare il Negoziante, altro non fanno che dare il loro denaro a dei Mercanti, che esercitando in proprio nome il commercio, gli rendono soltanto partecipi, o del guadagno, o dello scapito che ne ritraggono; Essi ben lungi dall'esercitare una professione vile, ed abietta, che gli disonori, non fanno che esercitare un uffizio, che per la sua grandezza, ed utilità vien riguardato da tutti i Popoli, e da tutte le Leggi per sommamente nobile, e decoroso. In fatti questa Società suole intraprendersi con dei Mercanti che fanno il Commercio in grande, e sopra mercanzie che si vendono poi in dettaglio, e a minuto da altri piccoli Negozianti, onde niente contiene di abietto, e di disonorante. Inoltre tutta l'azione di chi s'interessa in questa Società, consistendo soltanto in depositare in mano altrui le pattuite somme per stare proporzionatamente al-

l' utile, o allo scapito, ognun vede che ciò niente si oppone o alla nobiltà della nascita, o al lustro della dignità, e niente racchiude d'ingiusto, e d'usurario anche per le persone le più delicate, e scrupolose.

Avverta però chiunque vuole intraprendere una tal Società, di fidare il suo denaro a delle persone, che siano non solamente abili nella mercatura, ma anche probe ed oneste, e se è possibile interessate anch'esse coi proprj capitali nell'*Accomandita*; che menino una vita non sordida, ma economica, e frugale; che non si diffondano in spese superflue, ed inutili sul vano fondamento di grandi guadagni; che abbiano in vista mille impensati accidenti, che rendono vano il calcolo delle rendite; che non azzardino troppo, nè troppo si lascino abbagliare dal grido che corra di qualcheduno, che siasi in poco tempo arricchito; che s'occupino ogni giorno in utili mercantili speculazioni, e le tengano celate, e segrete; che rivedano spesso la scrittura, e i libri del negozio acciò siano sempre informati di quanto bisogna; che sappiano quanti denari sono in Cassa per poterli utilmente collocare nell' intrapreso traffico; che non

facciano negozj se non leciti, e probabilmente sicuri; che invigilino con buone informazioni su gl'andamenti de loro corrispondenti; che procurino d'essere amati, e rispettati dai proprj ministri, e lavoranti, e tenuti in credito dai mercanti si nazionali, che stranieri.

Il difetto dell'attenzione, e dell'ordine necessario nelle imprese mercantili, il lusso domestico superfluo, e smoderato, e sopra tutto l'ignoranza, la dissipazione, e la mala fede sono regolarmente la cagione di tanti disordini, e fallimenti, che rovinano cento famiglie in un sol colpo; Male gravissimo che fa aborrire l'impiego del denaro nella mercatura, che toglie la pubblica confidenza, che scredita il Commercio Nazionale, e che non trova rimedio neppur nelle Leggi penali le più severe, che regolarmente si eludono, e senza esecuzione rimangono.

La scelta di onesti, ed abili Complimentarj, la vigilanza degl'Interessati sulla loro condotta, l'attenzione degli *Accomandatarj* su i Ministri subalterni, e specialmente sul Computista, e sul Cassiere, che sono la molla principale dei Negozj mercantili, gli annui bilanci giusti, esatti, e sinceri possono assai più delle

Leggi anche le più rigorose, influire sul credito, e sul buon successo di questa Società per via di *Accomandita*, sulla quale abbiamo intrapresa la presente Operetta per dar qualche maggior lume sù questa materia da altri non trattata, non già ai Forensi più scienziati, e più dotti, ma bensì agli Studiosi della patria Giurisprudenza, e a chiunque altro, cui possa sembrar utile questo lavoro per i suoi interessi, o per la sua istruzione.

CAPITOLO I.

Dell' Accomandita in generale.

IL Contratto di Società chiamata *Accomandita*, di cui intendiamo di parlare, altro non è, che una specie di deposito, o di denaro, o di altra roba, che si raccomanda, e si fida ad alcuno per trafficarsi. (1) La Persona che fida si chiama *Accomandante*; quella che riceve, si chiama *Accomandatario*, e volgarmente *Complimentario*.

Un tal nome di *Accomandita*, o sia *Accomanda* trae l' origine sua dalla parola *Accomandare*, o *Raccomandare*, la quale nel senso legale importa lo stesso che consegnare, e depositare all' altrui fede. (2) Ed appunto all' etimologìa del nome corrisponde la natura, e la sostanza di questo Contratto, nel quale, per modo di una consegna, o deposito, si danno denari, o altre cose a chi le riceve, colla proporzionata partecipazione del lucro, e coll' ugual rischio in caso di danno. (3) Questa maniera di contrattare,

come anche un tal nome di contratto, sembra essere stato totalmeute ignoto alla Romana Giurisprudenza, vedendosi nelle Leggi Romane solamente usati i Vocaboli di *Comunione*, di *Socictà*, d' *Istitoria*, e di *Esercitoria* allorchè si è trattato di cose spettanti a più persone per dividerne a proporzione l'utile, o il danno.

Sembra che questo Contratto di *Accomandita* sia stato imaginato dai Genovesi, Nazione in tutti i tempi assai dedita al commercio, vedendosi ne' suoi antichissimi Statuti inserito un tal Contratto allà Rubr. *de Accomandis*, *& Implicitis cap.* 13. *lib.* 4. Anche la Nazione Fiorentina, celebre essa pure nel commercio, non fu dell' ultime a introdurre, e ben regolare questa specie di Società per via di *Accomandita*, conforme apparisce dalle sue Municipali Costituzioni che in appresso riferiremo. In Francia ancora, in Olanda, e in altri Paesi Oltramontani si vede essere stata, ed esser molto in uso questa medesima Società per via di *Accomandita*, come ne fanno fede *Savary le Parfait Negociant Liv.* 1. *chap.* 1. *e Riccard. le Negoce d' Amsterdam titr. de Societé en comandite*.

Per dar dunque regola, e norma a

questo Contratto di *Accomandita*, e per conoscerne la natura, i privilegii, e gli effetti, fa d'uopo il ricorrere principalmente alle Leggi, e Statuti dei respettivi Paesi, ove si trova in costumanza. Le Leggi, e gli Statuti della nostra Toscana sono i seguenti.

---

(1) Così vien difinita l'Accomandita dall'*Ansald. de Commerc. & Mercat. disc.* 98. *num.* 58. e dalla *Ruota* nostra nella *Florent. Accomandita del di* 25. *Agosto* 1705. *avanti l' Aud. Carlo Bizzarrini* impressa nel *Tesoro Ombrosiano Tom.* 1. *Decis.* 15. *num.* 1. Delle Accomande, che per lo più sogliono farsi con Capitani di Nave, o padroni di Bastimenti sopra denari, o mercanzie da trasportarsi oltre mare, e da esitarsi dall'Accomendatario a conto dell'Accomendante con doverne riportare il ricavato con partecipazione dell'utile, parlano il *Targa Ponderazioni Marittime cap.* 34. *e* 35. e il *Peri* nel suo *Negoziante part.* 4. *cap.* 22. ove ancora del Contratto d'*Implicita*, il quale non differisce dall'Accomenda in altro se non che chi l'amministra prende per sua mercede un accordata provvisione di un tanto per cento sopra l'accrescimento del fondo della medesima *Implicita*, la qual provvisione comunemente suol essere del due per cento, e si chiama provvisione *scempia*; ma se l'amministrazione sta per i debitori, che si causassero nell'amministrazione, allora ha luogo la provvisione *doppia* del quattro per cento. *Targ.* nel luogo *cit. cap.* 34. *num.* 5. *e* 6.

(2) *Ulpian.* in *Leg. Commendare* 186. *ff. de verb. signif. Brisson. & Calvin. Lexicon. Iuris.* alla parola

Commendare, e il nostro *Vocabolario della Crusca* alla voce *Accomanda*, o *Accomandita*.

(3) *Ansald. de Commerc. disc.* 29. *num.* 2. *Casareg.* de *Commerc. in Addit. ad disc.* 29. *sub num.* 24. *Zanch. de Societat part.* 1. *cap.* 9 *num.* 25. & *segg. Rot. Ianuen. Decis.* 39. *num.* 8. *in fin. Rot Rom. cor. Ratto Decis.* 222. *num.* 9. e nella *Romana Cambii* 19. *Ianuar.* 1685. §. *Naturæ autem cor. Ursino*, & 15. *Mart.* 1686. §. *Verum istud cor. Caccia*.

CAPITOLO II.

Leggi, e Statuti della Toscana sulle Accomandite.

LA più antica Costituzione, che siasi veduta sopra questa materia delle Accomandite, e precisamente sopra l'obbligazione de' compagni, e come uno sia tenuto pel Contratto dell'altro, è lo Statuto della Città di Firenze, nel *Lib IV. in Tractat. Consulum Artium*, & *Mercatorum*, *Rub.* 16. *Quod quilibet Sociorum teneatur ad debita contracta*, il quale dispone nel seguente modo.

Statutum, & *ordinatum est quod si quis ex aliqua Arte ex Artibus Civitatis Florentiæ contraxerit, vel se obligaverit asserendo in tali contractu,*

vel obligatione se facere pro se, & suis Sociis & talis contractus, vel obligatio esset, vel fuisset de aliqua, vel super aliqua re spectante, & pertinente ad societatem, seu traficum huiusmodi Sociorum, omnes Socii talis contrahentis, vel obligantis, & quilibet eorum possint, & debeant ex illo contractu & obligatione conveniri, & cogi sicuti ille, qui contraxerit, & obligatus fuerit, etiam non obstante, quod de dicto contractu, & obligatione nil reperiretur scriptum in Libro, seu Libris rationum Fundaci, seu Apothecæ, vel Trafici talium sociorum. Si vero aliquis ex Sociis in aliqua, vel de aliqua dictarum Artium aliquod debitum contraxerit, vel promissionem, vel obligationem fecerit etiam ignorante, vel ignorantibus Socio, vel Sociis ipsius ex quacumqne, seu de quacumque, vel super quacumque re, & ratio talis debiti, promissionis, vel obligationis reperiretur descripta in aliquo libro idoneo talium Sociorum, seu eorum Fundaci, vel Apothecæ, eo casu quilibet talium Sociorum sit, & esse intelligatur in solidum obligatus, & teneatur, & cogi possit ad solvendum, & satis-

faciendum debitum in tali contractu, promissione, vel obligatione comprehensum. (1)

A questa disposizione Statutaria successe la Legge promulgata ne' 30 *Novembre* 1408. dall'Eccelsa Repubblica Fiorentina ad istanza dell' Università dei Mercanti, che in ordine alle Accomandite dispone, come appresso.

A Voi magnifici, e potenti Sigg. Priori dell' Arte, e Gonfaloniere di Giustizia del Popolo, e Comune di Firenze, reverentemente s' espone, e dicesi per parte dei sei Consiglieri dell' Università della Mercanzia, e Mercanti della Città di Firenze, che molti sono Mercanti, ed altri Cittadini, e del Territorio di Firenze, i quali volentieri trafficherebbero sì in Firenze, e nel suo Territorio, come eziandio in diverse parti del Mondo, e per se, e per altrui, e darebbero, e concederebbero in Accomandita, e a trafficare nelle mani altrui denari, cose, e mercanzìe, come si fa, ed osserva per tutta l' altra maniera di genti, e massimamente Mercanti, se non fosse l' osservanza delli Statuti, e Ordini del Comune di Firenze, e della detta Università, e

ancora la consuetudine di Firenze, e massimamente perchè è in potestà di Compagno, o Maestro poter obbligare non solamente quello gli è messo nelle mani, ma in tutto il suo Maestro, e Compagno, ed ogni loro bene, la qual cosa è contro al costume di ogni altra Nazione, e la quale ha ritratto, e ritrae i Mercanti, ed altri dall' esercizio della mercatura, mediante la quale tutto il Mondo si conduce, e la qual cosa fa perdere a moltissimi Giovani, e altre persone virtuose gli avanzamenti in danno non piccolo de' Mercanti, e Cittadini della detta Città di Firenze, si supplica a detta Vostra Signorìa, e domandasi, che vi piaccia provvedere per gli opportuni Consigli del Popolo, e Comune di Firenze, e fare solemnemente informare.

In prima che qualunque persona per alcun tempo trafficasse in suo nome proprio, ovvero con altri, ovvero facesse, o esercitasse alcuna, ovvero di alcuna mercanzìa, ovvero traffico nella Città, Contado, e Distretto di Firenze, o in qualunque altra parte del Mondo, come è detto, ed avesse per lavorare alcuna quantità di denari

d' alcuna persona, che gleli mettessi nelle mani in Accomandigia per trafficare, o mercanzìa fare, della quale il nome, ovvero segno, o alcun mandato fuori della detta Accomandigia non usasse in alcun modo tacita, ovvero espressa per poterli trafficare, siano tenuti, e debbano così quella tal persona che trafficasse, ovvero alcuna mercanzìa facesse, come colui che gli mettesse i detti denari nelle mani, far scrivere in un Libro per mano del Cancelliere della detta Università, il quale Libro debba stare nella Camera degli Atti della detta Università, e scrivere in sù il detto Libro per Alfabeto il nome, ovvero i nomi di quello, e quelli, che ricevesse in Accomandigia tale quantità di denari, ponendo il dì, ed anno, ed in effetto come tal persona gli ha messo nelle mani tanta quantità di denari, o di mercanzìa per poterla trafficare in Accomandigia, o sue dependenze, se non solo per la detta quantità di pecunia, la quale per lui si mettesse nelle mani a quella tal persona, che trafficasse, ovvero esercitasse, la qual quantità sarà scritta nel detto Libro, e del guadagno della det-

ta quantità, acciocchè a ciascheduno, che credesse al detto trafficatore, o con lui contraesse, sia noto per quanto, e quanta parte, ovvero quantità quel tale che avesse messo nelle mani del detto trafficatore alcuna quantità di pecunia, sia, e possa esser tenuto, ed obbligato a Creditori, al detto Traffico, o Ragione del detto traffico, ovvero esercizio. E scritto nel detto Libro, di mano di detto Cancelliere di volontà di chi metterà nelle mani, e chi riceverà le sopradette cose per detto effetto, non sia tenuto, nè obbligato quel tale, che gli avesse messo nelle mani al detto trafficatore, ovvero esercitante mercanzia, o niun' altra cosa per quell' esercizio, e traffico, o per cosa da quello dependente, se non solo il più in tutto in quella quantità di pecunia, e guadagno di essa, come detto, e la quale avesse messo nelle mani al detto Trafficatore in accomandigia, e non possa il detto per più esser convenuto, o molestato in alcun modo, non ostante alcuno Statuto, Ordine, e Riformazione del Popolo, e Comune di Firenze, e della detta Università, e non ostante alcuna Con-

suetudine per addietro osservata, e non ostante qualunque altra cosa, alle quali tutte s' intende espressamente derogato, eziandio se di quella si dovesse fare espressa menzione. Ma sia bene, e rimanga solamente obbligato efficacemente il detto Trafficatore, ed Esercitante mercanzìa, o di mercanzìa, e i suoi Eredi, e Beni, ai Creditori, ed a coloro, che con lui avessero contratto in tutto, e per tutto, come sarebbe tenuto, ed obbligato, se il presente Statuto fatto non fosse. (2)

Questa Legge fu rinnovata, e quasi di parola in parola trascritta nello Statuto della mercanzìa compilato in virtù di Legge *dè* 21. *Maggio* 1495, e che in quel tempo chiamavasi *lo Statuto nuovo*, e presentemente si chiama lo *Statuto vecchio*, nel quale alla *Rub.* 16. si dispone in questa forma.

Ancora avendo riguardo alla preservazione de' Mercanti, ed Artefici, approvando quegli ottimi, e laudabili provvedimenti, che lungo tempo sono stati, ed ancora oggi sono in iuridica observantia, provveddero, statuirono, e ordinarono che qualunque persona trafficasse in suo nome proprio,

o con altri, o facesse, o esercitasse alcuna, o d'alcuna mercanzìa, ovvero traffico nella Città, Contado, o Distretto di Firenze, o in qualunque altra parte del Mondo, ed avesse alcuna quantità di denari d'alcuna persona, che gliene mettesse nelle mani in Accomandigia per trafficare, o mercanzia fare, della quale il nome, ovvero segno, o alcun mandato fuori di detta Accomandigia non avesse in alcun modo tacita, o espressa per poterli trafficare, siano tenuti, e debbano con quella tal persona che trafficasse, o alcuna mercanzìa facesse, come colui, che gli mettesse i detti denari nelle mani, far scrivere per mano del Cancelliere della presente Università, e suo Coadiutore in sù un Libro, il quale sia negli Atti della Camera della presente Università, il nome, ovvero Nomi di quello, o quelli, che ricevesse in Accomandigia tal quantità di denari, ponendo il dì, ed anno, e in effetto, come tal persona gli ha messo nelle mani tanta quantità di denari, o di mercanzìe per poterle trafficare in Accomandigia, e sua dependenza, se non per detta tale quanti-

tà, e per tanto tempo, e come detto tale non vuole esser tenuto, e obbligato per cagione del detto traffico, ovvero esercizio, o Accomandigia, o sua dependenza, se non per detta tal quantità, che sarà messa nelle mani a quella tal persona per trafficare, ed esercitare in utile, e guadagno di tale Accomandigia, acciocchè a ciascuno, che credesse al detto Trafficatore, o con lui contraesse, sia noto per quanta somma quel tale che avesse messo nelle mani al detto Trafficatore alcuna quantità di pecunia, sia, e possa esser tenuto ed obbligato a' Creditori del detto traffico, ovvero esercizio, o che a quello volessero credere. E scritto nel detto Libro di mano del detto Cancelliere, e suo Coadiutore di volontà di chi metterà nelle mani, e di chi riceverà le sopradette cose per il detto effetto, non sia tenuto, nè obbligato quel tale, che avesse messo nelle mani al detto Trafficatore, ovvero esercitante mercanzia, ad alcuna, o per alcuna altra quantità, mercatanzia, o cosa, che da tale Accomandigia, o esercizio dependesse, se non solamente, ed al più in tutto, ed insino a quella quantità di

pecunia, che avesse messa nelle mani a tal Trafficatore, e guadagni, ed utili di tale Accomandigia, nè per più, e altre somme, e cose sia obbligato, o possa esser convenuto, o molestato in alcun modo, non ostante alcuno Statuto, Ordine, o Riformagione del Popolo, e Comune di Firenze, o della presente Università, o Consuetudine, o qualunque altro Ordine, Disposizioni, e Capitoli, che altrimenti, e in altro modo disponessero, o contrariassino in alcuna parte alle cose dette, alle quali tutte s' intende per i presenti Capitoli espressamente derogato, etiam se quì se ne fosse dovuto fare individua, particolare, ed espressa menzione. Ma quanto a tal somma, e infino a tal somma, che avesse messa nelle mani a tal Trafficatore, e gl' utili, e guadagni di tale Accomandigia resti in tutto, e per tutto realmente, e personalmente obbligato a quelli, che avessero creduto a tal Trafficatore, e con lui contratto, come se il presente Ordine fatto non fosse. (3)

Segue dipoi lo Statuto della Mercanzia, che di presente si osserva, e che si chiama il *Nuovo*, compilato nell' anno 1577.

d' ordine del Gran Duca Francesco de' Medici, il quale nella *Rub.* 10. del *lib.* 2 intitolata „ *Dei Compagni* „ e come un compagno sia tenuto per l'altro, riassumendo lo Statuto del Comune di Firenze *lib.* 4. *Rubr.* 16., e servendosi delle stesse parole ridotte dal Latino in Toscano, così dispone sopra l'obbligazione dei compagni, e sopra le Accomandite

Se alcun compagno in qualsivoglia esercizio, traffico, o arte averà contratto alcun debito, o si sarà obbligato affermando in tal contratto, ovvero obbligazione che fusse, o fusse stata d' alcuna, o sopra alcuna cosa spettante, o appartenente alla compagnia, ovvero traffico di tali compagni, tutti i compagni di tal contraente, o se obbligante, e qualunque di loro possino, e debbino etiam in detta Corte della Mercanzia, e innanzi a detto Ufiziale, e sua corte per tal contratto ovvero obbligazione esser convenuti, e costretti, come chi averà fatto tal Contratto, e non ostante che di detto Contratto, ovvero obbligazione non si trovasse scritta cosa alcuna nel libro, o libri della Ragione, Fondaco, Bottega, o Traffico di tali compagni. Ma

se alcuno di tali compagni averà contratto alcun debito, o fatta alcuna promessa, ovvero obbligo, ancorchè senza saputa di alcuno dei compagni per qualunque cagione, e di qualunque, o sopra qualunque cosa, e il conto di tal debito, obbligazione, o promessa si ritrovassi descritto in alcun libro idoneo di tali compagni, sia, e s'intenda in solidum *obbligato, e si costringa, e possa esser costretto al pagamento, e satisfazione del debito compreso in tal Contratto, promessa, ovvero obbligazione, e detto Offiziale, e sua Corte possino, siano tenuti, e debbano* osservare, *e fare osservare con effetto, e mandare a esecuzione quansopra ec.*

E non ostante quanto di sopra, e qualunque altra cosa, che in contrario, o altrimenti disponesse, possa ciascuno così in suo nome, come di qualunque compagnia, o traffico, ove avesse interesse, dare in Accomandita, o per via d' Accomandita qualunque somma, o cosa a qualunque persona, facendo ciò descrivere al libro dell' Accomandite di detta Corte, nella qual forma solita, al principio si metta il no-

me di chi dà in Accomandita, dipoi a chi la dà, la somma che dà, ed il luogo dove si debbe esercitare, ed in che cose, sotto che nome debba cantare, nel quale non si debba comprendere chi la dà, quanto debba durare, e qualunque altri patti, di che saranno insieme convenuti, potendosi per brevità di tali patti riferire alla Scritta, o Istrumento pubblico, o privato che ne averanno perciò fatto, purchè se vi sarà patto di continuazione non si disdicendo, o di poterla finire, o troncare avanti il tempo apposto nella descrizione di che sopra, tali patti venghino specificati in tal descrizione. E alla descrizione, di che di sopra, intervenghino chi dà, e chi riceve, o loro respettivi Procuratori, e si possino anche fare in vece, e nome quando il mandato non vi sarà, o non sarà sufficiente, purchè ne siegua di poi la ratificazione, o altrimenti apparisca, o apparirà che così sia stata la volontà di tali Contraenti, e di tutto si debba far nota al detto libro nel modo solito. E se i Contraenti d'accordo, o alcuno di loro per virtù de' patti in quella apposti vorranno finire, disdi-

re, o troncare alcuna tale Accomandita, ne debbino, o qualunque di loro ne debba far fare scrittura giornalmente al detto libro, e di tale scrittura si debbe fare breve nota nel màrgine di detta Accomandita riferendosi a tale scrittura, citando le carte, ove sarà descritta. E se tali Accomandite saranno così descritte, e non saranno amministrate, o governate da chi le dà, ma dà chi le riceve, non sia tenuto chi le averà date, o darà, se non a quella somma, o cosa, che vi averà messo, et utili, e guadagni di quella, e ad altro non possa essere astretto, o convenuto, restando nondimeno sempre obbligati in solidum *a' debiti contratti quelli, uno, o più che l'averanno amministrata, e ne averanno avuto il governo. E quanto sia per rispetto de' Terzi, che negozieranno con chi sarà deputato al ministero, e governo dì tali Accomandite, basti che in tali descrizioni al libro delle Accomandite sieno i nomi di chi darà, di chi riceverà, il nome, o nomi, in chi la canterà, il tempo della durazione, i patti concernenti tal durazione, e che la sia descritta al detto libro. E se le altre cose non*

saranno così solenni quanto a detti Terzi, non operi che tale Accomandita non habbi il privilegio di che di sopra (4).

Nascendo sù questa Statutaria Disposizione delle difficoltà, e controversie, e specialmente circa il Registro delle Accomandite, fu pubblicata la celebre *Riforma del dì* 11. *Aprile* 1713. per comando del Gran-Duca Cosimo III. la quale correggendo alcuni Ordini dello Statuto di Mercanzìa, così dispone sopra la materia delle Accomandite.

„ Rispetto alle Accomandite, delle
„ quali parla detto Statuto della Mercan-
„ zìa *lib* 2 *Rub.* 10. debbansi quelle tut-
„ te confessarsi, e registrare da chi le
„ riceverà nel solito libro delle Acco-
„ mandite di detta Corte di Mercanzìa
„ nel termine di giorni trenta quanto al-
„ le Piazze d' Italia, e di giorni sessanta
„ fuori d'Italia dal dì che sarà eretta la
„ compagnia, e principiato il Negozio, e
„ non seguendo per qualsisia causa tal Re-
„ gistro in detti respettivi termini di gior-
„ ni 30. e di giorni 60. possa l' Accoman-
„ dante supplire egli a detto Registro da
„ farsi *servata forma*, colle solite spie-
„ gazioni nel termine di altri giorni 30.

„ e 60. come sopra, e correndo li sud-
„ detti respettivi termini non s' inten-
„ dino gli Accomandanti tenuti a favore
„ de' Terzi coll' obbligo libero, ma detti
„ termini passati, e non fatta detta con-
„ fessione, e registro nè dall' Accoman-
„ datario, e nè dall' Accomandante, non
„ godino questi il benefizio delle Acco-
„ mandite. E perchè molte volte nelle
„ Compagnie, e Società con Accoman-
„ dita, terminato il tempo prefisso nelle
„ Scritte Sociali divisi gli utili fra gl' In-
„ teressati, e da quelli imborsati con la-
„ sciare i corpi del capitale intieri, ed
„ intatti, continovano li medesimi Ne-
„ gozj sotto gli stessi nomi, e patti, co-
„ me prima, in modo che questa potreb-
„ be dirsi piuttosto nuova compagnia,
„ che continovazione della prima, è suc-
„ cesso che gli Creditori di questa nuova
„ Società terminata la prima, e divisi gli
„ Utili, hanno preteso, ed anco ottenu-
„ to d' esser soddisfatti de' loro crediti so-
„ pra gli Utili già divisi prima de' loro
„ Contratti, e credito, con necessitare
„ gli Accomandanti a restituire, e rimet-
„ tere gl' Utili già ricevuti, e consunti
„ con sconvolgimento, e pregiudizio uni-
„ versale; però per ovviare in avvenire a

„ tale inconveniente, vuole S. A R. che
„ da quì avanti quando terminato il tem-
„ po della Società, ed Accomandita po-
„ sti da parte i Capitali messivi da prin-
„ cipio tanto da' compagni, che dagli Ac-
„ comandanti in effetti vivi, e sufficienti,
„ pagati, o posti in sicuro i Creditori di
„ detta compagnia, si divideranno gli Uti-
„ li restativi tra i partecipi, e da questi
„ saranno imborsati, e separati dal Nego-
„ zio, e compagnia, benchè questa con-
„ tinovi sotto il medesimo nome, non
„ possino gli Accomandanti esser mole-
„ stati da' Creditori posteriori dopo tale
„ spartizione per gli Utili ricavati, e im-
„ borsati, ma restino solamente tenuti per
„ i capitali, e per gli Utili che vi saran-
„ no dopo detta precedente spartizione,
„ in modo tale che questa non possa dir-
„ si continovazione di Negozio, o Com-
„ pagnia, ma s' intenda, e abbia lo stesso
„ effetto di nuova Compagnia con Acco-
„ mandita, come se fosse concepita sot-
„ to diversi nomi della prima; E ciò ri-
„ spetto agli Accomandanti solamente, e
„ non ai Compagni principali, per i qua-
„ li dovranno correre le medesime obbli-
„ gazioni che di ragione, ordinando, e
„ comandando S. A. R. che di dette spar-

„ tizioni se ne faccia un Registro a par-
„ te in detta Corte della Mercanzìa con
„ espressione dei corpi lasciati, e con fa-
„ re menzione dell'assegnamento a favo-
„ re de' Creditori, e della spartizione de-
„ gli Utili seguenti, e ciò si osservi tanto
„ per le compagnie da farsi, che per le
„ già fatte, e pendenti, e che tali sparti-
„ zioni non possino farsi prima d' esser ter-
„ minato il tempo espresso nelle scritte
„ Sociali, per il qual registro non possa il
„ Cancelliere conseguire che lire tre (5).

---

(1) Di questo Statuto fanno menzione il *Castrens. cons.* 215. *sotto il num.* 3. *lib.* 1. il *Tusch. lib.* 5. *conclus.* 296. *num.* 41. e *concl.* 650. *num.* 1. e la *Ruot. nostr.* nella *Florent. Accomandit.* 25. *Aug.* 1705. *av. l' Aud. Carlo Bizzarrini* stampata nel *Tesor. Ombr. tom.* 1. *dec.* 15. *num.* 53.

(2) Questa Legge vien rammentata dal *Tusch. d. conclus.* 296. *num.* 30. e dalla med. *Florent. Accomandit. av. l' Aud. Bizzarrini* nel luogo citato.

(3) Di questo Statuto parla il *Caball. resolut. Crim.* 105. *num.* 29. & 30. *l' Urceol. decis. Florent.* 7. *num.* 1. & *seqq.* e la stessa *Florent. Accomandit.* nel medesimo luogo.

(4) Parlano di questo Statuto ampiamente il *Caball.* nella detta *Resolut. Criminal.* 105. *num.* 30. *l' Urceol. d. decis.* 7. nel luogo cit. e la med. *Flor. Accomandit. av. Bizzarrini*, nel luogo notato. Vi sono in Toscana alcuni Paesi esenti da ogni Giurisdizione del Tribunale di Mercanzia di Firenze, come

sarebbe la Città di Volterra. Si veda la *Volaterrana Privilegii & Incompetentiæ* 28. *April*. 1740. *av. gli Audd Filippo Luci, Pompeo Neri, e Avv. Guerrazzi Relat.* e la *Volaterrana præt. Accomanditæ Regularis, & Indefinitæ* 21. *Aug.* 1793. §. *penult. & ult. av. gli Audd. Maccioni, Cercignani, e Brichieri Colombi Rel.* ove che lo Statuto di Mercanzia non affligge gli Accomandanti di Accomandite erette in Volterra.

(5) Di questa *Riforma* trattano molte Decisioni dei nostri Tribunali, le quali verranno indicate nei diversi Capitoli di questa Operetta, e specialmente nel *Cap. XIV. e XV.*, e Noi per la sua utilità, e importanza la riferiremo intieramente in fine della medesima presente Operetta.

CAPITOLO III.

Dell' Accomandita regolare, e irregolare.

ESPONENDO nel *Cap. I.* la definizione dell' Accomandita si è detto, che la medesima è una specie di deposito di denaro, o di altra roba, che si fida ad alcuno per trafficarsi.

Or siccome il deposito, che costituisce l' Accomandita, può farsi in due modi, cioè o *regolarmente*, ed in forma che il dominio del denaro, o altra

roba da trafficarsi, resti sempre presso il Deponente; o *irregolarmente*, ed in forma che il dominio di detto denaro, o roba si trasferisca in chi la riceve, così due specie di Accomandita sogliono comunemente distinguersi.

L'una si chiama l'Accomandita *propria*, e *regolare*; l' altra si nomina l' Accomandita *impropria*, e *irregolare*.

La prima è una negoziazione sociale per via d' *Institoria* con partecipazione di lucro, e di danno per la rata che spetta a ciascheduno; E questa Accomandita si fa mediante la deputazione di un Institore, o Amministratore, previa la consegna al medesimo di certo capitale da trafficarsi per interesse degli Accomandanti, presso i quali sia convenuto, che rimanga il dominio e *ius* formale del negozio, come veri padroni rappresentati dall' Institore, in guisa, che nessuna proprietà e dominio dei capitali posti in accomandita trapassi nel medesimo Institore. (1)

La seconda si contrae, quando si dà a negoziare il denaro, o altra roba per cavarne un onesto guadagno, e se ne trasferisce la proprietà, e il dominio in un altro, che sia compartecipe, e coe-

guale interessato, e non sia puro Institore, o Ministro, ma Padrone, e libero Amministratore del Negozio, e spenda solamente il proprio nome, e non quello degli altri Interessati, o Accomandanti; Ed in questa seconda specie di Accomandita il dominio, e *ius* formale del Negozio risiede presso l' Accomandatario, o sia Complimentario, che ha la padronanza, l' uso libero, e totale del denaro, o altra roba accomandatagli, e del Negozio commessogli, e gli Accomandanti non sono nè padroni, nè compagni, ma solo creditori del capitale che hanno dato, e partecipando unicamente del lucro, e del danno, si dicono interessati per partecipazione, e non per proprietà. (2)

Per ben conoscere, se l' Accomandita sia *propria*, e *regolare*, ovvero *impropria*, e *irregolare*, conviene attentamente ponderare i capitoli della Scritta, o Istrumento di Accomandita, il contegno, e l' osservanza dei Contraenti, ed altri riscontri, e circostanze di fatto.

Sarà dunque Accomandita *propria*, e *regolare*, quando oltre la denominazione di *Società*, o di *Socii* espressa nel Contratto, i patti ancora del medesimo

dimostrino la reale instituzione di una Società per via di Accomandita, nella quale il dominio, e *ius* formale del Negozio esista presso gli Accomandanti. (3)

Uno di questi patti dimostranti il carattere di Accomandita *propria*, e *regolare*, sarebbe l' aver gli Accomandanti in segno della padronanza a se stessi riservata, conferito nell' Acomandatario, o Complimentario un mandato di nuda amministrazione sotto l' obbligo dell' annuale rendimento dei conti per mezzo di un esatto *bilancio*. Come pure l' aver soggettato l' Accomandatario medesimo all' abbandono della sua amministrazione anche in tronco; l' avere ad esso assegnata una fissa mensual provvisione; e l' essere stato ricevuto dall' Accomandatario il complimento della Ragione colla precisa qualità d' interessato per la sua rata di capitale posto insieme cogli altri Accomandanti. Certamente questo carattere di Ministro dell' Accomandita, questa collazione di mandato circoscritto dentro i limiti di una pura amministrazione, questa convenzionale mistura di complimento, e d' interesse, quanto sono capaci a far supporre un Accomandita *propria*, e regolare, complicata col-

la Società; altrettanto ripugnano alla supposizione di una Accomandita *impropria*, e irregolare col pieno dominio del Negozio nella sola persona dell' Accomandatario, o sia Complimentario; portando di sua natura il Contratto di Accomandita *irregolare*, che nel Complimentario risegga non la sola amministrazione, non la sola partecipazione dell' interesse, ma bensì la pienezza del dominio, e della proprietà. (4)

Un altro patto dimostrante il carattere di Accomandita *propria*, e *regolare* sarebbe quello, se fosse stata limitata, e ristretta la facoltà al Complimentario nel trafficare, e nell' obbligar l' Accomandita, ripugnando questa limitata potestà alla natura, e al sistema dell' Accomandita irregolare, nella quale il Complimentario può disporre a suo piacimento dei capitali, e degli effetti posti nell' Accomandita per esser passati nel suo pieno, ed assoluto dominio, ed esser rimasto presso gli Accomandanti il solo credito del capitale, che hanno dato colla proporzionata partecipazione del lucro, e del danno. (5)

L' osservanza ancora, dalla quale apparisse, che gli Accomandanti, durante

la Ragione, si fossero in essa ingeriti, che fossero stati nominati nei Contratti, e contemplati dai terzi Contraenti, potrebbe dimostrare essere stata stabilita un' Accomandita propria, e regolare; giacchè farebbe vedere, che il dominio dei capitali, e il *ius* formale del Negozio non risiedesse totalmente, come nell' Accomandita *impropria*, e irregolare, presso l' Accomandatario, o Complimentario. (6)

Sarà poi Accomandita *impropria*, e *irregolare* senza alcuna mistura di società, quando gli Accomandanti avessero dato i loro capitali a negoçiare ad alcuno, non come a semplice Institore o Ministro, ma come a compartecipe, ed egualmente interessato, ed in esso avessero trasferito il dominio, uso, e amministrazione dei capitali, e del Negozio medesimo con una libera, e assoluta autorità di trafficare a suo piacere.

Forte riscontro di Accomandita irregolare sarebbe, se gli Accomandanti nell' Istrumento, o Scritta di Accomandita si fossero denominati *interessati*, e specificato il loro interesse con titolo di partecipazione, il che ripugna alla Società, e al dominio dei capitali, e del Nego-

zio, che secondo la prima specie dell' Accomandita *regolare* resta presso gli Accomandanti. (7)

Altro forte riscontro di Accomandita irregolare risulterebbe dal patto, che gli Accomandanti per le somme da loro impiegate nel Negozio, siano fatti creditori nei libri del medesimo in conto *a parte corpi*, il che solo può verificarsi nell' Accomandita *irregolare*, giacchè nella regolare gli Accomandanti sono padroni dei capitali immessi, ed hanno il dominio, e il ius formale del Negozio. (8)

Anche il patto, che il nome, amministrazione, e complimento del Negozio debba essere dell' Accomandatario, dimostra che l' Accomandita è irregolare, e non regolare, che va unita, e complicata colla Società. (9)

A questi riscontri di Accomandita *irregolare* può aggiungersi anche il contegno, e l' osservanza degli Accomandanti di non essersi mai, durante il traffico, ingeriti in esso, nè di esser mai stati nominati, e contemplati nei Contratti stipulati dall' Accomandatario. (10)

Inoltre possono aggiungersi altri molti argumenti, fra i quali l' intitolazione col solo nome dell' Accomandatario nei

libri di *dare*, e *avere* del Negozio; la libera ammissione di altri interessati fatta dal medesimo Accomandatario; la disuguaglianza, e sproporzione fra il capitale posto dall' Accomandante, e l' opera, e industria dell' Accomandatario; la sola partecipazione degli utili colla previa separazione dei capitali; l' oggetto dell' Accomandante di aiutare coi posti capitali l' Accomandatario; la somministrazione, e imprestiti ad esso fatti di danaro; finalmente la qualità di persona nobile nell' Accomandante, essendo costume di tali persone di nobiltà, e di ricchezza adorne, l' affidare a una terza persona i loro denari per negoziarli colla partecipazione di un discreto, ed onesto lucro. (11)

Ogniqualvolta poi, atteso il conflitto delle circostanze, e dei fatti, non apparisca colla dovuta chiarezza, se *regolare*, o *irregolare* debba dirsi l' Accomandita intrapresa, allora si deve presumere, che sia stata posta in essere piuttosto l' Accomandita irregolare, ed impropria, che l' Accomandita propria, e regolare complicata, e commista colla società (12); Massimamente che il costume dei Fiorentini è quello, come ab-

biamo detto, di contrarre piuttosto le Accomandite irregolari, che regolari implicanti società, giacchè le persone che abbondano di denaro, e specialmente qualificate, sogliono comunemente impiegarlo in Negozj esercitati da altri, che ne hanno il libero dominio, e amministrazione senza avervi essi nè nome, nè alcuna ingerenza. (13)

Senza che ripugni a questa specie di Accomandita irregolare, immune affatto dal carattere di vera, e propria Società, l' essersi i Contraenti nell' Istrumento, o Scritta di Accomandita, serviti del vocabolo *Società*, *Socii*, o *Compagni*, essendo tali espressioni generiche, e adattate a qualunque comunione, e partecipazione di lucro, e di danno. (14)

Neppure ripugna l' esser l' Accomandante stato nella Scritta nominato *Principale*, e l' Accomandatario *Ministro*; perchè la sostanza del Contratto non consiste nel nome dato ai Contraenti, ma nei patti, e nelle convenzioni, colle quali fu stipulata l' Accomandita, e nelle maggiori, o minori facoltà conferite all' Accomandatario. (15)

Non ripugna nemmeno l' espressione, che i generi, e merci del Negozio ap-

partengano all' Accomandante, non implicando coll' Accomandita irregolare, che il dominio delle merci resti presso l' Accomandante, e che esso si nomini padrone del capitale, quando il dominio, la rappresentanza, e il *ius* formale del Negozio risiede presso l' Accomandatario. (16)

Parimente non ripugna il patto di non poter l' Accomandatario negoziare in proprio, quasichè un tal patto tolga ad esso l' assoluto dominio, e la libera amministrazione del Negozio; perchè un tal patto, e convenzione è adattabile all' Accomandita irregolare, nella quale siccome il pericolo, e il danno dei capitali esposti al traffico è comune, così è giusto che anche tutte le contrattazioni si facciano dall' Accomandatario, o Complimentario a benefizio comune, e non proprio. (17)

Come ancora non ripugna la proibizione fatta all' Accomandatario di tenere nel Negozio mercanzie o proprie, o di altre persone, che non fossero prima pagate; poichè una tal proibizione è benissimo conciliabile coll' Accomandita irregolare; non togliendo all' Accomandatario la libera amministrazione, e il do-

minio assoluto della Taberna, ma assicurando maggiormente l' interesse degli Accomandanti, che rimarrebbero esposti al pericolo, e al danno dei loro capitali, se coll' accennata proibizione non avessero procurato di pervenirlo, e di evitarlo. (18)

Finalmente non ripugna, nè si oppone al carattere di Accomandita irregolare, ed impropria, l' avere gli Accomanti dopo l' *impuntamento*, o dopo il *fallimento* della Ragione deputato Procuratore per ritirare gli effetti della medesima, venderli, e pagare i Creditori, quasichè ciò dimostri aver gli Accomandanti ritenuto il dominio dei corpi posti nell' Accomandita, poichè essendo simili atti equivoci, e tali che potrebbero farsi anche dai Creditori per ricuperare i loro crediti, possono congruamente riferirsi al titolo della partecipazione, e non della proprietà, o dominio, non essendovi ripugnanza alcuna, che gli Accomandanti *impuntata* che sia, o finita la Ragione, abbiano diritto di procurare tutti i modi possibili per far render conto all' Accomandatario dei loro capitali, e ricuperarne l' avanzo. (19)

(1) Così la definisce la *Rot. Roman. in recent. dec.* 640. *n.* 1. *part.* 1. la Ruota nostra *av. l' Urceol. dec.* 47. *num.* 6. e nella *Florent. Accomanditæ del dì* 25. *Agosto* 1705. *av. l' Audit.* Carlo *Bizzarrini nel Tesoro Ombros. tom.* 1. *dec.* 15. *num.* 2. e la *Volaterrana præt. Accomanditæ Regularis, & Indefinitæ del dì* 21. *Agosto* 1793. §. *Si fa av. il già Aud. Benedetto Brichieri Colombi Relat.*

(2) La citata *Florent. Accomanditæ av. Bizzarrini num.* 3. e la detta *Volaterranæ præt. Accomanditæ Regularis av. l' Aud. Brichieri Colombi* §. *La seconda.*

(3) *Zanch. de societ. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 113. e *par.* 3. *cap.* 8. *num.* 26. *Rot. Rom. in Romana Cambii* 19. *Jan.* 1685. §. *Etenim cor. Ursino*, e 15. *Martii* 1686. §. *Verum cor. Caccia*, e la citata *Volaterrana præt. Accomanditæ Regularis* §. *Inoltre av. Brichieri Colombi.*

(4) *Alberto Azuni Dizionario della Giurisprudenza mercantile alla parola Institore* §. 2. *Casareg. de commerc. disc.* 29. *num.* 28. *Zanch. de societ. part.* 1. *cap.* 9. *n.* 56. *Florent. præt. Actionis Tributoriæ del dì* 22. *Febbraio* 1796. §. 10. *e più seqq. av. il già Sig. Aud. Giovanni Bargigli Sarchi.*

(5) La medesima *dec. av. Bargigli* §. 24. In questa Decisione si riporta un altro patto dimostrante la qualità di Accomandita regolare, quale è quello di voler gli Accomandanti godere le immunità risultanti dalla descrizione al pubblico registro delle Accomandite ordinato dalla Legge del G. D. Francesco de' Medici dell' anno 1577. inserita poi negli Statuti di Mercanzia *lib.* 10. *rubr.* 2. appunto perchè gli statutarj privilegj concessi

al pubblico Registro affine di liberare gli Accomandanti da ogni obbligazione verso i Terzi oltre la rata del capitale consegnato all' Institore, procedono, ed hanno luogo in ordine alle sole Accomandite, che vestono il carattere di vere, e proprie società, e nelle quali prescindendo da questi privilegj, e immunità statutarie entrerebbe per disposizione dell' Ius Comune l' obbligo solidale degli Accomandanti medesimi a favore dei Terzi, che avessero contrattato coll' Accomandatario, o Complimentario oltre i capitali posti nell' Accomandita. *Castan. cons. 7. num. 7. Liburnen. seu Florentina Accomanditæ 31. Augusti 1712. §. Vindicata av. l' Audit. Bonfini* fra le sue Raccolte *dec.* 22.

(6) *Rot. Roman. dec.* 826. *num.* 13. *&* *dec.* 871. *num.* 6. *cor. Emerix. iun-* la citata *Romana Cambii cor. Ursino §. Confirmat &* *cor. Caccia §. Nec prædicta*, e la detta *Florentina Accomanditæ cor. Bizzarrini num.* 8.

(7) *De Luc. de locat. disc.* 27. *num.* 5. *in fin. Rot. Roman. cor. Emerix. dict. dec.* 871. *num.* 4. *&* 5. *la Ruota nostra in Florentina Accomanditæ* 10. *Iun.* 1667. *§. La seconda av. l' Aud. Fiscale Luci in Causa Piatti*, e *Tensini*, *e Creditori Armanno*, *e nella Florentina Accomanditæ av. l' Audit. Bizzarrini num.* 5.

(8) *Rot. Roman. in rec. dec.* 56. *num.* 12. *part.* 14. e nella citata *dec. cor. Ursino*, *e Caccia §. Consonant & §. Verum*, *e la dec. av. Bizzarrini n.* 6.

(9) *De Luc. de locat. disc.* 27. *sub num.* 5. *la d. dec. cor. Bizzarrini n.* 7.

(10) *Rot. Rom. cor. Emerix. dec.* 826. *num.* 13. *& dec.* 871. *n.* 6. e le suddette *decis. cor. Ursino §. Confirmat & cor. Caccia sub §. Verum versic. sexto*, *la Ruota nostra nella detta decis. av. Bizzarrini num.* 8.

(11) Pienamente la *Ruota nostra nella Volaterrana prat. Accomandita Regularis* §. *Nasceva*, e *seqq. av. l' Audit. Brichieri Colombi Relat.*

(12) *Casareg. de commerc. disc.* 29. *num.* 29. *Zaneh. de societat. par.* 1. *cap.* 9. *num.* 114. *Rota Roman. dopo l' Urceol. de transact. dec.* 125. *n.* 12. & 13. *e la Romana Cambii cor. Caccia* §. *Cum itaque*. Senza dubbio poi se dalle parole, e dai patti dell' Accomandita risultasse, che i capitali posti dagli Accomandanti dovessero stare in loro credito, e gli stessi Accomandanti fossero stati sempre nominati *partecipi*, e della loro partecipazione fosse stata fatta parola; E tanto più se apparisse, che gli Accomandanti avessero avuta la facoltà, e il diritto di cedere ad altri le loro partecipazioni, e guadagni, come spiegando tutti questi riscontri di Accomandita irregolare ferma la citata *Romana Cambii av. Ursino* seguitata dalla detta *dec.* 125. *dopo l' Urceol. de transact. sotto il num.* 5 Si veda anche il *Casareg. de commerc. disc.* 29. *n.* 29.

(13) *De Luc. de credit. disc.* 89. *num.* 6. *Polit. de divers. contract. dissert.* 2. *num.* 39. *d. Florentina Accomandita av. Bizzarrini num.* 4. stampata nel *Tesor. Ombros. tom.* 1. *dec.* 15. e la citata *Volaterrana prat. Accomandita Regularis* §. *Tanto più av. l' Audit. Brichieri Colombi Relat.*

(14) *Casareg. de commerc. disc.* 29. *n.* 33. *e seqq. Rot. Rom. cor. Emerix. dec.* 871. *n.* 13. e nella *Romana Cambii av. Caccia* §. *Prout non relevat detta dec. av. Bizzarrini num.* 9. *Volaterrana prat. Accomandita Regularis av. Brichieri Colombi* §. *Passando e seqq.* ove che non è attendibile la qualificazione di *socio* nell' Accomandatario datogli nella formazione del Bilancio, benchè l' Accomandante non abbia reclamato contro una tal qualificazione.

(15) *Zanch. de societ. part.* 1. *cap.* 9. *n.* 62. &

part. 2. *cap.* 11. *num.* 21. *&* *seqq. la Ruota nostra nella d. Volaterrana prær. Accomandita Regularis* §. *Lo stesso av. Brichieri Colombi*.

(16) Le *Zanch.* nel luogo citato *num.* 56. *e seqq. la Ruota nostsa cor. Bonfin. dec.* 22 *num.* 12. e nella detta *Volaterrana cor. Brichieri* §. *Neppure poteva*.

(17) *Gratian. dec.* 178. *in addit. num.* 3. *&* 4. *Rot. in rec. dec.* 554. *num.* 4. *par.* 1. *d. Romana Cambii cor. Caccia* §. *Prout non relevat, la Ruota nostra av. Bizzarrini num.* 10. Una tal proibizione di non trafficare in proprio, non vuol dir altro, se non che l' Accomandatario, o Complimentario non faccia traffici a sua propria utilità, ma bensì ad utilità sua, e degli Accomandanti. *Zanch. de societat. loc. cit. num.* 61. *Rot. Rom. in nuperrim. dec.* 275. *n.* 13. 19. *&* 20. *tom.* 1.

(18) *Casareg. de commerc. disc.* 29. *n.* 35. *&* 36. *Zanch. loc. cit. n.* 61. *Gratian. dec.* 178. *in addit. n.* 3. *&* 4. *Rot. Rom. in rec. dec.* 554. *n.* 4. *par.* 1. *& in nuperrim. dec.* 275. *n.* 13 19. *&* 20. *tom.* 1. la medesima *Volaterrana cor. Brichieri Colombi* §. *Nemmeno*.

(19) *La Ruota Rom. cor. Emerix. dec.* 826. *n* 28. le citate *dec. cor. Ursino* §. *Nec exinde & cor. Caccia* §. *Quintum Urceol. dec. florent.* 47. *n.* 9. e la più volte citata *Florentina Accomandita av. Bizzarrini nel Tesor. Ombros. tom.* 1. *dec.* 15. *n.* 11. e 12.

CAPITOLO IV.

Delle differenze, che possano fra l' Accomandita, e la vera, e propria Società.

BENCHE' l' Accomandita generalmente parlando possa dirsi una Società, ciò non ostante molte sono, e sostanzialissime le differenze, che passano fra la vera Società, di cui parla il *Ius* Comune, e l' Accomandita, specialmente *Irregolare*, ed *impropria*, quale è quella, che suol praticarsi presso di Noi, e che nel dubbio deve presumersi contratta, come abbiamo di sopra avvertito. (1)

Primieramente nella Società i Preponenti, ed i Socii ritengono il dominio de' loro capitali, e possono in conseguenza assumere a loro talento l' amministrazione anche per interesse dei loro compagni, come Procuratori, e Mandatari vicendevolmente costituiti (2) E parimente l' Institore facendo soltanto la figura di Procuratore, qualora non interponga la propria fede, non rimane obbligato in proprio nei Contratti da esso stipulati. (3) Dove

per lo contrario nel Contratto di Accomandita il dominio de' Capitali esposti alla negoziazione, deve stare appresso l' Accomandatario, o Complimentario; altrimente non verificandosi più la natura del Deposito irregolare, mancherebbe la di lui sostanza, e perciò sarebbe una vera società. (4)

In secondo luogo nella Società il socio è un condomino, nell' Accomandita l' Accomandante è un Creditore, essendo il dominio del Negozio solamente appresso l' Accomandatario, cioè presso quello, che riceve dall' Accomandante il denaro, o altra roba per negoziarsi. (5)

La Società porta seco, che i Socii abbiano fra loro fiducia, e che uno abbia il tacito mandato di obbligar l'altro; Non così nell' Accomandita, in cui gli Accomandanti non hanno fra loro fiducia, nè mandato, e uno non può obbligar l'altro; Anzi niun di loro può amministrare, perchè il formale dominio, e il diritto dell' amministrazione risiede unicamente appresso l' Accomandatario, in cui tutti gli Accomandanti egualmente, e unitamente hanno fiducia, come suoi semplici creditori, non come padroni, e compagni. (6)

Inoltre la Società non si può cedere, nè trasferire in altri *Leg. Nemo ff. pro soc.* l'Accomandita si può cedere, come si pratica tutto giorno, e il fatto stesso della cessione è un argomento molto significante, che sia stata contratta non la vera, e propria Società, ma bensì l'Accomandita, e che l'Accomandante lungi dall'esser socio, sia un mero Creditore, o Depositante colla partecipazione del lucro, e del danno a proporzione de'suoi capitali. (7)

Finalmente la Società si scioglie per la morte d'uno dei Socii, e non passa agli Eredi *Leg. Societatem ff. pro soc.* L'Accomandita al contrario si scioglie, e passa agli Eredi, e con essi s'intende continuata (8) E la ragione della differenza si è, perchè nella vera Società vuole la disposizione di Ragion comune, che i socii superstiti non siano obbligati a ricever per socio l'Erede del defonto, il quale oltre l'essere incerto, ed incognito, può aver delle qualità non convenienti al loro interesse; La qual ragione cessa totalmente nell'Accomandita, nella quale è cosa indifferente l'aver per compagno l'erede del defunto, giacchè nè l'Accomandante, nè il di lui successore è padrone dell'Acco-

mandita, e non l'amministra, ne può amministrarla, essendo semplice creditore del capitale immesso, e partecipe soltanto del lucro, e del danno. (9)

Per questa medesima ragione vale il precetto del Testatore, e il patto dei Contraenti, che l'Accomandita debba continuare negli Eredi dopo la morte di alcuno degli Accomandanti, lo che non procede, nè si attende nella vera, e propria Società, resistendovi le Leggi Civili, le quali prescindendo dalla Società dei Vettigali, ove per l'utilità pubblica è operativo il patto di continuar coll'Erede la Società, non permettono, che i Socii superstiti siano costretti a proseguir la Società coll'Erede del defunto, che può essere o inutile o dannoso. (10)

Qualora fosse cosa dubbia ed incerta, se i Contraenti abbiano voluto instituire una vera Società, oppure un Accomandita, deve giudicarsi sempre a favore dell'Accomandita, massimamente se qualche circostanza favorisse più il Contratto di Accomandita, che quello di Società. (11)

---

(1) Al *Cap. III.* §. *Ogni qualvolta*, e alla *Not.* 12. e 13.

(2) La *Ruota di Genova dec.* 14. *num.* 48. *e* 61.

la *Ruota Rom. in Recent. decis.* 64: num. 3. *part.* 17.

(3) *Leg. ult. ff. de Instit. Act. Golin. de Procurat. part.* 5. *cap.* 1. *sub num* 1. *Surd. cons.* 106. *num.* 1. *Mans. cousult.* 193. *num.* 15. *Sanfelic. decis.* 188. *num.* 2. *Fontanell. decis.* 504. *num.* 15. *e* 16.

(4) *Casareg. de Commerc. disc.* 29. *sub. num.* 7. *Zanch de Societ. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 59. *Rot. post. Urceol. de Transact. decis.* 125. *num.* 3. e nella *Pisauren. Pecuniaria* 19. *Ian* 1729. *av. Ratto* fra le sue *Raccolte decis.* 222. *num.* 8. *& seq. ec.*

(5) *Ansald. de Commerc. & Mercat. disc.* 29. *num.* 2. *Zanch. de Societ. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 56. *Rot. Rom. in Nuperrim tom.* 1. *dec.* 125. *num.* 5 *& tom.* 3. *dec.* 37. *num.* 8. *& tom.* 5. *part.* 1. *dec.* 116. *num.* 11. *& cor. Rezzonic. decis.* 63. *num.* 5. 6. *&* 7.

(6) Bene la *Ruota Romana* nella *Romana Cambii* 16. *Ian.* 1685. d'avanti *Orsino*, e lo stesso conferma la *Ruota* nostra nella *Florent. Accomanditæ av. l' Aud. Carlo Bizzarrini nel Tesoro Ombr. tom.* 1. *dec.* 15. *num.* 2. *e seg.*

(7) La detta *Romana Cambii cor. Ursino* § *Consonat in fin.*

(8) *Casareg. de Commerc. disc.* 29. *num.* 10. *Zanch. de Societ. loc. cit. num.* 19. *&* 20. la *Ruota* nostra nella *Florentina Relevationis* 22. *Septem.* 1752. §. 45. *av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini.*

(9) Si veda la *Consultazione dell' Avv. Iacopo Agnini* nella *Florent. seu Liburnen. Accomanditæ* che comincia *Post. longum* §. *Patet igitur.*

(10) *De Luc. de Societ. Offic. disc.* 6. *num.* 8. *de Regal. disc.* 91. *num.* 4. *& seqq. Gratian. discept.* 276. *num.* 12. ed ivi il *De Luc. num.* 2. e la citata *Consultazione dell' Avv. Agnini* §. *Ut enim*. Benchè nella vera, e propria Società non vaglia il patto di continuar la Società cogl' Eredi, vale per altro il patto di continuarla coi Socj superstiti, *Leg.* 65. §. 9. *ff.*

Pro Soc. §. 5. *Instit. de Societ.* E rispetto agl' Eredi benchè non passi la Socjetà, passa per altro l'obbligazione nata dal Contratto di Società, *Leg.* 35. 36. 40. 63. §. 8. *ff. Pro Soc.*

(11) *Urceol de Transact. decis.* 125. *num.* 5. *Montelatici Element. Ius. Civil. tom.* 1. *pag.* 168.

CAPITOLO V.

Dell' Accomandante, e suoi obblighi.

L' Accomandante si dice quello, che fida, e deposita nelle mani dell' Accomandatario i suoi capitali per trafficarsi, e perciperne un proporzionato guadagno.

Esso non viene propriamente sotto il nome di *Socio*, perchè non ha nè dominio, nè amministrazione nel Negozio, ma solamente un credito, e un interesse per mera, e semplice partecipazione. (1)

Esso può essere ricevuto, ed ammesso tanto ad un Negozio già incominciato, quanto ad un Negozio da incominciare, e intraprendersi, perchè l' Accomandante non è vero socio, e condomino, ma solamente partecipe; e per

costituire questa partecipazione non si considera, nè si attende, se il Negozio sia incominciato, o da incominciare, se unico, o moltiplice, ma solamente si attende, e si considera presso chi risegga la sostanza, o *ius* formale del Negozio medesimo. (2)

Uno, o più esser possono gli Accomandanti di una stessa Ragione, o Negozio; Quando sono più, s' intende che abbiano stipulato due contratti, l'uno di società, o compagnia fra loro, come tutti interessati nel Negozio, l'altro di Accomandita coll' Accomandatario, o Complimentario. (3) E certamente gli Accomandanti possono in certa maniera considerarsi per socii, quando trattasi fra loro del comune interesse; in rapporto poi all' Accomandatario, o Complimentario considerar si devono per soli creditori, e partecipi. (4)

Può ancora ciascuno degli Accomandanti reduplicando la propria persona, (5) far nel tempo stesso la figura di Accomandante, o sia Capitalista, e quella di terzo creditore del Negozio per somministrazioni fatte al medesimo, e così dover esser trattato, e godere anche dei diritti degli altri Creditori terzi, (6)

E' necessario poi, che ogni Accoman-

dante ponga effettivamente nel Negozio la sua rata di capitali o in denaro, o in roba, senza che possa contrapporre verun suo credito o contro gli altri Accomandanti, o contro l' Accomandatario; E la ragione si è, perchè nel contratto di società, e specialmente in quello di accomandita, la collazione del capitale è la sua prima base, e fondamento, nè può restar supplito indirettamente, e per equipollente. (7)

E' necessario ancora, che ogni Accomandante ritenga effettivamente nell' accomandita il capitale, che vi ha posto, non essendo permesso a verun Capitalista, o Interessato il levare o direttamente, o indirettamente i corpi del Negozio prima del suo termine, perchè sarebbe un ingannare i Creditori di esso, ed un attentare alla pubblica fede mercantile. (8)

In conseguenza hanno diritto i terzi Contraenti, e Creditori di obbligare, e costringere gli Accomandanti a porre nel Negozio i capitali, che non vi hanno posti, come ancora a metterveli di nuovo, se gli avessero levati, non potendo nessuno Accomandante cavare dal Negozio nè i capitali, nè gli utili, se

prima non siano stati pagati, e soddisfatti i Creditori. (9)

Nessuno Accomandante può assicurare il suo capitale insieme coi frutti, mentre sarebbe questa una specie di società *a capo salvo*, che vien meritamente rigettata, e proscritta da tutte le Leggi. (10)

In somma dovere indispensabile di ogni Socio, e Accomandante si è quello di non aggravare in alcun modo l' accomandita, nè pregiudicare ai Terzi, che con essa contrattano, altrimente potrebbe esser tenuto ai danni, e interessi. (11)

Perciò se l' Accomandante apparisca debitore della Ragione di qualche somma o in conto di capitali, o in conto corrente, la giustizia richiede, che debba condannarsi a pagare alla Ragione, o ai Creditori di essa tutta quella somma, e quantità, di cui restasse debitore in conto di corpi, o sivvero in conto corrente con più gl' interessi decorsi, secondo la liquidazione, e tassazione da farsene; (12) Purchè non fosse stato fin da principio convenuto, e tassato un certo determinato interesse da pagarsi da quel Socio, o Accomandante, che apportasse gravezza, o intaccasse di

somma alcuna la Ragione, nel qual caso non vi sarebbe luogo a detta liquidazione, e tassazione, a meno che l' interesse convenuto non fosse troppo rigoroso, ed esorbitante, e che piuttosto importasse una pena convenzionale, la quale non può esigersi secondo lo stile, e consuetudine di tutti i Tribunali, oltre la somma del giusto, e vero interesse. (13)

E' in obbligo ancora l' Accomandante di mantener liberi i capitali, o corpi, che egli ha posti nel Negozio, talchè se restassero evitti dai suoi Creditori potrebbe esser convenuto coll' azione della cosa non data libera, e respettivamente dell' evizione, e della refezione dei danni. (14) Potrebbe per altro lo stesso Accomandante, qualora fosse creditore della Ragione in conto di cambj, opporre l' imputazione, o compensazione del proprio credito cambiario (15)

Dal che si deduce, che l' Accomandante, il quale è debitore della nuova Ragione in conto di corpi non messi, come era stato convenuto, e nel tempo medesimo è creditore in conto di cambj della vecchia Ragione trasferita nella nuova stata eretta sotto la stessa denominazione, e amministrazione della pre-

cedente, può benissimo contrapporre, e compensare il debito contratto colla nuova Ragione col credito, che aveva contro l' antica, quando nella Scritta di accomandita della nuova Ragione fosse stato fissato, e stabilito, che essa dovesse prendere in accollo tutte le mercanzie, e masserizie trovate nella vecchia Ragione pel prezzo da concordarsi, e che di un tal prezzo dovessero farsi creditori ai libri della Ragion nuova quelli, che erano interessati nella vecchia. (16) Questa compensazione, o imputazione per altro deve farsi per quella somma soltanto, che l' Accomandante creditore potrebbe ritirare, ed esigere, con dividersi, e distribuirsi a soldo, e lira fra tutti i Creditori della vecchia Ragione gli effetti in essa rimasti. (17)

Che se l' Accomandante sia debitore della nuova Ragione non già in conto di corpi non posti nella medesima a forma della sua promessa, ma bensì per essersi i corpi promessi, e successivamente consegnati al Negozio, ritrovati obbligati ai Creditori dell' antica Ragione, dai quali Creditori perciò i detti effetti, e il loro prezzo siano stati intieramente evitti, in questo caso non

procederebbero più le regole dell' imputazione, o compensazione, ma bensì quelle dell' evizione, secondo le quali il credito in conto di cambj contro la vecchia Ragione incorporata nella nuova potrebbe somministrare a questa nuova Ragione, e al Creditore stesso un fondamento bastante ad impedire l' evizione, e perciò un eccezione valevole per difendersi dall' azione, che per parte degli altri Creditori contro di lui potesse promuoversi per la refezione dei danni, e dell'evizione sofferta. (18)

Deve finalmente l' Accomandante procurar di non ingerirsi nell' amministrazione dell' accomandita, giacchè ingerendosi in essa non è più un creditore dei capitali immessi, ma bensì un vero Socio; e perciò è tenuto verso i terzi Contraenti coll' obbligazione solidale, e oltre la rata dei capitali medesimi. (19)

Ripugna in fatti all' indole, e carattere dell' accomandita, specialmente *irregolare*, che gli Accomandanti amministrino, e governino il Negozio, mentre di natura del Contratto di Accomandita è, che la fiducia di tutti gli Interessati sia nell' Accomandatario, o

Complimentario, e che tra loro come meri creditori dei capitali somministrati colla partecipazione degli utili, non sia costituito alcun tacito mandato, ma la libera amministrazione, e disposizione s' intenda lasciata al loro comune Depositario, giusta ciò che abbiamo di sopra avvertito parlando della natura, e carattere dell' accomandita *irregolare*. (20)

E certamente se fosse lecito agli Accomandanti di mescolarsi nell' amministrazione dell' accomandita, gravissimi danni potrebbero derivarne non tanto agli altri Interessati, quanto ancora ai terzi Creditori; In fatti potrebbe ognuno degli Acomandanti fare in proprio i negozj più sicuri, e più utili senza saputa degli altri Interessati per non esser fra loro convenuta alcuna fiducia; E quanto ai Terzi sapendo di non poter perdere più del proprio capitale, potrebbe inconsideratamente àzzardare delle negoziazioni oltre le forze dell' accomandita, ed in caso di sinistro defraudare i Creditori del dovuto pagamento. (21)

---

(1) *Florentina Accomanditæ* 25. *Augusti* 1705. *av. l' Aud. Zaccaria Seratti nel Tesoro Ombros. tom.* 1. *dec.* 16. *num.* 21. ove parlando dello Statu-

to di Mercanzia *lib.* 2. *rubr.* 10. dice, che sotto il nome *dei Compagni* usato da quello Statuto, non viene in materia obbligatoria l' Accomandante, e partecipe del Negozio, e lo stesso fermano le due Decisioni della *Ruota Romana in Romana Cambii cor. Ursino* 19. *Ian.* 1685. e nell' altra *cor. Caccia* 15. *Martii* 1686, che parlano in termini del predetto Statuto. Si veda ancora la *Florentina prat. Societatis* 30. *Aug.* 1709. *d' av. l' Aud. Farsetti*, nella quale si dice, che l' Accomandante può considerarsi per socio del socio, non della società.

(2) *Cattan. cons.* 7. *Casareg. de commerc. disc.* 29. *n.* 38. *Rota Ianuen. dec.* 39. *n.* 8. *Rota post Urceol. de transact. dec.* 125. *n.* 7. *Florentina Pecuniaria* 11. *Sept.* 1724. §. *Fu tolta av. l' Aud. Marco Filippo Bonfini*, ove distingue il partecipe degli utili dal vero Socio.

(3) *Casareg. de commerc. d. disc.* 29. *num.* 19. *Zanch. de Societat. par.* 1. *cap.* 9. *num.* 36. E in questo senso forse molti Dottori affermano, che l' Accomandita sia commista colla vera, e propria Società, lo che procede nell' Accomandita *propria* e *regolare*, di cui abbiamo parlato nel *cap.* 3.

(4) Secondo la conciliazione immaginata dal *Casareg. nel citat. disc.* 29. *num.* 19. Si veda lo *Zanch. de societ. d. cap.* 9. *num.* 39.

(5) In virtù del Testo in *Leg. Tutorem* 22. *vers. discreta sunt ff. de iis quib. ut indign. Ansald. de commerc. disc.* 74. *n.* 4.

(6) La *Rota nostr. in Florentina Accomanditæ* 22. *Novembre* 1748. *av. l' Audit. Marco Filippo Bonfini nel Tesoro Ombros. tom.* 2. *dec.* 39 *num.* 31. Se uno degli Accomandanti sia creditore dell' altro Accomandante, o Socio per denari imprestatigli affine di compire la sua rata di capitali, non può agere direttamente contro la Ragione, e in

conseguenza contro gli Interessati nella medesima, ma solamente può aver azione contro la persona del suo Debitore, o sivvero può aver quell' azione, che potrebbe competere al medesimo suo Debitore contro gli altri suoi Consocj, e Interessati. In conseguenza dovendo agere indirettamente contro la Ragione, ovvero contro gl' interessati in essa con quell' azione, che può competere al Socio, deve soggiacere a tutte quelle eccezioni, che militar possono contro di lui. *Florentina Pecuniaria*, 14. *Sept.* 1720. *av. l' Aud. Casaregi*.

(7) *Petr. de Ubald. de duob. fratrib. part.* 5. *n.* 35. *Zanch. de societ. nel luogo cit. n.* 55, ove adduce la ragione, per cui l' Accomandante non ha diritto di opporre la compensazione del suo credito contro la persona dell' Accomandatario, la quale consiste nell' esser questo in qualità di Amministratore dell' Accomandita una persona formale diversa; e perchè i capitali debbono effettivamente impiegarsi nella negoziazione.

(8) *Ansald. de commerc. disc.* 76. *num.* 5. *Gutierez de compensat. lib.* 1. *qu.* 30. *n.* 36. *la cit. Florentina Accomandita av. l' Aud. Bonfini num.* 10. *e* 11.

(9) La Ruota nostra nella *Florentina Accomandita, & prat. Relevationis* 22. *Settembr.* 1752. §. *Nè per &c. av. l' Aud. Francesco Antonio Agnini*, e nel *Tesor. Ombr. dec.* 39. *n.* 10. *e* 11. *tom.* 2.

(10) *Zanch. de societ. loc. cit. n.* 122. *Rot. Rom. in Fulginaten. Pecuniaria* 9. *Febr.* 1759. §. 5. *coram Paracciano.*

(11) *Menoch. de arbitr. cas.* 125. *n.* 4. *Felic. de societat. cap.* 15. *n.* 81. *la Florentina Accomandita avanti l' Aud. Bizzarrini nel Tesor. Ombros. tom.* 1. *dec.* 15. *n.* 278.

(12) La stessa *Florentina Accomandita*, e il *Me-*

noch. de arbitr. e il *Felic. de societ.* nei luoghi sopracitati.

(13) *Staiban. de interess. lib.* 1. *qu.* 7. *num.* 15. *Gratian. discept.* 34. *num.* 15. *Mans. consult.* 188. *sub num.* 11. & *n.* 12 & 13. la detta *Florentina Accomandita n.* 281. & 282.

(14) *Text. in Leg. Libere Cod. de sent. & reiud. Mangil. de evict. qu.* 2. *num.* 1. & *seqq. Florentina Accomandita* 22. *Novembr.* 1748. *av. l' Aud. Marco Filippo Bonfini nel Tesor. Ombros. tom.* 2. *dec.* 39. *num.* 2.

(15) La medesima *dec. n.* 6. ove che trattandosi specialmente di debito frutrifero, la compensazione si fa per sola operazione della Legge, *Leg. Cum alter ff. de compens. Leg. Si constat Cod. eod. tit.*

(16) La stessa *Florentina Accomandita num.* 2. e *più seqq.*

(17) *Ibid. num.* 29. *vers. Con questo fondamento*.

(18) *Ibid. num.* 22. In fatti l' Accomandante, che secondo la convenzione ha posti nella seconda Accomandita, in conto di corpi, quegli effetti che aveva nella prima, non può dirsi debitore della seconda Ragione in conto di corpi; Hà bensì l' obbligo di mantener liberi questi corpi, talchè se restino evitti dai Creditori della prima Ragione, può esser convenuto coll' azione della cosa non data libera, e respettivamente dell' evizione, e della refezione dei danni. *Ibid. num.* 23. *e seqq.*

(19) Come stabilice la citata *Florentina Accomandita cor. Bizzarrini num.* 28. e il Voto di Scissura parziale *dell' Aud. Seratti nel Tesor. Ombros. tom.* 1. *dec.* 16. *num.* 36. e prima ancora era stato fermato sotto dì 19. *Dicembre* 1680. dai *Sei di Mercanzia in Causa Barducci*, qual Decisione si allega nel detto Voto dell' *Aud. Seratti* allo stesso *num.* 36. *in fin.*

(20) La *Rota Romana* nella citata *Romana Cambii del* 16. *Genn.* 1685. *d' avanti Orsino*.

(21) *Ger. Spin. cons.* 10. *num.* 12. *& seqq. Ansald. de commerc. disc.* 98. *n.* 63. Vedasi il *Cap. X.* di questo *Opuscolo*.

CAPITOLO VI.

Dell' Accomandatario, e sue facoltà.

L' Accomandatario, o sia *Complimentario* si chiama quello, che riceve in consegna, o in deposito dall' Accomandante il denaro, o altra roba per trafficarla, con renderlo partecipe d' un proporzionato guadagno

L' Accomandita, o Complimento di un Negozio può essere affidato anche ad una Donna, mentre le Femmine ancora vengono ammesse dalle Leggi ad una tale ingerenza. (1)

Uno, o più, come si è detto degli Accomandanti, esser possono anche gli Accomandatarj: Quando sono più, si considerano veri Socj fra loro, e partecipi relativamente agli Accomandanti. (2)

L' Accomandatario, se vuol bene adempire all' obbligo suo, deve occuparsi di-

ligentemente sugli affari dell' Accomandita alla sua cura commessa; deve promuovere i di lei vantaggj; deve cercar l' utile, ed evitare il danno; deve tener segreti i di lei arcani, e le proprie mercantili speculazioni. (3) Egli è tenuto a render ragione agli Accomandanti di tutte le somme poste nell' accomandita, e da esso ricevute; E perciò viene a rappresentare due distinte persone formali; l' una di Amministratore, o Complimentario del Negozio, l' altra di Compartecipe obbligato a render conto agl' Interessati dei capitali che ha ricevuti. (4)

Nelle accomandite *irregolari*, ed improprie, come sono quelle, che comunemente si costumano presso di noi, l' Accomandatario ha il pieno dominio, o *ius* formale del Negozio; gli Accomandanti poi non hanno nè dominio, nè amministrazione, ma sono solamente partecipi, e interessati. (5)

Essendo pertanto l' Accomandatario vero padrone, e proprietario del Negozio, ha senza dubbio, la potestà di rigettare quegli Accomandanti, o Capitalisti, che si presentassero per esservi ammessi, e di *stornare* le loro Rate credute superflue, bastando che ciò venga notato

nei libri della Ragione, affinchè la partita cancellata, e *stornata* sia dedotta a notizia dell' Accomandante, o sia Caratante, e divenga perciò sterile, e infruttifera. (6)

Parimente essendo l' Accomandatario vero padrone, e amministratore del Negozio, ha il diritto, anzi l' obbligo preciso, di spendere nelle contrattazioni il suo proprio nome, oppure altro nome convenuto nella Scritta sociale, e non quello degli Accomandanti, i quali per esser solamente partecipi, non hanno veruna rappresentanza, e *ius* formale del Negozio. (7)

Niente però interessa, che l' Accomandatario usi nelle sue contrattazioni, o il nome di *Accomandatario*, o quello d' *Institore*, o di *Complimentario*, dovendosi nelle materie mercantili, nelle quali domina più la buona fede, che il rigor leguleico, aver riguardo non al suono materiale, ma bensì alla sostanza del nome pubblicamente speso, ed usato. (8)

E siccome l' Accomandatario ha il dominio, e la rappresentanza del Negozio, e spende pubblicamente il suo proprio nome, e i terzi Contraenti intendono di negoziare con esso, e di seguitar la

sua fede, quindi ne deriva, che egli solo è tenuto *solidalmente* verso i Creditori terzi, anche sopra le forze dei capitali del Negozio; quantunque non abbia posto nel Negozio medesimo alcun capitale o in denaro, o in roba, ma la sola sua opera, e industria. (9) Gli Accomandanti poi non sono tenuti verso i medesimi Creditori terzi, se non dentro le forze dei proprj capitali, come meglio diremo nel *Cap. X.* ove si tratterà dei casi, nei quali l' Accomandante può esser tenuto oltre la rata del suo capitale.

Ma quantunque l' Accomandatario si dica padrone del Negozio, e ne abbia la libera amministrazione, non ha però l' autorità illimitata di convertire in proprio uso, e di disperdere in obbligazioni estranee affatto dall' intrapresa negociazione, o di suo privato interesse, i capitali statigli affidati dagli Accomandanti. (10)

In fatti osservano giustamente molti Forensi, che sebbene nelle accomandite *irregolari* si dica passato il dominio del Negozio nell' Accomandatario, non ne deriva da ciò, che gli Accomandanti abbiano onninamente perduto il condominio dei loro capitali a tutti gli effet-

ti di ragione; convenendo a questo proposito distinguer due casi, che sono fra loro sostanzialmente diversi; Il primo caso si è, quando si tratta fra gli Accomandanti, e i terzi Creditori dell' accomandita, nel qual caso l' Institore, Accomandatario, o Complimentario si considera per padrone assoluto dell' accomandita con facoltà di obbligare tutto intiero il capitale degli Accomandanti ai terzi Creditori dell' Accomandita medesima, con che il pericolo delle contrattazioni non possa mai cadere sopra gli Accomandanti oltre i limiti del loro capitale; Il secondo caso si è, quando si tratta fra l' Institore, Accomandatario, o Complimentario, e gli Accomandanti, o sia Capitalisti, nel qual caso non vi è ragione alcuna per credere, che dal contratto dell' accomandita *irregolare* resti alterata la pura verità di fatto, consistente nell' avere gli Accomandanti medesimi realmente intrapresa una Società coll' Institore, o Complimentario, e di aver posto in questa Società un capitale di loro propria pertinenza, di cui sebbene siano eglino creditori in rapporto ai terzi Contraenti, ne ritengono per altro il dominio in rapporto al Complimentario

al quale non abbiano data libera facoltà di spenderlo, e distrarlo in cause totalmente estranee dalla proposta negoziazione. (11)

Quindi è, che se nella Scritta di accomandita sia stato proibito all' Institore, o Complimentario di obbligare la Ragione mercantile per interessi, e traffici alieni da quelli, per li quali fu eretta, non è certamente in sua facoltà di intraprendere simili traffici, e negoziazioni, e di obbligare in esse i corpi del Negozio; E molto meno è in sua facoltà di obbligarli ai di lui particolari Creditori, i quali perciò non hanno diritto di venire in contributo cogli altri creditori dell' accomandita; (12) Massimamente poi, se la suddetta proibizione di obbligare i capitali del Negozio in traffici alieni dall' intrapresa mercatura, sia stata resa nota o per mezzo del registro dell' accomandita, o per mezzo delle lettere circolari invitatorie, come diremo in altro luogo, allorchè si parlerà del *Registro delle Accomandite*, e delle *Lettere Circolari*. (13)

Parimente se nella scritta di accomandita sia stata ingiunta al Complimentario la proibizione di prendere nè a cambio, nè in deposito, nè a titolo d' imprestito somma alcuna di denaro senza es-

pressa licenza degl' Accomandanti, allora col prender senza questa permissione, e licenza, denari a interesse, non obbliga a favore del Creditore gli Accomandanti medesimi, essendo stati oltrepassati i limiti, e le facoltà, che gli furono espressamente accordate. (14) Senza dubbio poi, se l' accomandita fosse stata registrata, e da un tal registro apparisse la proibizione fatta all' Institore, o Complimentario, di contrarre debiti pecuniarj senza licenza dell' Accomandante, non potendo allora il Creditore allegare a favor suo l' ignoranza delle facoltà, che all' Institore, o Complimentario furono compartite, e dee maggiormente imputare a sua colpa il non avere investigate, e ricercate tali facoltà. (15)

E lo stesso deve dirsi anche nel caso, in cui l' Institore, o Complimentario munito delle facoltà di prender denari in un certo determinato tempo per i bisogni, che aver poteva in quel tempo il Negozio, gli abbia presi in un tempo totalmente diverso, non potendosi il mandato dal tempo espressamente prescritto, estendere ad altro tempo contro la volontà del Mandante. (16)

Da questa medesima ragione di non

poter l'Institore, o Complimentario estender le sue facoltà oltre quei precisi limiti, che gli furono prefissi nella scritta di accomandita, ne deriva, conforme è stato opinato nei nostri Tribunali, che se al medesimo Institore, o Complimentario sia stato vietato di prender denari in prestito, o in deposito per conto del Negozio, non gli è permesso di prender denari a *prestito fruttifero*, benchè avesse la facoltà di prenderli *a cambio*, essendo cosa diversa l' imprestito fruttifero dal cambio; E perciò gli Accomandanti non saranno tenuti verso il Creditore per un simil contratto esistente fuori dei confini delle facoltà al Complimentario concesse. (17)

Nè dalla facoltà di prender denari a interesse pel bisogno, e utilità del Negozio, può desumersi la facoltà di esigere, e di ritenere i denari dati al Negozio medesimo; Senza alcun dubbio poi quando vi sia il Cassiere, o altra persona a ciò specialmente destinata. (18)

Molto meno il Complimentario di una Ragione, anche cambiaria, ha la facoltà di soggettarla a dei debiti, creando cambj con se medesimo senza notificarlo agli Interessati; e perciò tali cambj rimaner

possono infruttiferi, nulli, ed ineseguibili. (19)

Trattandosi per altro di Negoziazione, o *Mensa Nummularia*, la facoltà di far con terze persone dei contratti pecuniarj di mutui, cambj ec. resta intrinsecamente, e tacitamente inclusa nell' *Institoria*, giacchè connaturale a una tal negociazione è la facoltà di porre in essere somiglianti Contratti. (20) All' incontro nella negoziazione di merci non s' intende tacitamente concesso all' Institore, o Complimentario il mandato di crear cambj, o altri contratti pecuniarj, nè per simili contratti resta obbligato il Preponente, o Accomandante, per la ragione, che quantunque il denaro sia un mezzo valevole ad acquistare ogni genere di cose spettanti a qualunque traffico, rispetto però a molti particolari, e determinati generi di esso, se non può dirsi estraneo, è certamente indifferente. (21)

Quindi è, che per obbligare per simili Contratti pecuniarj il Preponente, o Accomandante di un Negozio di merci, si ricerca o un espresso mandato del medesimo Preponente, o sia Accomandante; o il concorso dei requisiti prescritti dal celebre Giureconsulto *Alessandro*

nel suo *cons.* 44 *lib.* 2.; o finalmente la prova dell evidente versione in utilità del Negozio. (22)

I Requisiti dell' *Alessandro* sono i seguenti. I. Che l' Institore manifestamente dichiari di prendere il denaro a mutuo, a cambio, o con altro titolo per l' amministrazione, e utilità del Negozio. II. Che veramente il denaro preso dall' Institore fosse opportuno in quel tempo pel governo, e utilità del Negozio medesimo. III Che il Mutuante, o altro datore del denaro, sapesse esservi pel Negozio una tale necessità. IV. Che fosse a notizia del medesimo dator del denaro, che la persona che lo ricevè, fosse proposta al Negozio, onde possa dirsi di avere avuto l' animo, che il Negozio restasse a lui obbligato. V Che la somministrazione del denaro non ecceda il bisogno del Negozio, giacchè per l' eccesso non averebbe il Mutuante azione contro di esso. VI. Che il denaro sia stato dato in un luogo, in cui possa adempirsi la causa, per cui ne fu fatta la somministrazione. (23)

I Requisiti poi dell' Azione *De in rem verso*, cioè della versione del denaro in utilità del Negozio, o Taberna, sono

gli appresso I. La prova della identifica material versione del denaro a comodo, e vantaggio del Negozio, contro del quale vien proposta l' Azione suddetta. II. La prova parimente di una perseverante locupletazione dello stesso Negozio, contro di cui fu proposta l' azione con iattura, e pregiudizio dell' Attore. (24)

Occorre molte volte disputare, se il denaro preso dall' Institore sia stato da esso preso per interesse proprio, oppure per interesse del Negozio, o Taberna, che vien da lui amministrata; In questa controversia, se apparisca essere state le somme prese ad interesse notate su i libri del Negozio, deve credersi, che il contratto della somministrazione del denaro spetti al medesimo Negozio, o Taberna; Se poi apparisca non essere state notate su i libri della Ragione mercantile, allora deve reputarsi spettare all' Institore in proprio, e non al Negozio, o Taberna, contro la quale veruna azione potrebbe sperimentarsi dal Creditore, secondo quella giudiziosa decisione del Bartolo *in Leg. Si Patronus sub n.* 5. *Cod. commun. utriusq. iudic.*, il quale per giudicare rettamente, se l' Institore avesse contrattato per se, o per la Ragione,

si fece mostrare i libri del Negozio, e mancando in essi la descrizione del Contratto seguito, rispose che esso alla Ragione non apparteneva. (25)

Ma qualora il Contratto spetti veramente al Negozio, o Taberna, perchè incluso nel mandato concesso all' Institore, o Complimentario, e da questi stipulato ad intuito, e contemplazione dell' *Institoria*, in tal caso compete indubitatamente al Creditore l'azione *Institoria* contro il Preponente, o Accomandante, benchè abbia contrattato con la persona dell'Institore, o Complimentario, secondo il Testo nella *Leg Sed & si* 7. §. 1. *ff. de instit. act.*

Ma pel congruo esercizio di questa Azione Institoria deve restar concludentemente dimostrato il copulativo concorso dei seguenti Requisiti. I. Che il contratto sia stato celebrato nella contemplazione dell' *Institoria*. II Che un tal Contratto sia in qualche forma incluso nel Mandato dal Preponente concesso al suo Institore (26)

Quanto al primo requisito, ella è regola di ragione, che deve credersi celebrato il contratto ad intuito, e contemplazione dell' *Institoria*, ogniqualvolta leg-

gasi espresso in esso il nome della medesima, o che almeno dalla soggetta materia, o dalle circostanze del fatto argumentar si possa, che in nome dell' *Institoria* sia stato contrattato. (27)

Quanto poi al secondo requisito, cioè quanto all' inclusione del contratto nel mandato concesso all' Institore, o Complimentario, fa d' uopo l' avvertire, che l' inclusione d' un qualche contratto in simili mandati, o può essere espressamente dichiarata, o può restarvi tacitamente, ed intrinsecanente compresa.

Intorno a ciò, che è espresso, non può cadere alcun dubbio; Onde tutte le questioni si riducono soltanto alla determinazione della tacita, ed intrinseca comprensione.

Tacitamente, e intrinsecamente può dirsi inclusa la facoltà di contrattare nel Mandato, quando i contratti sono proprj, e connaturali al genere del traffico, a cui fu deputato l' Institore: E in ordine a questi Contratti non è tenuto il Contraente a investigar l' estensione del mandato dell' Institore, o Complimentario, ma il Preponente per tali contratti resta sempre efficacemente obbligato, qualora non abbia prima resa pubblica,

e nota una qualche speciale proibizione, che limiti, o ristringa la facoltà del Complimentario connaturale al genere del traffico, a cui lo propose. (28) Altrimente i Terzi contrattando con l' Institore, o Complimentario a forma della natura, e qualità della negoziazione, a cui lo vedono destinato, rimarrebbero sotto la buona fede ingannati, e delusi. (29)

Perciò secondo il comune sentimento dei nostri Tribunali, e la disposizione delle nostre Leggi, i Preponenti, o Accomandanti delle accomandite descritte nei libri del pubblico Registro, per mezzo del quale si fanno note, e palesi le precise facoltà dell' Accomandatario, o Complimentario, non rimangono giammai obbligati pel suo operato, oltre i limiti della intrapresa negoziazione, e oltre le facoltà al medesimo concesse nella Scritta di Accomandita, come più volte si è detto, e tornerà in acconcio di replicare. (30)

Dovendosi ancora avvertire, che in ordine a tali Accomandite, che siano registrate, e non amministrate dagli Accomandanti, ma dal solo Complimentario, gli Accomandanti medesimi non restano obbligati verso i terzi Contraen-

ti oltre le somme, che hanno poste nell' accomandita, conforme già si è accennato, e più estesamente diremo in appresso, allorchè si parlerà del Registro delle Accomandite, e dei casi, nei quali gli Accomandanti sono tenuti verso i Terzi oltre le forze dei loro capitali (31)

---

(1) *Leg. Sed & si quis meam* 7. §. *Parvi ff. de instit. act. & Leg. seq. ff. eod.* Si veda il *Motivo dell' Avv. Giovanni Mcoli* nella *Causa Creditori Calzabigi* intitolato *Liburnen. Pecuniaria* 26. *Agosto* 1740. §. *Nè si contenne*.

(2) *Casareg. de commerc. disc.* 29. *n.* 38. *Zanch. de societ. par.* 1. *cap.* 9. *n.* 41. & 42. *Rot. Roman. in Nuperrim. dec.* 275. *n.* 12 *tom.* 1.

(3) *Fachin. cons.* 38. *n.* 1. *lib.* 1. *Zanch. eod. tract. par.* 2. *cap.* 11. *n.* 57. & 58.

(4) La *Ruota* nostra *cor. Urceol. dec.* 47. *n.* 15 Non è tenuto però l' Accomandatario a render ragione della consunzione, o diminuzione dei capitali originata dalle eventuali contingenze mercantili. *Florentina Societatis* 7. *Settembr.* 1745. *Art.* 17. §. *E questa presunzione av. l' Aud. Marco Filippo Bonsi*. Quando nel registro dell' accomandita il Complimentario ha confessato di aver ricevuti dagl' Accomandanti i corpi nelle somme da essi respettivamente promesse, questa confessione constituisce una sufficiente prova a favore dei Promittenti, *Ansald. de commerc. disc.* 25. *n.* 34. & *seqq. Rot. nostr. in Thes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 39. *n.* 24. L' Accomandatario, il quale acconsentì, che dalla Ragione venissero separati, ed eccettuati alcuni effetti di qual-

che Accomandante, non può impugnare una tal separazione, nè pel suo credito di denari somministrati all' accomandita può esercitare diritto alcuno, nè alcuna azione ipotecaria sopra i beni con suo consenso separati. Il che non procede rispetto ai Terzi, che ignoravano la detta separazione, ed anche rispetto agli altri Accomandanti ignari essi pure della seguita separazione, e restrizione di capitali. *Romana Cambiorum* 15. *Maii* 1705. *cor. Muto* presso il *Conti dec.* 113. §. 3. *n.* 7. *e seqq.*

(5) Pienamente la *Florentina Accomandita av. l' Aud. Carlo Bizzarrini nel Tesoro Ombros. tom.* 1. *num.* 3. *e la Volaterrana prætensæ Accomanditæ Regularis*, & *Indefinitæ del dì* 21. *Agosto* 1793. §. *La seconda*. Si veda il *Cap.* 3. di questo Opuscolo.

(6) *Zanch. de societ. par.* 1. *cap.* 9. *n.* 60. *Rot. Roman. in nuperrim. dec.* 67. *n.* 3. & *seqq. tom.* 6.

(7) *Ansald. de commerc. disc.* 29. *n.* 22. *Casareg. eod. tract. disc.* 29. *n.* 24.

(8) *Zanch.* nel luogo citato *n.* 63. *Rot. Roman. in Nuperrim. dec.* 275. *num.* 14. *tom.* 1.

(9) *Ansald. de Commerc. disc.* 98. *n.* 64. *Zanch. loc. cit. n.* 71. & 72. *Rot. Rom. in rec. dec.* 554. *n.* 8 & *dec.* 640. *n.* 8. *part.* 1. & *in Nuperr. dec.* 275. *n.* 6. *tom.* 1. la Ruota nostra *av. l'Urceolo dec.* 47. *n.* 5. & *seqq.* L' Accomandatario, o Complimentario, come padrone del Negozio, soggiace al pericolo delle somme state ad esso confidate, *Zanch. ibid. num.* 58. & 59. *Rota Roman. dec.* 116. *n.* 21. *tom.* 5. *part.* 1. *in Nuperrim.* V. la precedente *Not.* 4.

(10) *Florentina prætensæ Tributoriæ Actionis* 22. *Febr.* 1796. §. 29. *av. l' Aud. Giovanni Bargigli Sarchi*. L' Accomandatario della prima, e seconda Ragione, che acquistò le merci della Ragione prima, non ha l' arbitrio assoluto di dimettere col prezzo di dette merci quei Creditori, che più gli

aggrada, e che si affacciano i primi, quando ben sapeva non meno la quantità, e il valore delle merci rimaste nel primo Negozio, che il numero dei debiti di esso, e la somma, a cui questi ascendevano; ma è tenuto a dimettere i Creditori non a capriccio, bensì coll' ordine di ragione, *Rota nostr. in Thesaur. Ombros. dec.* 39. *n.* 16. *tom.* 2. Ed ammettendo ancora un tale arbitrio, questo non sarebbe bastante ad impedire la compensazione nei casi, che questa s' induce *ipso iure*, non potendo mai quel prezzo già consunto in forza della compensazione impiegarsi nel pagamento di altri Creditori. *num.* 19. *&* *seq.*

(11) *Casareg.* de *commerc. disc.* 18. *n.* 4. *&* 19. *Zanch. de societat. part.* 1. *cap.* 9 *n.* 56. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 1. *de:.* 11. *n.* 50. *&* *seqq.* la detta *Florentina prætensæ Tributoriæ Actionis* nel luogo *cit.*

(12) La stessa *Decis.* §. 24. *e per tot.*, ove che l' Accomandatario non può obbligare i corpi del Negozio pel trattamento della sua nuora, nè questa può concorrere cogli altri Creditori della Taberna; ma deve concorrere *in contributo* cogli altri Creditori tutti sopra il solo patrimonio del Promittente.

(13) Ved. il Cap. *VIII* e *IX.* di questo Opuscolo.

(14) *Ansald.* de *commerc. disc.* 46. *n.* 11. *&* 28 *Casareg. eod. tract. disc.* 39. *n* 10. *Mass. ad Chartar. observ.* 74. *n.* 41. *&* *seqq. Florentina Pecuniaria* 12. *Maii* 1773. §. *Plura av. l' Aud. Francesco Rossi.*

(15) *Florentina Accomanditæ* 9. *Iun.* 1751. §. 50 *cor. Aud. Hieronymo Finetti*, *Pisana præt. Actionis Institoriæ* 18. *Sept.* 1761. §. 43. *&* 49. *av. i Tre di Ruota*, e la citata *Florentina Pecuniaria av. Rossi* §. *Quæ omnia.*

(16) La stessa *dec. av. Rossi* §. *Nec obicem e seqq.* ove trattasi di mandato a prender denari per pagar le sete nel mese di Giugno secondo lo stile dei Setaiuoli di Firenze.

(17) *Florentina Pecuniaria* 28. *Sept.* 1797. *per tot. av. l' Aud. Ubaldo Maggi Relat.*

(18) *Golin. de procurat. part.* 2. *cap.* 5. *num.* 28 *Salgad. labyrint. credit. part.* 4. *cap* 3. *n.* 4. & 9. la citata *Florentina Pecuniaria cor. Rossi* §. *Praeterea ex quo & seq.*

(19) *Romana Cambiorum* 15. *Maii* 1705. *coram Muto* impressa fra le *Decis. dell' Audit. Conti decis.* 113. §. 3. *num.* 10. *in. fin.*

(20) *Turr. de Camb. disput.* 3. *qu.* 7. *n.* 22. *Rocc. de societat. notab.* 7. *n.* 27. & 34. *post tom.* 1. *Respons. Rocc. disput. iur. selell. cap.* 101. *num.* 14. & 15. *Giurb. dec.* 87. *n.* 13. *Rot. Rom. in nuperr. dec.* 37. *tom.* 3. *n.* 5. *la Ruota nostra cor. De Comitib. dec.* 111. *n.* 15. Si veda il *Voto di scissura dell' Avv. Antonino Ganucci* nella *Florentina Pecuniaria seu Actionis Institoriae, & de in re verso del dì* 28. *Aprile* 1777. §. 55.

(21) Il medesimo *Voto* §. 54. e la *dec.* 111 *num.* 15. *av. l' Aud. Conti*, e la *Pisana praet. Actionis Institoriae* 18. *Sept.* 1761. *art.* 1. §. 49. *av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini*.

(22) *Text. in Leg.* 1. *Cod. de Instit. act. Zanch. de societ. part.*2. *cap.* 10. *n.* 119. & *seqq. d. Pisana praet. Actionis Institoriae av. Bizzarrini* nel luogo cit.

(23) *Ansald. de commerc. disc.* 45. *num.* 21. *disc.* 46. *n.* 34. & *disc.* 87. *n.* 16. *Zanch. de societ. d. cap.* 10. *n.* 112. & *seqq.* il quale avverte, che non sei, ma cinque sono veramente i requisiti immaginati dall' *Alessandro*, riuniti in un solo il terzo, e il quarto di essi. Vedasi la *Rota Rom. cor. Falconer. de societ. dec.* 1. *n.* 5. & *in nuperr. dec.* 72. *n.* 11.

tom. 1. *in Ariminen. Prælationis super reservatis* 20. *Iun.* 1738. §. *fin. cor. Vicecomite*, ove specialmente si parla del quinto requisito; *& in Civitatis Vetulæ Concursus* 27. *Iun.* 1785. §. 7 *cor. Strasoldo*, ove si tratta del quarto requisito. Vedasi la *Ruota* nostra nella citata *Pisana præt. Action. Institoriæ av. Bizzarrini* §. 47. ove dice, che l' *Alessandro* stabilì in numero di cinque i Requisiti del Contrratto di mutuo, o cambio obbligatorio del Preponente, costituendo il primo nell' espressa dichiarazione dell' Institore di prendere il denaro per la necessità del traffico; Il secondo nella verificazione di detta necessità; Il terzo nella scienza di ciò nel Mutuante; Il quarto nella somministrazione del denaro in tutto equivalente alla necessità; ed il quinto nella condizione, che il denaro sia dato nel luogo, ove si può supplire alla detta necessità. Si veda la mia Operetta intitolata „ *Celebriores Doctorum Theoricæ* „ alla *Theorica Alexandri cons.* 44. *n.* 6. *lib.* 2.

(24) *Florentina Pecuniaria* 12. *Maii* 1773. §. *Quoniam huiusmodi & seq. av. l' Aud. Francesco Rossi*, *Florentina Pecuniaria* 28. *Aprilis* 1777. §. *Sì perchè pag.* 25. *av. gli Aud. Agnini*, e *Ricci*, e il *Voto di scissura dell' Avv. Antonino Ganucci art.* 2. Si veda la *Florentina præt. Crediti* 7. *Augusti* 1778. *av. l' Aud. Giuseppe Bizzarrini*.

(25) *Felic. de societ. cap.* 3. *sub n.* 26. *Ansald. de commerc. disc.* 46. *n.* 23. *&* 24. *Gratian. dec. March.* 178 *in addit. n.* 5. *Florent. Pecuniaria* 12. *Maii* 1773 §. *Ulterius av. l' Audit. Francesco Rossi*. Colui che diede il denaro al Complimentario contemplando la di lui sola persona per esser suo debitore, non può agere per la repetizione contro il Negozio, o Accomandita sul fondamento della versione del medesimo denaro in estinzione del debito, che il Complimentario aveva collo stesso Negozio, o Accoman-

dita; massimamente quando al tempo della dazione del denaro l' Accomandita era di già estinta, e il datore del denaro poteva sapere l' estinzione, *Florentina Pecuniaria* 28. *April.* 1777. *per tot. av. Agnini, e Ricci* confermata in terza Istanza dalla *Ruota*.

(26) Come inerendo al disposto dei Testi nella *Leg. Cuicumque* §. *Non tamen ff. de instit. act. Leg. Sed & si pupillus* §. *Condictio*, *Leg.* 19. §. *Si Servus ff. eod.* fermano *De Hev. de commerc. terrestr. lib.* 1. *cap.* 3. *n.* 27. *Casareg. de Commerc. disc.* 145. *n.* 37. *Mans. consult.* 197. *n.* 2. & 3. *la Ruota di Genova dec.* 174. *n.* 5. *& seqq.* Della natura, e dei Requisiti dell' Azione *Institoria*; e quando l' Institore si possa dire aver contrattato piuttosto in nome proprio, che in nome del Preponente; e quando il Terzo, che somministrò il denaro, possa agere, o nò, contro il Preponente, o sia padrone del Negozio; si veda la *Liburnen. Pecuniaria* . . . . 1670. §. *Quia quod av. l' Aud. Cosimo Farsetti*, *la Decis. degli Aud. Agnini*, *e Ricci*, nella *Florent. Pecuniaria* 28. *Aprile* 1777. e il *Voto di Scissura dell' Avv. Ganucci*. Si veda ancora la *Florentina Actionis Institoriæ* 5. *Ottobre* 1751. *art.* 1. *av. il Canc Ant. Maria Montordi Relat.*, e la *d. Pisana prætensæ Actionis Institoriæ* 18. *Settembre* 1761. *Artic.* 1. ove al §. 34. si dice, che a tre specie possono ridursi i Contratti obbligatorj del Preponente; o a contratti fatti in nome di lui sopra generi della sfera del traffico; o a quelli fatti colla stessa contemplazione sopra generi indifferenti col preciso bisogno del traffico; o finalmente a quelli fatti sopra generi estranei colla precisa utilità dell' istesso traffico. Fuori di questi Contratti il Preponente non resta obbligato qualora l' Institore ecceda i limiti del traffico comessogli, benchè abbia la facoltà di valersi della *Firma* del Preponente. *Ibid. artic.* 3. §. 75. e 80.

(27) *Casareg. de commerc. disc. 39. in addit. n. 13. & seqq. Palm. sen. cons 47. n. 41. Rot. post Merlin. de pignor. dec. 99. n. 26. & seqq. la Ruota nostra cor. Urceol. dec. 1. num. 24. coram De Comitib. dec. 113. §. 5. num. 25.*

(28) *Rocc. disput. 102. num. 13. & 18. Rot. Rom. cor. Falconer. tit de Societ. dec. 1. num. 6. & per tot. la Ruota di Genova dec. 14. num 44. 45. e 115.*

(29) La citata *Pisana prat. Actionis Institoriæ av. l' Aud. Bizzarrini Art. 1. §. 43.*

L' Accomandatario, o Complimentario si presume, che abbia la facoltà di obbligare gl' Interessati in tutte quelle cose, che concernono l' utilità del Negozio, benchè non abbia sopra di ciò un espresso mandato, *Bonfin. decis. Florent. 22. num. 5.*

(30) *Florent. Accomandita 10. Iunii 1667. av. l' Aud. Emilio Luci pag. 9. Florent. Pecuniaria 12. Maii 1773. §. Praterea av. l' Aud. Rossi*, e la *Florent. Pecuniaria 28 Sept. 1797. §. Ne valeva av. l' Aud. Ubaldo Maggi*, ove che gli Accomandanti garantiti dai patti stipulati nella Scritta di Accomandita, e resi noti col registro di essa, non possono essere obbligati per quello, che il Complimentario abbia agito, ed abbia scritto nei Libri del Negozio fuori dei limiti delle stipulate convenzioni.

(31) Vedi il *Cap. VII.* e *Cap. X.* di questo Opuscolo.

CAPITOLO VII.

Dell' Erezione dell' Accomandita.

IL Contratto di Accomandita, a somiglianza del Contratto di Società, non

F

ricerca necessariamente per la sua sussistenza, e validità, la scrittura, ma richiede soltanto il consenso dei Contraenti risultante dalla collazione dei capitali (1) Sogliono per altro le Accomandite instituirsi per mezzo o di Scritta privata, o di pubblico Istrumento, nel quale si esprime, e dichiara il luogo, dove si vuole erigere l'accomandita, il tempo del suo cominciamento, e della sua durata; le somme, o capitale da impiegarsi nella medesima; il nome dell'Institore, o Accomandatario, che dee amministrarla; il nome degl'Interessati, o Accomandanti; le loro respettive incumbenze; i negozii, o traffici da intraprendersi; e finalmente i patti, e le condizioni, colle quali dee regolarsi l' Accomandita, e divider si debbono gli utili, e gli scapiti. (2)

Quando nella Scritta di Accomandita è stato convenuto, che la medesima debba esser sottoscritta da tutti gl'Interessati di loro propria mano, questa convenzione, o patto sembra chiaramente dimostrare l'imperfezione del Contratto fino a tanto, che non siegue la sottoscrizione di tutti i Contraenti; e la sottoscrizione in tal modo convenuta sembra esser di forma non *accidentale*, ma *sostanziale* del

Contratto, perchè dimostra il deliberato consenso dei Contraenti di sospendere, e differire la perfezione del medesimo Contratto fino al tempo, che resti da tutti sottoscritto. (3) Niente ostando, che alcuni Interessati, o Accomandanti si siano sottoscritti, perchè intanto s' intende, che abbiano sottoscritto, in quanto che si sottoscrivessero ancora tutti gli altri Accomandanti, presumendosi sempre il consenso di uno dei Contraenti, prestato sotto la condizione, se gli altri ancora lo presteranno nello stesso modo. (4)

Più esser possono nel tempo stesso come abbiamo altra volta notato, o gli Accomandanti, o gli Accomandatarj; se più siano gli Accomandanti, s' intende, che questi abbiano stipulato due contratti, l' uno di Società fra loro medesimi, giacchè si considerano per socj, quando trattasi dell' interesse del Negozio; l'altro di accomandita coll' Institore, o Accomandatario. (5) Se più poi siano gli Accomandatarj, questi sono veri Socij fra se stessi, e partecipi relativamente agli Accomandanti. (6) E per costituire questa respettiva partecipazione niente importa, che il Negozio sia già incominciato, oppure sia da incominciare; niente parimente im-

porta, che esso sia unico, o moltiplice, ma unicamente si considera, e si attende presso di chi risegga la sostanza, o *ius* formale del Negozio medesimo (7) Poichè se la sostanza, o *ius* formale del Negozio risiederà presso gli Accomandanti, questi saranno i padroni di esso, e l'Accomandatario sarà un semplice Amministratore, o Institore, e l'Accomandita in questo caso sarà *propria*, e *regolare;* all'incontro sarà l'Accomandatario padrone, e libero disponente dell'accomandita, e questa dovrà dirsi *impropria*, e *irregolare*, se la sostanza, e *ius* formale del Negozio risiederà presso l'Accomandatario, o Complimentario, secondo la distinzione, che abbiamo premessa nel *Cap. III.*

L'Accomandita può consistere non tanto in denaro contante, quanto in mercanzie consegnate in luogo di denaro, e questo e l'uso, e consuetudine quasi universale, e la ragione stessa avvalora un tal uso, essendo il medesimo per li Negozj instituiti in mercanzie il dare il denaro per comprarle, o il mettervele fin da principio per una giusta stima. (8) Che anzi possono darsi dall' Accomandante in conto di Corpi, o capitali le mercan-

zie, e masserizie della Bottega, ed anche l'Entratura di essa pel prezzo convenuto nella Scritta d'accomandita. (9)

Non può per altro l'Accomandante porre nel Negozio in conto di capitali qualche Credito che egli abbia, o contro gli altri Accomandanti, o contro l'Accomandatario, essendo indispensabilmente obbligato a porre nel Negozio effettivamente la sua rata di Capitali o in denaro contante, o in altra roba; E la ragione si è, perchè la collazione effettiva del capitale è la prima base, e fondamento del Contratto di Società, e specialmente dell' Accomandita, ne può mai il capitale restar supplito per un modo indiretto, ed equivalente. (10)

Non può nemmeno l'Accomandante pretender di volere assicurare il suo capitale insieme coi frutti, giacchè sarebbe lo stesso, che voler contrarre una specie di società *a capo salvo*, rigettata, e proscritta da qualunque Legge. (11)

Non può inoltre l'Accomandante levare o direttamente, o indirettamente i suoi capitali, prima che sia terminata l'accomandita, altrimenti si attenterebbe alla pubblica fede mercantile, e si ingannerebbero, e froderebbero i Creditori, che

hanno contrattato in vista dei capitali stati messi dagli Accomandanti.(12) Quindi è, che l' Accomandante, benchè impostato Creditore per conto di corpi, non può però esigere questo suo credito, finchè non resti disdetta, e terminata la Ragione; onde ne siegue, che un tal credito come inesigibile, e *in diem*, non possa compensarsi con un di lui debito puro, ed esigibile a piacimento della stessa Ragione. (13)

Chiunque in fatti pone nell' Accomandita una certa somma per suo capitale non può sicuramente dirsi creditore di essa avanti che siegua lo scioglimento della società, e il saldo dei conti. Poichè ò può esservi nella società un lucro; o può esservi ne lucro, ne danno; o può esservi danno, e scapito, nel qual ultimo caso il capitale o si perde intieramente, o proporzionatamente si diminuisce, e in conseguenza il credito del capitalista ò può svanire affatto, o notabilmente scemare. (14)

---

(1) *Dec. cons.* 340. *num.* 2. *&* 3. *Curt. Iun. cons.* 348. *num.* 12. 22. *&* 31. *lib.* 3. *Zanch. de Societ. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 112. *Thesaur. decis. Pedemont.* 197. *num.* 7. *& seq. Rot. Rom. cor. Manzaned. dec.* 213. *num.* 4. *& per tot.* nella quale si argomenta l' erezione dell' Accomandita dal precedente trattato di

erigerla, dall'annotazione nei pubblici Libri, e dalla confessione delle Parti.

(2) Vedasi il *Negoziante di Gio. Domenico Peri Genovese part.* 1. *cap.* 13 ove riporta la Formula dell'Istrumento della Compagnia di Negozio da variarsi secondo le convenzioni degl'Interessati.

Non è assolutamente necessario che nella Scritta di Accomandita si spieghi la quantità del Capitale che si espone al traffico, perchè essendo noto ai Contraenti non occorre che se ne faccia una espressa individuazione; e qualora si voglia creder necessaria questa espressa individuazione, può essa restar supplita dai Bilanci, i quali fanno la prova certa del Capitale posto nell'Accomandita, *Volaterranea prat. Accomanditæ Regularis*, & *Indefinitæ* 21. *Aug.* 1793 §. *In primo luogo*, *e seq. av. l'Aud. Brichieri Colombi Rel.*

Nelle Accomandite se debba attendersi lo Statuto del Luogo del celebrato Contratto, o lo Statuto del luogo, dove eriger si deve, ed esercitarsi il traffico, si veda la *Florent. Accomanditæ av.* l'*Aud. Carlo Bizzarrini nel Tesoro Ombros. tom.* 1. *dec.* 15. *num.* 114. *e seqq.* ove si fanno molte distinzioni.

(3) *Anchar. cons.* 332. *num.* 2. *Bonden. Collect. legal.* 5. *num.* 63. & *seq. vol.* 2. *Rot. Rom. cor. Otthob. dec* 40. *num.* 8. *la cit. Flor. Accomanditæ av. Bizzarrini num.* 179. *e seqq.*

(4) *Bonden. dict. Collect.* 5. *num.* 87. & 88 *Rot. decis.* 9. *num.* 46. *cor. Arguell.* la citata *Florent. Accomanditæ cor. Bizzarrini num.* 183.

(5) *Casarg. de Commerc. disc.* 29. *num.* 19. *Zanch. de Societ. loc. cit. num.* 36.

Fra l'Accomandante, e l'Accomandatario non s'intende contratta Società, se questa non risulti dalla divisione degli utili fra loro, o da altri riscon-

tri; Si veda la *Decis.* 25. *num.* 35. *seqq. tom.* 12. *del Tes. Ombros.* nella quale si dice, in quali casi s' intende contratta la Società fra l' Accomandante, e l' Accomandatario.

(6) *Casareg. ibid. num.* 38. *Zanch. ibid. num.* 41. *& seq. Rot. in Nuperrim. decis.* 275. *num.* 12. *tom.* 1.

(7) *Casareg. Zanch. & Rot. in Nuperrim.* nè luoghi *cit.*

(8) *Zanch. loc. cit. num.* 43 *&* 44. *Armenzan. decis. Ian.* 36 *num.* 5.

(9) La *Ruota* nostra nella *Florent. Divisionis Utilium* 23. *Sept.* 1752. *av. l' Aud. Marco Filippo Bonfini nel Tes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 46. *num.* 6. *& seqq.*

(10) *Petr. de Ubald. de duob. Fratrib. part.* 5. *num.* 35. *Zanch. de Societ. loc. cit. num* 55. Ved. *il Cap. V. Not.* 7. di questo Opuscolo.

(11) *Zanch. loc. cit. num.* 122. *la Ruota Rom. in Fulginaten. Pecuniaria* 9. *Febr.* 1759. §. 5. *cor. Paracciano.*

(12) *Guttierez. de Compens. lib.* 1. *quæst.* 30. *num.* 36. *Ansald. de Commerc. disc.* 70. *num,* 3. *la Florent. Accomanditæ cor. Bonfini* nel *Tes. Ombros. tom.* 2. *dec.* 39. *num.* 10. *&* 11.

(13) La med. *Florent. Accomanditæ cor. Bonfini num.* 7. *& seqq.* nella quale si stabilisce, che il debito che ha l' Accomandante in conto di Capitali colla seconda Ragione formata cogli assegnamenti della prima può restar compensato col credito Cambiario che lo stesso Accomandante aveva colla prima Ragione.

(14) *Ansald. de Commerc. disc.* 38. *num.* 5. ove dice, che nel primo caso che alla fine della Società vi sia lucro, questo si comunica ai Socj; nel secondo caso che non vi sia ne lucro, ne danno, ognuno dè Socj riprende il suo capitale, e il Socio che pose l' opera, la perde; nel terzo caso poi che

vi sia danno e scapito, i Socj che posero il capitale o ne soffrono la perdita intiera, o la proporzionata diminuzione, e il Socio che pose l' opera, ne perde il frutto. *Cavall. Commun. quaest.* 297. *num.* 3. & 4 *Chartar. decis. Ianuen.* 74. *num.* 22. & *seq. Giurb. decis.* 15. *num.* 4. *in fin.*

CAPITOLO VIII.

Del Registro della Accomandita.

E' Molto disputabile, se i patti, e convenzioni segrete fissate dagl' Interessati nell' erezione d' un Negozio mercantile debbano manifestarsi ai Terzi contraenti. Alcuni hanno opinato, che ciò non sia necessario, stando a carico dei Terzi, che vogliono fidare ad un Negozio, l' investigare diligentemente i patti convenuti nell' erezione di esso, e le facoltà del suo Amministratore. (1) Altri all' incontro hanno creduto, che una tale investigazione non sia necessaria, perchè chiunque contratta coll' Istitore, o Complimentario reputato pubblicamente per tale, non dee restar defraudato, se eccede i limiti delle sue facoltà; ma ogni danno deve soffrirsi dagl' Interessati, che lo hanno e-

letto per Uomo diligente, ed onesto. (2) Altri poi hanno conciliate queste due discordanti opinioni col distinguere, che o si tratta di patti, e convenzioni segrete stabilite fin da principio fra gl' Interessati nell'erezione di un nuovo Negozio, e queste non è necessario, che si palesino al pubblico, ed ancorchè non siano palesate, pregiudicano ai Terzi, ai quali in questo caso incombe il farne diligente ricerca, ed investigare le facoltà dell' Amministratore, o Complimentario, col quale intendono di contrattare; o si tratta di convenzioni segrete, che si fanno fra gl' Interessati dopo essere stato precedentemente eretto il Negozio, e dopo aver data la facoltà libera al Complimentario, che con tali nuove convenzioni se gli vuole ristringere, e in questo caso, se non sono notificate ai Terzi, non possono affliggerli, e non hanno questi alcun obbligo di usar diligenza per saperle, e la colpa del Complimentario, che contratta fuori dei limiti di tali convenzioni, nuoce solamente agl'Interessati, che lo proposero all' amministrazione del Negozio. (3)

A scanso dunque di questa, ed altre somiglianti controversie, e perchè tutti quel-

li, che vogliono contrattare col Negozio, o Taberna nuovamente eretta sappiano precisamente le convenzioni, e gli stabilimenti, della medesima per potersi regolare nelle loro contrattazioni, è stato immaginato dai Legislatori, e dai Giureconsulti il salutare rimedio, o sia formalità di esporre, e notificare al pubblico i capitoli, i patti, e le convenzioni fissate fra i Preponenti, o Accomandanti, e i loro Institori, o Accomandatarj, affinchè sia salva la buona fede, e la libertà del commercio, e nessuno dei terzi possa restare ingannato nel far contratti col Negozio, o Accomandita nuovamente eretta.

Questa commendabile cautela, e formalità praticavasi ancora dai Romani rispetto agl'Institori deputati alle loro *Taberne*, o *Mense Nummularie*, nelle quali veniva pubblicamente manifestata in Tavole scritte non in lettere Greche, le quali erano in quel tempo solamente note ai più dotti, ma con linguaggio latino, che ad ogni genere di persone era comune, la precisa volontà dei Padroni, e Preponenti, e i limiti delle facoltà accordate ai loro servi proposti all' amministrazione, o Institoria delle Taberne. Senza queste tavole, o insegne esposte alla pubbli-

ca veduta del popolo, che contenevano le cose commesse all'amministrazione degl'Institori, intendevasi dato loro un mandato libero, e assoluto dai Padroni, e Preponenti, in forza del quale restavano essi obbligati verso quelli, che avevano in qualunque modo contrattato coll'Institore. Lo che procedeva ancora, quando le Tabelle contenenti i patti, e le condizioni dell'Institoria o pel corso del tempo, o per le pioggie, o per altro accidente fossero diventate corrose, o annerite nelle lettere senza potersi più rilevare il loro contenuto; e molto più se fossero state da alcuno rimosse dalla Bottega, o Taberna; mentre in questo, ed altri somiglianti casi restava il Padrone, o preponente obbligato per tutte le contrattazioni stipulate dal servo Institore, benchè contrarie, e ripugnanti alle leggi, e patti già notificati, e pubblicati; e ciò non per altra ragione, se non perchè il Preponente era in obbligo di rinnovare la Tabella o rimossa, o deturpata, o annerita per non dar luogo all'altrui errore, ed inganno. (4)

Così fu santamente provveduto alla pubblica fede mercantile dal Giureconsulto *Ulpiano* sommo amatore, e promotore

della medesima, come può leggersi nel Testo in *Leg. sed & si pupillus* 11. §. *præscriptum ff de Instit. Act.*

Su questa testual disposizione del Diritto Comune è modellato anche l'Editto di Roma pubblicato dal Cardinal Barberini *nè* 30. *Giugno* 1626., comandando esso pure, che si registrino, e si rendano note le Accomandite nell'Archivio, che *Urbano* si chiama. (5)

Parimente lo stesso prescrive il nostro *Statuto di Mercanzia* alla *Rub.* 10. *del Lib. II.*, ove vuole, che ogni Accomandita si registri al Libro delle Accomandite della Corte di Mercanzia, il quale conservavasi nel Magistrato Supremo. (6) ed in oggi nel Tribunale Esecutivo, e di Commercio, colla seguente formalità indicata da detto Statuto *al* §. *E non ostante*, cioè „ ivi „ *col mettere a principio il nome di chi dà in Accomandita, dipoi a chi la da: la somma che dà, o si deve esercitare: e che in che cose: sotto qual nome si debba cantare, nel quale non si debba comprendere chi la dà: quanto debba durare, e qualunque altri patti, di che saranno insieme convenuti; potendosi per brevità di tali patti riferire alla Scritta o*

Istrumento pubblico , o privato , che averanno perciò fatto; purchè se vi sarà patti di continuazione, non si disdicendo, o di poterla finire, o troncare avanti il tempo apposto nella descrizione, di che sopra, tali patti vengano specificati in tal descrizione „

E' necessario ancora per far rettamente il Registro, che comparisca l'Accomandatario a far la confessione con giuramento di aver ricevuto i corpi dagli Accomandanti, ovvero un suo Procuratore a tale effetto specialmente constituito; e non vi ha dubbio, che comparendo gli Accomandanti senza l'Accomandatario, non si potrebbe fare in alcun modo il detto Registro; E questo stile, e formalità di registrare le Accomandite è appoggiato tanto sulla consuetudine, quanto sulla disposizione della Legge del 1408., e dello Statuto del 1495., siccome ancora sullo Statuto vegliante di Mercanzia nella citata *Rub.* 10. *lib. II.* al §. „ ivi „ *E alla descrizione, di che di sopra, intervenghino chi dà, e chi riceve, e loro respettivi Procuratori, e si possino anche fare in vece , e nome quando il Mandato non vi sarà, o non sarà sufficiente, purchè ne siegua dipoi la ra-*

tificazione, o altrimenti apparisca, o apparirà, che così sia stata la volontà di tali Contraenti, e di tutto si debba far nota al detto Libro nel modo solito„

La celebre *Riforma* poi del 1713., che abbiamo riportata nel *Cap. II.* di questo nostro *Opuscolo*, prescrive il Registro delle Accomandite nella seguente maniera „ ivi „ *Rispetto alle Accomandite, delle quali parla detto Statuto della Mercanzia lib.* 2. *Rub.* 10. *debbonsi quelle tutte confessarsi, e registrare da chi le riceverà nel solito Libro delle Accomandite di detta Corte di Mercanzia nel termine di giorni* 30. *quanto alle Piazze d' Italia, e di giorni* 60. *fuori d' Italia dal dì, che sarà eretta la Compagnìa, e principiato il Negozio, e non seguendo per qualsisia causa tal Registro in detti respettivi termini di giorni* 30, *e di giorni* 60. *possa l' Accomandante supplire esso a detto registro da farsi servata forma colle solite spiegazioni nel termine d' altri giorni* 30. *e* 60., *come sopra, e correndo li suddetti respettivi termini, non s' intendino gli Accomandanti tenuti a favore dei Terzi coll' obbligo li-*

bero, ma detti termini passati, e non fatta detta confessione, e registro nè dall' Accomandatario, e nè dall' Accomandante, non godino questi il benefizio dell' Accomandite „

Questa Sovrana Legge, che impone l' obbligo di registrare tutte le Accomandite, delle quali parla lo Statuto di Mercanzia *lib.* 2. *rub.* 10. nel termine di giorni 30. quanto alle Piazze d' Italia, e di giorni 60. fuori d' Italia, dal dì che sarà eretta la Compagnìa, e principiato il Negozio, rende in oggi affatto inutili molte questioni forensi, che prima di detta Legge facevansi, fra le quali è degna d' essere rammentata quella, se l' omissione del registro inducesse negli Accomandanti l' obbligo libero a favore dei creditori terzi, quando gli Accomandanti si erano dichiarati nella Scritta di Accomandita di non voler esser tenuti, se non dentro le forze de' capitali immessi, e quando l' Accomandita doveva esercitarsi fuori della Toscana, coll' interesse ancora di Accomandanti forestieri. Una tal questione fu promossa, e decisa nella celebre Causa „ *Florentina Accomanditæ del di* 25. *Agosto* 1705. *avanti l' Auditore Carlo Bizzarrini Relat. Aud. Alessandro*

Belluzzi , *Giuseppe Frescobaldi Negoziante*, e *Antonio Quaratesi Negoziante*, con scissura parziale dell' *Aud. Zaccaria Seratti*; qual Decisione trovasi impressa nel *Tesoro Ombrosiano Tom.* 1. *decis* 15. e 16. L' Auditor *Bizzarrini* cogli altri Giudici riflettendo alla disposizione della riferita *Rub.* 10. *lib.* 2 degli Statuti di Mercanzia, che non dà il benefizio dell' Accomandita, se non purificate copulativamente due condizioni, una affermativa, come quella del registro, l' altra negativa, cioè della non amministrazione, fu di sentimento, che per trattarsi di Accomandita da esercitarsi fuori della Toscana, e per esservi tra gli Accomandanti dei forestieri, e per non potersi dir perfezionato il Contratto , stante l' essere stato fra gli Accomandanti fermato nella Scritta , che dovesse esservi un socio forestiero, che non la sottoscrisse, fu di sentimento doversi restituire *in integrum* gli Accomandanti dall'omissione del registro contro il danno che poteva a loro ridondarne. All' incontro l' Aud. *Seratti* nel suo *Voto di Scissura parziale*, dichiarò, che gli Accomandanti non avevano bisogno della restituzione *in integrum*, stantechè non dovevano esser te-

nuti coll' obbligo libero a favore dei Creditori, si perchè questi avevano prodotta la Scritta d' Accomandita, dove era il patto che gli Accomandanti non fossero tenuti che a misura del capitale immesso, e non in più, dalla qual produzione fatta dai medesimi Creditori per fondare la loro intenzione contro gl' Accomandanti, credè, che ne risultasse una espressa approvazione di detto patto; Si perchè essendo i Creditori esteri, ed essendo anche degli Esteri fra gli Accomandanti, fosse perciò un caso misto non compreso dallo Statuto, sopra la di cui interpetrazione anche fissò alcune proposizioni, che non sembrano certamente sussistenti, colle qnali pretese di inferire, che dall' omissione del Registro non venisse in conseguenza necessaria a favor dei Creditori l' obbligo libero degli Accomandanti

Contro l' omissione del Registro delle Accomandite, sebbene sia stato qualche volta accordato dai nostri Tribunali il rimedio della restituzione *in integrum* non che ai Pupilli, e Minori (7) ma anche ai Maggiori, come apparisce dalla citata *Florentina Accomanditæ av. l' Aud. Bizzarrini num.* 238. *e segg.* convien per altro che le cause per accordare un tal ri-

medio siano gravi, e sommamente giuste, giacchè il favor pubblico del Commercio prevaler deve al privato interesse, senza curare il danno non che dei Maggiori, ma neppure dei Minori, dei Pupilli, delle Donne, o di qualunque altra privilegiata persona. (8) In fatti nella menzionata *Florentina Accomanditæ av. l' Aud. Bizzarrini* concorrevano a favore degli Accomandanti i due requisiti necessarj per ottenere la Restituzione *in integrum* per la Clausula generale „ *Si qua mihi iusta Causa* „ ; Il primo, cioè, della lesione gravissima, per la quale potevano restar dannificati non solamente oltre il capitale immesso, ma anche in tutto il loro patrimonio ; la seconda della giusta causa consistente nella verisimile, e molto ragionevole crudeltà, che lo *Statuto* di *Mercanzia* non obbligasse al Registro sotto pena di perdere più del capitale, o perchè tal pena non vi si leggesse espressa; o perchè non contenesse limitazione ad effettuare il Registro; o perchè lo Statuto medesimo non derogasse al patto di non voler perdere più della somma accomandata ; o perchè non derogasse alla disposizione di Ragion comune favorevole agli Accomandanti; o perchè non com-

prendesse le Accomandite esercitate fuori di Stato; o finalmente perchè non abbracciasse il caso *misto* di esser gli Accomandanti parte Sudditi, e parte Forestieri. (9)

A mente pertanto delle nostre Patrie Costituzioni egli è certo, ed è stato dai Tribunali mille volte deciso, che fatto nelle debite forme un tal Registro, gli Accomandanti non rimangono obbligati, pel fatto dell' Institore, o Complimentario, oltre i limiti della Negoziazione espressamente stabiliti nella Scritta, o Istrumento di Accomandita, oltre le facoltà, che hanno al Complimentario concesse, e oltre i Capitali, che hanno posti nell'Accomandita (10) Non fatto poi nelle debite forme, e dentro lo stabilito termine il Registro, gli Accomandanti restano senza dubbio soggetti ad un obbligo solidale, e libero verso i Terzi contraenti, giacchè lo Statuto di Mercanzia concede il benefizio dell' Accomandita sotto la condizione „ *se le Accomandite saranno così descritte* „ e la *Riforma* accorda essa pure un tal benefizio sotto la stessa condizione, come apparisce da quelle parole „ ivi „ *E correndo li suddetti respettivi termini non s' intendino gli Accomandanti tenuti a favore dei Terzi coll' obbligo libero,*

ma detti termini passati , e non fatta detta confessione, e registro nè dall' Accomandatario , e nè dall' Accomandante , non godino questi il beneficio dell' Accomandita . „ (11)

Registrata poi che sia l' Accomandita , non deve registrarsi di nuovo , benchè sia morto uno, o più Accomandanti , o Interessati, qualora il Negozio sia stato continuato cogl' Interessati superstiti, e sotto il medesimo nome, giacchè il proseguimento del Negozio non può dirsi mai rinnovazione di esso, la qual rinnovazione esigerebbe certamente un nuovo Registro; Ma nel caso di continuazione di Accomandita gli Accomandanti non possono restare obbligati per mancanza d' un nuovo registro, oltre i corpi, e le somme da essi poste nella Taberna . (12)

Che anzi data ancora la rinnovazione dell' Accomandita , potrebbero gli Accomandanti non esser tenuti oltre le forze de' Capitali immessi , qualora l' Accomandita fosse stata in principio registrata , dovendosi intender fatta la rinnovazione coi medesimi patti, e condizioni espresse nel Registro della prima Compagnia, ogniqualvolta altri patti non appariscano convenuti . (13)

(1) *Ancharan. cons.* 332. *num.* 4 *in fin. Rocc. de Societ. Notab.* 6. *num* 19. *Ansald. de Commerc. disc.* 46. *num.* 31. & *seq Rot. Ianuen dec.* 14 *sub. num.* 87. *Rot. nostr. presso il Palm. decis* 257. *num.* 17.

(2) Altimar. *de Nullit. Contract. rub.* 1. *part.* 2. *quæst* 25. *num.* 272 *Mans. Consult.* 193. *num.* 25. *Rot. Ianuen. d. decis.* 14. *num.* 14. & 17. *Rot. post. Urceol. de Transact. decis.* 135. *num.* 3.

(3) *Capyc. Galeott. contrv.* 70. *num.* 18. *lib.* 2. *Ansald. de Commerc. disc.* 46. *num.* 38. & *seq. Rot. decis.* 14. *sub num.* 121. la *Ruota* nostra nella *Florent. Accomandita* 10. *Iun.* 1667. *av. Luci in Causa Creditori Armanno , Piatti , e Tensini* §. *E trattandosi* , nella *Florent. Accomandita del* dì 25. *Agosto* 1705. *av. l' Aud. Carlo Bizzarrini nel Tesoro Ombros. tom.* 1. *decis.* 15. *num.* 51. e nella *Volaterrana præt. Accomandita Regularis*, & *Indefinita* 21. *Aug.* 1793. §. *E qui av. l' Aud. Brichieri* Colombi *R. l.*

(4) *Noodt. ad Lib.* 15. *tit.* 1. §. *Obtinet igitur ff. de Instit. Act. Heinecc. in Pandect. al med. tit.* §. 154. *num.* 3. *Ansald. de Commerc. disc.* 51. *num.* 8. §. *Et quidem Casareg. de Commerc. disc.* 144. *num.* 8.

(5) *Ansald. de Commerc. disc.* 46. *num.* 7. 8. 40. *Zanch. de Societ. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 88. *d. Florent. Accomandita in Causa Armanno* §. *Prima perchè* , *e la* detta *Florent. Accomandita av. Bizzarrini num.* 62.

(6) La *Ruota* nostra *in Florent. Pecuniaria* 28. *Sept.* 1797. *in princ. av. l' Aud. Ubaldo Maggi* .

(7) Si veda la *Florent. Societatis* 25. *Decembr.* 1678. *av. gli Audd Farsetti*, *Angeli* , e *Cammillo Finetti in Causa Creditori Vannozzi* , e *Corbinelli* e la *Pisana Primogeniture de Scorzis del* dì 26. *Agosto* 1766. § 88. *av. gli Audd. Agnini*, *Baldigiani*, *e Provic. Antonio dè Ricci*.

(8) *Faber in Rational. ad Leg. si mancipiis* 17.

§. *si Impubes vers. Pupilli quidem tom.* 2. *Carol. Ant. de Luc. ad De Marin. Resolut. lib.* 2. *cap.* 107. *num.* 3. *Rot. cor. Ansald. decis.* 43. *num.* 12. *& seq. Liburnen. Pecuniaria* 26. *Agosto* 1740. §. *Ed in verità av. l' Avv.* e poi *Aud. Giovanni Meoli*.

(9) Vedasi la citata *Florent. Accomanditæ av. l' Aud. Bizzarrini* nel *Tesoro Ombros. tom.* 1. *decis.* 15 *num.* 210. *e più seqq.*

(10) *Florent. prætensæ Societatis* 10. *Giugno* 1667. *av. l' Aud. Luci* §. *Ed in quarto* in Causa *Armannu*, *Piatti*, e *Tensini* nel *Tes. Omb. tom.* 4. *decis.* 16. ove si vede intitolata *Liburnen. Societatis*, *seu Accomanditæ*, la *Florent. Pecuniaria* 12 *Maggio* 1773. §. *Præterea*, *& seqq. av. l' Aud. Rossi*, e la *Florent. Pecuniaria* 18. *Settembr.* 1797. §. *Il Sig. Ezechia av. l' Aud. Maggi*.

(11) Vedasi quanto abbiamo detto nel *Cap. X. di* questo *Opuscolo* §. *In fatti e segg.* E così fu modernamente deciso nella Causa della mancata Ragione *Bonajuti Setajoli*, e *Interessati* della medesima Ragione con Sentenza del dì 31. *Luglio* 1801. data dal Magistrato Supremo, a relazione degli Audd. di Ruota *Maggi*, *Cercignani*, *e Felici Rel.* confermatoria di altra Sentenza dell' *Aud.* del Tribunale Esecutivo, nella quale fu detto, che gl' Interessati, o Accomandanti per motivo di mancanza del Registro, dovevano esser considerati, come Compagni liberi, e senza privilegj, ed esser condannati al pagamento di tutti i debiti contratti dal Complimentario, non ostante che l' Accomandita cantasse nel nome di *Francesco Cosimo Bonajuti*, *e Figli* senza l' aggiunta e *Compagni*. Si dichiara, e si disapplica in questa Decisione la *Volaterrana præt. Accomanditæ Regularis*, *& Indefinitæ* 21. *Aug.* 1793. *av. gli Audd.* di Ruota *Maccioni*, *Cercignaui*, *e Brichieri Colombi Rel.*, *ove al* §. *Era in fine*, *e seg.* pare, che si voglia

escludere l'obbligo libero, e illimitate degl' Accomandanti, benchè non sia seguito il Registro.

(12) La detta *Florent. præt. Societatis av. l' A. I. Luci in Causa Armanno, Piatti, e Tensini*, nel qual caso fu registrata a principio l' Accomandita tra Piatti, e Tensini Accomandanti, e Giuseppe Armanno Accomandatario, ed essendo morto Giovanni Andrea Tensini, e dipoi Giuseppe Armanno, ed avendo seguitato a negoziare il Piatti, e Niccolò Armanno Figlio di detto Giuseppe, fu preteso dai Creditori di quella Ragione, che la prima Accomandita fosse disciolta per la morte di Gio. Andrea, e Giuseppe, e fosse dipoi stata rinnovata fra il Piatti, e Niccolò Armanno, e perciò dovesse nuovamente registrarsi; Ma fu detto, che il proseguimento del Negozio non fosse rinnovazione di Società, ma continuazione della prima, e che per essere stata registrata a principio, non vi fosse bisogno di un nuovo Registro. Si veda la più volte citata *Florent. Accomanditæ av l' Aud. Bizzarrini num.* 110, ove dice, che questo fu il principal fondamento, da cui si mossero i Giudici di quella Causa ad assolvere gli Accomandanti dal debito eccedente la somma de' Corpi posti nell' Accomandita.

(13) La detta *Decis. in Causa Armano Piatti, e Tensini* nel *Tes. Ombr. tom.* 4. *decis* 16. *num.* 21. *e segg.*, ove si risponde all' obietto, che la tacita rinnovazione dè patti vecchj s' intenda fra i medesimi Compagni, non rispetto ai Terzi, secondo il *Felic. de Societ. cap.* 14. *num.* 33. *& per tot.*

CAPITOLO IX.

Delle Lettere Circolari chiamate Oblatorie, e delle Lettere Ordinarie.

Nella erezione delle Accomandite è cosa solita, anzi necessaria di scrivere le lettere di offerta nominate *Oblatorie*, o *Invitatorie*, colle quali si avvisano i Negozianti di altre Piazze, dell' Accomandita eretta, o da erigersi, acciò possano valersi di essa in tutto ciò, che sia di loro interesse, con quelle facilità, e vantaggj, che vengono loro esibiti. In queste Lettere *oblatorie* sogliono nominarsi alle volte quei soggetti più cogniti, e facoltosi, che possono maggiormente accreditare il Negozio, e invitare i Corrispondenti a valersi di esso nelle loro occorrenze. (1)

Niente interessa, che queste lettere siano state scritte avanti l' erezione dell' Accomandita, quando realmente fu dipoi eretta, e stabilita, giacchè per la validità, e sussistenza degli Atti, o Contrattazioni, basta che sopravvenga quella facoltà, che a principio mancava. (2)

Le Lettere *Oblatorie* possono giustamente chiamarsi la prima norma, o il Contratto *in scriptis* unicamente cogli Esteri attendibile, non curate le particolari convenzioni, e qualunque altra circostanza privata, e ignota, che possa essere occorsa nella Ragione mercantile. (3)

E' stato più di una volta disputato, se le Lettere *oblatorie* scritte dall' Institore, o Accomandatario, siano capaci di obbligare verso i Terzi l' Accomandante, il quale ha permesso, che in esse si spenda il suo nome; Per risolvere questa controversia è stata saviamente immaginata la seguente distinzione.

Se le Lettere *oblatorie* sono state sottoscritte dal medesimo Accomandante, o si provi, che siano state scritte dall' Accomandatario, o Complimentario, col di lui consenso, e senza aver reclamato dopo aver saputo di essere stato speso nelle medesime il suo nome, in questo caso l' Accomandante può restar pregiudicato, e tenuto verso i Terzi *in solidum* e oltre il capitale immesso nell' accomandita; e ciò per la ragione, che le Lettere oblatorie provano di qual natura, e qualità sia il Negozio intrapreso, dimostrano ai Terzi le facoltà dell' Accomanda-

tario, o Complimentario, e danno impulso ai Mercanti di contrattare, e fidare alli nomi espressi, e specificati nelle *Oblatorie*; (4) Onde sarebbe troppo repugnante alla buona fede mercantile, e al pubblico favore del commercio, se restassero ingannati sotto la fiducia di quei nomi, ai quali hanno creduto. (5) Senza molto curare il danno, o dei Pupilli, o delle Donne, o degli Idioti, dovendo il favor pubblico prevaler sempre al privato. (6)

Se poi le Lettere *Oblatorie* sono state scritte in nome ancora dell' Accomandante dall' Institore, o Accomandatario, che doveva per patto espresso spendere solamente il suo nome, oppur gli era proibito di spendere il nome dell' Accomandante, in tal caso non resterà questi pregiudicato, nè tenuto verso i Terzi pel fatto dell' Accomandatario, essendo certo, che l' Institore, il quale non osserva le condizioni, e la forma della sua preposizione, ed eccede i limiti delle convenzioni sociali, non obbliga in veruna maniera il Preponente, o Accomandante. (7)

Molto meno poi restar può l' Accomandante pregiudicato, e tenuto solidal-

mente, e oltre il proprio capitale, quando non ha avuta scienza alcuna del tenore delle Lettere *oblatorie*, e quando queste lettere non esprimono qualità di Società, o di Compagnìa, ma di solo interesse, nella quale circostanza incombe ai Terzi l' investigare la qualità, e quantità di tale interesse. (8)

E l' obbligo dell' Accomandante oltre la somma del suo capitale più facilmente si esclude, atteso il patto espressamente convenuto nella Scritta di Accomandita di non volere esser tenuto oltre la quantità di detto capitale; senza che vaglia il dire, che non le convenzioni segrete stabilite fra i Socj, che sono ignote ai Terzi, ma le Lettere *oblatorie* unicamente attender si debbano, le quali sono la base, e il fondamento principale del commercio, e della buona fede mercantile; Poichè una tal ragione potrebbe aver luogo, quando le *Oblatorie* fossero state firmate dall' Accomandante, o fossero state scritte con sua scienza, e consenso, come è stato di sopra avvertito. (9)

Il fin quì detto può convenire ancora alle Lettere *Ordinarie*, e *Quotidiane* del Negozio. Anche in queste, se ave-

ranno gli Accomandanti permesso, che si spenda il loro nome, o le averanno da se stessi soscritte, potranno restare obbligati verso i Terzi Contraenti in più dei loro capitali: Diversamente, se saranno state unicamente scritte, e sottoscritte dal Complimentario eccedendo i limiti delle sue facoltà (10)

E quantunque in queste Lettere *ordinarie* di Negozio sia stato nella soscrizione aggiunto al nome del Complimentario il nome generico di *Compagni*, non ostante resterebbero esse inefficaci ad obbligare gl' Interessati oltre le somme da loro esposte alla negoziazione, mentre non si provasse che gl' Interessati fossero *veri*, e *proprj* Compagni. E questo modo di spendere il nome tacito, ed implicito degli Accomandanti non opera a loro danno l' istesso effetto, che opererebbe l' uso del nome espresso, ma al più induce nei Terzi una scienza, che vi siano altri Compagni, e con essa l' obbligo d' indagare la qualità, e carattere dei medesimi, le somme che hanno poste nel Negozio, e l' obbligazione che hanno verso i Terzi contratta. (11)

Oltredichè all' effetto di rendere ob-

bligati gli Accomandanti oltre le somme che hanno messe nel Negozio, incombe ai Terzi il provare la loro scienza, e consenso circa l' aggiunta della parola *Compagni* al nome dell' Accomandatario, o Complimentario. (12) E questa scienza degli Accomandanti, trattandosi di un fatto del Complimentario oltre i limiti delle sue facoltà, mai si presume, ma devesi provare concludentemente certa, specifica, e con tutte le qualità, e circostanze necessarie, non bastando per obbligarli una scienza presunta, incerta, e generica. Anzichè nemmeno basta il provare la scienza indubitata degli Accomandanti, qualora non concorra qualche atto positivo dei medesimi, che sia capace d' indurre, e dimostrare il loro consenso, e approvazione. (13) Massimamente poi se nei Capitoli dell' Accomandita sia stato espressamente convenuto, di non voler gli Accomandanti perdere il privilegio dell' Accomandita secondo la disposizione dei nostri Statuti; il qual patto opera sì, che l' obbligazione dei medesimi Accomandanti non possa estendersi oltre la loro volontà, ed oltre i capitali che hanno consegnati al Complimentario. (14)

(1) *Casareg. de commerc. disc.* 144. *n.* 50. *Peri Negoziante part.* 1. *cap.* 14. ove si riporta la Formula della Lettera oblatoria, e della sua Responsiva.

(2) *Casareg. de commerc.* nel luogo *cit. num.* 51 *e segg.* ove ampiamente si tratta delle Lettere oblatorie.

(3) *Liburnen. Pecuniaria* 26. *Agosto* 1740. §. *Finalmente av. l' Avv.* e poi *Aud. Giovanni Meoli*, ove si tratta ancora del costume universale di scrivere queste Lettere *oblatorie*. Si veda la *Dec.* 113. §. 3 *n.* 8. *av. l' Aud. Conti*, ove che l' Accomandite comprendono solamente quegli Effetti, ed Assegnamenti, che sono stati espressi nelle Lettere Circolari *oblatorie*, e sopra di essi solamente hanno i Creditori l' ipoteca.

(4) *Mans. consult.* 195. *n.* 1. & *cons.* 437. *n.* 20 & *cons.* 438. *n.* 3. *Casareg. de commerc. disc.* 144 *num.* 51. & *seqq.*

(5) *Rota Roman. in Recent. dec.* 151. *n.* 2. *part.* 10. *Florentina Accomandita* 5. *Aug.* 1705. *cor. Aud. Bizzarrini in Thes. Ombros. tom.* 1. *decis.* 15. *num.* 31. & 32.

L' Accomandante, il quale non ostante la mutata sua condizione, ha voluto continuare nell' intrapreso traffico collo scrivere ai Corrispondenti delle Lettere *oblatorie*, *o invitatorie*, acciò prestassero fede al solito Complimentario da esso preposto, è tenuto senza dubbio verso i medesimi anche oltre il capitale immesso, se le Lettere siano state concepite con parole universali, e illimitate, e il capitale, e i patti segreti dell' Accomandita non erano ben noti ai Corrispondenti, *Rot. Roman. cor. Ratto dec.* 222. *n.* 9. & *per tot. tom.* 3.

(6) La citata *Liburnen. Pecuniaria cor. Meoli* §. *Ed in verità*.

(7) *Altimar. de Nuliit. Contract rubr.* 1. *part* 2. *qu.* 25. *n.* 290. *Ansald. de commerc. disc.* 46. *num.* 11. *Florentina Accomanditæ* 10. *Iunii* 1667. *avanti l' Aud. Luci in Causa Armanno, e Piatti, e Tensini, al* §. *Ed in quanto, d. Florentina Accomanditæ av Bizzarrini n.* 34.

(8) *Ansald. de commerc. disc.* 98. *n.* 60. *o* 68. *Altimar. ad Rovit. cons.* 44. *n.* 12. *lib.* 2. *Rot. Rom. cor. Emerix. dec.* 826. *n.* 6. & *dec.* 871. *num.* 4. *d. Florentina Accomanditæ av. Bizzarrini num.* 35. & *seq.* & *n.* 37. & 38.

(9) La medesima *Florentina Accomanditæ avanti Bizzarrini n.* 46. & 47.

(10) *R cc de Societ. notab.* 8. *num.* 22. *Scacc. de Mercat. tit. de Contract. Mercat. n.* 17. *Rot. Ianuen dec.* 14. *num.* 100. & *dec.* 97. *num.* 12 *d. Florentina Accomanditæ cor. Bizzarrini num.* 33. & *seqq.*

(11) *Hippolyt. Riminald. consult.* 331. *n.* 14 *lib.* 3. *Ansald. de commerc. disc.* 98. *n.* 61. & 62. *Rocc. de Societ. notab* 9. *num.* 34. *d. Florentina Accomanditæ cor. Bizzarrini n.* 39. & 40.

(12) *Rocc. de Societ. loc. cit. d. Florentina Accomanditæ num.* 41.

(13) *Rot. Ianuen. dec.* 14. *n.* 76. *Fontanell. dec.* 508. *n.* 2. & 11. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 64. *n.* 20 & 21. *par.* 17. *d. Florentina Accomanditæ cor. Bizzarrini n.* 42. & *seqq.*

(14) *Spada cons.* 215. *n.* 12. *lib.* 3. *Fontanell. dec.* 505. *n.* 7. & *seqq.* & *dec.* 509 *n.* 15. *Rot Rom. in Romana Cambii* 19. *Iannar.* 1685. *sub* §. *Provato itaque cor. Ursino, d. Florentina Accomanditæ cor. Bizzarrini n.* 45.

CAPITOLO X

In quali casi gli Accomandanti sono tenuti oltre la rata del proprio Capitale.

PRocedendo sempre colla distinzione, che abbiamo premessa, fra l' Accomandita *propria*, e *regolare*, e l' Accomandita *impropria*, e *irregolare*, crediamo di potere stabilire sulla scorta dei Dottori, e delle Cose giudicate, che quando gli Accomandanti hanno eretta un' Accomandita propria, e regolare congiunta colla Società, sono tenuti a favore dei Creditori *solidalmente*, ma dentro le forze soltanto dei loro respettivi capitali, e non più oltre. (1) Se poi hanno eretta un' Accomandita impropria, e irregolare senza alcuna mistura di società, non sono tenuti verso i Creditori, nè *solidalmente*, nè molto meno oltre i limiti del loro capitale, essendo tali Accomandanti non veri socj, ma semplici partecipi senza dominio senza nome, e senza amministrazione. (2)

Ma per evitar gli equivoci, che in

questa assai involuta materia, possono facilmente prendersi, conviene avvertire, che altro è che un Compagno sia tenuto *in solidum* pel contratto dell' altro Compagno, o dell' Institore; altro è che sia tenuto *oltre alla somma* del capitale, che ha esposto alla negoziazione. (3)

L' esser tenuto *in solidum* altro non vuol dire, se non che un Terzo, il quale ha contrattato con uno dei Compagni, o coll' Institore, volendo esigere il suo credito, non è tenuto a dividerlo, e a dirigere l' azione a rata contro tutti i Compagni, o contro l' Institore, ed i Preponenti; ma può esigerlo tutto da chi di loro più gli sembra vantaggioso, per la ragione che adduce il Giureconsulto *Cajo* nella *Leg.* 2 *ff. de Exercit. Act.* acciò quello che ha contrattato con un solo, non abbia la briga, e l' incomodo di dover litigare con più, e diverse persone per conseguire la soddisfazione del suo credito. L' esser poi tenuto solamente dentro le forze del proprio capitale, e non più oltre, vuol dire, che se un Terzo ha contratto un credito, per esempio di scudi 1000. con uno dei Compagni, o Preponenti, che abbia posto per suo capitale soli scudi

500. può bene astringerlo per scudi 500, ma non per più. Infatti l' azione *solidale* può verificarsi anche dentro le forze del capitale posto da ciascheduno Interessato nell' Accomandita, giacchè in tutte le Società con capitale limitato s' intende concessa una tale azione dentro i limiti del capitale medesimo, e non già estesa a tutti i beni del Socio; Ed in tal caso per *solido* s' intende non l' intiero del debito, ma l' intiero della somma esposta al traffico. (4)

L' azione poi solidale, che nell' Accomandita regolare di prima specie, hanno i Compagni, o Preponenti rispetto ai Creditori terzi, cessa ogni qualvolta si tratta di debito, e credito fra di loro, perchè i Compagni, o Preponenti non sono tenuti vicendevolmente uno all' altro *in solidum*, ma solamente debbono fra di loro conguagliarsi secondo le respettive rate dei capitali, che hanno posti nella Compagnìa. (5)

Ella è pertanto regola generale conforme alla natura del Contratto di Accomandita, che gli Accomandanti non sono obbligati verso i Creditori del Negozio, nè coll' azione personale, nè coll' azione ipotecaria generale sopra tutti i

loro beni, ma solamente coll' azione ipotecaria ristretta al capitale che hanno posto nel Negozio, consunto il quale a veruna altra cosa nè personalmente, nè realmente sono tenuti.

Questa regola però generale, si trova soggetta, come tutte le altre regole generali, a delle restrizioni, e limitazioni, secondo la diversa volontà dei Contraenti, e le varie circostanze dei casi sopra i quali occorre disputare, potendosi solamente accennare in questo luogo gli Estremi necessarj perchè l' Accomandante possa restar convenuto dai Creditori oltre le forze del suo capitale, e che sono i seguenti. I. La qualità di Institore nella persona, con cui hanno essi contrattato. II. La scienza, e contemplazione, che hanno avuta del Preponente, o Accomandante. III. Il Capitale indefinito, e illimitato. (6)

Se pertanto gli Accomandanti dopo aver posto nel Negozio un capitale limitato, si fossero obbligati personalmente, o realmente oltre l' importare del medesimo capitale, in questo caso non vi è dubbio, che sarebbero tenuti verso i Creditori in proprio oltre le forze, e i limiti del capitale immesso. (7)

Parimente avrebbero gli Accomandanti contratta verso i Creditori una obbligazione illimitata, se avessero generalmente, e indefinitamente obbligati se stessi, e i loro beni. (8)

Sarebbero ancora tenuti a favore dei Creditori per qualunque debito anche di gran lunga superiore all' importare dei loro capitali, se avessero conferito nell' Accomandatario, o Complimentario una potestà illimitata di contrattare anche oltre le forze dei capitali posti nell' Accomandita; per la ragione che la giustizia, e l' equità non permettono, che gli Accomandanti in pregiudizio dei Terzi vadano incontro ad un maggior lucro, senza esporsi anche ad un maggior danno. (9)

Nel caso ancora, che gli Accomandanti avessero permesso all' Institore, o Complimentario, che liberamente, e senza alcuna limitazione spendesse nelle contrattazioni il loro nome, sarebbero obbligati verso i terzi Contraenti oltre le forze del capitale da loro consegnato. (10) Anzichè questa circostanza dello spendersi il nome degli Accomandanti, è così considerabile, che nei termini ancora di Accomandita non solo re-

regolare, ma anche irregolare, opera sì, che gli Accomandanti restano tenuti *in solidum* oltre le rate dei loro capitali, e s'intendono esser veri socj, ed interessati piuttosto per proprietà, che per partecipazione. (11)

Dovrebbero ancora gli Accomandanti supplire del proprio per pagar tutto il debito, anche grandissimo della Società, quando l' Accomandita non fosse stata registrata al libro pubblico delle Accomandite, come dicemmo nel *Cap. VIII.* ove si parlò del Registro; o quando tutti i Socj avessero amministrato promiscuamente l' Accomandita, comprando, vendendo, o regolando la scrittura, la cassa, le contrattazioni, i lavori, e tutt' altro che potrebbe farsi da un Compagno libero in una Società illimitata. (12)

Infatti il nostro Statuto di Mercanzia dopo avere nella *Rub.* 10. del *lib.* 2. approvato l' uso, e regolato il Registro delle Accomandite, determina, che se queste saranno nella dovuta forma descritte, e non saranno amministrate, o governate dagli Accomandanti, la loro obbligazione sia ristretta alle medesime, ma nel caso di amministrazione, o governo sia solidale, come il detto Statu-

to aveva precedentemente disposto delle vere Società. (13)

Il proibir l' amministrazione, o governo delle Accomandite agli Accomandanti era indispensabilmente necessario come intrinseco alla natura stessa dell' Accomandita, nella quale è affatto incompatibile, che chi consegna all' altrui fede il proprio capitale, l' amministri dipoi a suo talento, e che dopo essere stata eletta di consenso di tutti gl' Interessati la persona del Complimentario, e data ad esso la facoltà di disporre, se ne assuma da alcuno di loro, senza la fiducia degli altri Interessati, l' amministrazione.

Dall' accordare ancora agli Accomandanti questa amministrazione, e governo dell' Accomandita, gravissimi sconcerti potrebbero facilmente derivarne, mentre come abbiamo accennato nel *Cap. V. §. Ripugna, e seg.* potrebbe accadere, che alcuno di loro procurasse di fare in proprio i negozj più sicuri, e più utili, si appropriasse le merci a prezzi non giusti, fingesse crediti in suo favore sotto altri nomi, e tutto ciò senza saputa degli altri Interessati per non esser fra di loro convenuta alcuna fidu-

cia; E quanto ai Terzi ne avverrebbe ancora, che non potendo un tale amministratore perdere se non se il proprio limitato capitale, azzarderebbe con molta inconsideratezza, e animosità delle contrattazioni anche superiori alle forze della stessa Accomandita, e in caso di sinistro resterebbe defraudato chiunque avesse con esso intraprese delle rilevanti negoziazioni. (14)

Con tutto il fondamento pertanto fu interdetta dal nostro Statuto di Mercanzia alla riferita *Rubr.* 10. *lib.* 2. l' amministrazione, e il governo agli Accomandanti, e in caso di contravvenzione furono soggettati all' obbligazione solidale dalle Leggi, e dallo stesso Statuto prescritta rispetto all' instituzione di una vera Società. Infatti essendo stata aggiunta dallo Statuto la proibizione dell' amministrazione agli Accomandanti per via di limitazione a quanto già dal medesimo Statuto era stato determinato rispetto alla vera, e propria Società, e dicendosi, che ove le Accomandite *siano registrate*, e *non amministrate*, si ristringa l' obbligazione degli Interessati al solo importare dei loro capitali, da ciò ne deriva per legittima conseguenza, che

tanto nel caso che manchi il Registro, quanto nel caso che intervenga il fatto dell' amministrazione cessar debba il benefizio dello Statuto; E siccome pel difetto del Registro gli Accomandanti resterebbero senza dubbio soggetti ad un obbligo solidale a mente della detta statutaria disposizione, lo stesso converrà dire dell' altro caso egualmente parificato dell' amministrazione. (15)

E certamente chiaro si vede, che il menzionato Statuto di Mercanzia concede il benefizio dell' Accomandita; quale è quello di non esser tenuto oltre l' importare del proprio capitale, sotto due diverse condizioni, e copulativamente espresse, l' una affermativa „ ivi „ *E se tali Accomandite saranno così descritte* „ l' altra negativa „ ivi „ *E non saranno amministrate*, o *governate da chi le dà*, *ma da chi le riceve* „ Onde convien dire, che subentri la nota regola forense, che quando una Legge, o Statuto concede qualche privilegio, o benefizio sotto due copulative qualità, o condizioni, è necessario, che ambedue concorrano, e mancandone una, il privilegio, o benefizio non può mai conseguirsi. (16)

Non sembra poi, che le dette parole

dello Statuto „ *amministrate*, ó *governate* „ possano intendersi del solo caso, che l' Accomandante in figura d' Institore, o Complimentario amministri, e governi il Negozio, senza estenderle alla sola amministrazione di fatto, nella quale esso non spenda il suo proprio nome; Poichè supponendo, che sia necessaria e l' amministrazione, ed il governo, o sia direzione per l' obbligazione illimitata di chi amministra, sarebbe troppo facile ad eludere la disposiziòne dello Statuto, perchè alcuni degli Accomandanti prenderebbero l' amministrazione, altri la direzione; e la soprintendenza, e così divise l' incumbenze, trafficherebbero separatamente da se medesimi, e senza risico; ovvero dividendosi tra loro tutte le amministrazioni, e l' incumbenze, procurebbero che l' accomandita cantasse nel nome, e si regolasse colla firma d' un loro dipendente, che facesse solamente la figura, come suol dirsi d' un uomo di paglia, e così verrebbe ad essere elusa, e frodata la disposizione letterale dello Statuto, il quale vuole che sia diverso chi dà l' accomandita da chi la riceve, e lo vuole con una diversità sincera, e reale, non apparente, e chimerica. (17)

(1) La *Ruota* nostra nella *Florentina Accomandita* 25. *Augusti* 1705. *av. l' Aud. Carlo Bizzarrini* nel *Tesoro Ombros. tom.* 1. *dec.* 15. *n.* 22. & 23. Benchè il *Thesaur.* nella *Quæst.* 30. *per tot. lib.* 4. abbia tenuto, che quando il capitale posto nell' Accomandita è stato dissipato, e consunto, i Compagni, e Preponenti siano tenuti in sussidio a soddisfare i Creditori con altrettanta somma del proprio corrispondente alla rata del suo capitale perduto; Nondimeno questa opinione del *Thesaur.* può solamente aver luogo, quando nei Capitoli sociali vi è espressa un ampia, e generale obbligazione di tutti i Compagni d' aver rato, ed approvato tutto quello, e quanto da uno di essi, o dall' *Institore*, o Complimentario sarà stato fatto sotto l' ipoteca dei proprj beni; Altrimenti l' opinione del *Thesauro* distruggerebbe, prendendola generalmente, e indefinitamente, tutte le Accomandite, e tutte le Società con capitale limitato, che si amministrano o da uno dei Compagni, o da un terzo Institore; E perciò non solo è necessario riconoscere dai Capitoli della Scritta Sociale, se vi sia la suddetta generale, ed ampia obbligazione di tutti i Compagni, ma ancora presso di chi sia il nome, amministrazione, sostanza, e dominio del Negozio. Si veda l' *Ansald. de Commerc. & Mercat. disc.* 98. *n.* 66. & *seq.* e la citata *Florentina Accomandita av. l' Aud. Bizzarrini n.* 23 *e* 24. Anche secondo il *Ius* Comune dei Romani trattandosi di Società ristretta a certi determinati capitali, sembra più ricevuta l' opinione di quei Dottori, che negano doversi estendere l' obbligazione dei Socj, benchè solidale, oltre l' importare delle loro porzioni, per la ragione che il tacito vicendevol mandato, quale si presume fra i Socj, non deve intendersi convenuto, se

non dentro il valore delle cose esposte alla negoziazione. *Rota Ianuen. dec.* 14. *sub n.* 87. *Fontanell. dec.* 506. *n.* 17. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. tom.* 4. *dec.* 16. *num.* 6. ove si dice che i Socj non sono tenuti a maggior somma della posta nel Negozio, anche ai termini di ragion comune, quando nelle Società concorrono due requisiti, cioè che sia stata data all' Institore l' amministrazione limitata a certa somma, e che esso solo abbia negoziato senza spendere il nome dei Socj.

(2) *Catan. cons.* 115. *n.* 14. *lib.* 3. *Rot. Rom. in Romana Cambii* 19. *Ian.* 1685. §. *Rogato cor. Ursino*, *e* 15. *Martii* 1686. §. *Sed in casu cor. Caccia* la *Ruota* nostra nella *Florentina Accomanditæ* 10. *Iun.* 1667. *cor. Aud. Luci* §. *Non di ragione*, & §. *All' autorità in Causa Creditori Armanno*, *Piatti*, *e Tensini* nel *Tesoro Ombros. tom.* 4. *dec.* 16. ove si trova intitolata *Liburnen. Societatis*, *seu Accomanditæ* e nella menzionata *Florentina Accomanditæ av. Bizzarrini n.* 15.

(3) Come bene distinguono *Ansald. de Commerc. disc.* 98 *n.* 66. *Thesaur. qu. forens. lib.* 4. *qu.* 50. *n.* 3. & 4. *Fontanell. dec.* 506. *n.* 11. *d. Florentina Accomanditæ cor. Bizzarrini n.* 17.

(4) *La stessa Florentina Accomanditæ n.* 18. 19 & 20. *Casareg. de Commerc. disc.* 144. *n.* 2. Si veda la *d. Liburnen. Societatis*, *seu Accomanditæ nel Tes. tom.* 4. *dec.* 16. *n.* 9. & *seqq.*

(5) *Michalor. de Fratrib. par.* 2. *cap.* 48. *n.* 23. *Ansald. de Commerc. disc.* 37. *n.* 7. & *disc.* 98. *n.* 65. & 66 *d. Florent. Accomanditæ n.* 22.

(6) *Capon. discept. forens.* 267. *n.* 11. *tom.* 5. *Ansald. de Commerc. disc.* 98. *n.* 40. & 59. *Zanch. de societ. par.* 1. *cap.* 9. *num.* 73. *Rot. Rom. in Nuperr. dec.* 275. *tom.* 1 *cor. Ratto dec* 226. *n.* 6. & *cor. Rezzonico dec.* 63. *n.* 3 Si veda la *Ruota* nostra nella *Volaterrana præt. Accomanditæ Regularis* &

Indefinitæ 21. *Aug.* 1793. *av. l' Aud. Brichieri Colombi Relat.*, ove al §. *Detti* si fissano gli Estremi, purchè i Creditori convenir possano l'Accomandante oltre le forze del suo capitale, e si portano, e si rigettano tutti gli argumenti, dai quali si pretendeva dedurre la verificazione di tali Estremi.

(7) *Ansald. de commerc. disc.* 98. *n.* 65. *Zanch. de societ. part.* 1. *cap.* 9. *n.* 77. *&* 78. *Rot. cor. Ratto dec.* 222. *num.* 12. la *Ruota* nostra nel *Tesor. Ombros. tom.* 4. *dec.* 16. *n.* 10. *&* 11.

(8) *Zanch. loc. cit. n.* 82. *Rot. Rom. cor. Rezzonico dec* 218. *n.* 2. *tom.* 2. la *Ruota* nostra *d. dec.* 16. *loc. cit.* e la *Florentina Accomanditæ cor. Bizzarrini n.* 24.

(9) *Ansald. de commerc.loc. cit. n.* 63. *Zanch. de Societat. loc. cit. n.* 78. *Rot. cor. Ratto d. dec.* 222. *n.* 12. ove fu detto che l' Accomandante non solo ma anche il di lui Erede destituto del benefizio d' Inventario è tenuto verso i Creditori, non ostante il fedecommisso instituito dall' Accomandante sopra i beni eccedenti il capitale immesso nell' Accomandita; e specialmente, se dopo la morte dell' Accomandante l' Erede insieme col Complimentario stato preposto dal defunto, avessero continuato il Negozio sotto gli stessi nomi; e molto più, se avessero da se medesimi contratti dei debiti, e consunti i corpi del Negozio. V. *Cap. XI. Not.* 14.

(10) *De Luc. ad Gratian. discept.* 279. *sub n.* 17 *Zanch. loc. cit. n.* 79. *Ansald. de Commerc. d. disc.* 98. *n.* 60. *Rot. Januen. dec.* 14. *num.* 94. *d. dec. in Florent. Accomanditæ cor. Bizzarrini n.* 27.

(11) *Rocc. de Societ. notab.* 8. *n.* 23. *&* *notab.* 9. *n.* 25. *Ansald. loc. cit. sub n.* 60. *&* 68. *Rom. Cambii* 15. *Mart.* 1686. §. *Quarum cor. Caccia d. Flor. Accomanditæ n.* 28. *&* *duob. seqq.* Ed in questi termini può verificarsi, che chi contrae col Complimentario, s' inten-

de contrarre col Negozio stesso, e con tutti gl' Interessati, e non colla di lui sola persona; Il che non è vero, quando l' Accomandatario, o Complimentario non spende il nome degli Accomandanti, perchè in tal caso chi con esso contratta, si dice seguitare la di lui sola fede, e non quella degli Accomandanti; *Rot. Rom. cor. Emerix. decis.* 826. *n.* 9. *Urceol. Dec. Flor.* 47. *n.* 2. *d. Florentina Accomanditæ n.* 29. *&* 30. Si veda la più volte citata Decisione in *Causa Armanno, Piatti, e Tensini nel Tesor. Ombros tom.* 4. *dec.* 16. *n.* 30. *e segg.* ove si considera, che in due casi solamente lo Statuto di Mercanzia *lib.* 2. *rub.* 10. induce l' obbligazione solidale nei Compagni del Contraente. Il primo caso è, quando il Contraente afferma di far per sè, e suoi Compagni, come in principio della detta *rub.* 10. Il secondo caso è, quando il conto del debito si trova scritto in alcun Libro idoneo di tali Compagni, come nella medesima *Rubr. al* §. *Ma se alcuno;* Non mai, quando il Libro non è dei Compagni, ma proprio del Contraente, nel qual caso i Creditori non possono agere solidalmente se non contro di lui. Ved. il *Cap. VI.* di questo Opuscolo al §. *E siccome*.

(12) *Ger. Spin. cons.* 10. *n.* 19. *&* 20. *Altimar. de nullit. contract. rub.* 1. *part.* 2. *qu.* 25. *n.* 200. *Rot. Rom. cor. Molines dec.* 506. *num.* 3. *&* 4. *cor. Lancett. dec.* 713. *n.* 5. *d. Decis. in Florentina Accomanditæ cor. Bizzarrini n.* 26.

(13) La *Ruota* nostra in *Florentina Societatis* 23. *Decembr.* 1678. *lib. motiv.* 129. *a* 359. e nella citata *Florentina Accomanditæ av. Bizzarrini n.* 94. Ved. *Cap. VIII. Not.* 11.

(14) *Ger. Spin. cons.* 10. *n.* 12 *&* *seqq. Ansald. de* Commerc. *disc.* 98. *n.* 63.

(15) *Altograd. cons.* 97. *n.* 28. *lib.* 1. *Bonden.*

Collucl. 42. n. 11. & 12. *lib.* 1. *Urceol. Decis. Flor.* 48. n. 4. e la più volte rammentata *Florentina Accomanditæ av. Bizzarrini n.* 94.

(16) *Gratian. discept. forens. cap.* 745. n. 56. & 57. *Rot. Rom. dec.* 543. n. 9. *cor. Pamphil. d. Florentina Accomanditæ n.* 94.

(17) Si veda la *Consultazione del* D. *Bartolommeo Ombrosi nella Florentina Accomanditæ, & Obligationis Solidalis in Causa Dreyer* § 19. e *più segg.*

CAPITOLO XI.

Della Continovazione, e Rinnovazione dell' Accomandita.

Essendo molto facile il confondere i termini della *continovazione* delle Società mercantili da quelli della loro *rinnovazione*, crediamo opportuno di accennare le regole principali per distinguere l' una dall' altra.

In ordine pertanto alla continovazione della Società, ella è regola volgata, che constando a principio dello stabilimento d' una Società, o Compagnìa per un certo determinato tempo, questa si presume continuata fino al termine convenuto, qualora non si dimostri di consenso l' intempestivo scioglimento, e divisione. (1)

Dovrà presumersi ancora continuata la Società, o Compagnìa, se essendo stato convenuto fra i Socii di farne la disdetta in un certo determinato tempo, una tal disdetta non sia altrimenti stata fatta. (2)

Parimente essendovi il patto di continuare la Società dopo la morte d'uno dè Socii, dovrà dirsi continuata la Società medesima rispetto ai Socj superstiti, non essendovi in questo caso bisogno di un nuovo consenso sociale, venendo prodotta una tal continovazione in virtù di quel primitivo consenso, che intervenne fra i Socii Contraenti. (3)

Sarà continuazione ancora di Società, se dopo la morte d'uno dè Socii, non sia stato proceduto nè al rendimento dei conti, nè alla divisione degli Utili, l'omissione delle quali cose non può mai seguire senza supporre, che esista tuttavia il nome, e il diritto sociale. (4)

Sarà parimente continuazione di Società, se il Testatore, che era Socio d'una Società già incominciata, abbia ordinato all'Erede, come gli è senza dubbio permesso, di continuare nella medesima Società; nel qual caso se lo stesso Institore, o Complimentario seguiti ad amministrare la Società, o Accomandita incominciata

dal defonto Testatore, non vi è dubbio, che l'Erede benchè minore, o pupillo resti obbligato, come il suo Autore, verso i terzi contraenti, e creditori della Società in tal modo continovata. (5)

Per la stessa ragione sarà continuazione di Società; o Accomandita, quando il Preponente, o Accomandante ha ordinato nel suo testamento, che si proceda alla liquidazione, e appuramento del suo Negozio, e si ponga in pulito la sua eredità per proseguire il medesimo sotto lo stesso nome; quando fu conferito dal Testatore il complimento, e la firma del Negozio ad una certa persona; e quando l'Erede dopo la morte del suo Autore, ha scritte le Lettere *Oblatorie* ai Corrispondenti rendendoli intesi della continuazione del Negozio sotto gli stessi nomi, e capitali, e coll'amministrazione, e complimento della persona dal Disponente prescelta (6).

Che anzi, trattandosi ancora di Società, o Accomandita stata eretta per un certo determinato tempo, se i Socii dopo questo tempo abbiano permesso, che il loro Institore, o Complimentario continuasse nella intrapresa negoziazione, spendendo il solito nome, ed esercitando le solite sue facoltà, potrà giustamente pre-

sumersi, che la primitiva Società vegli tuttora, e sussista; e perciò saranno tenuti i Socj interessati verso i terzi contraenti per le contrattazioni seguite dopo spirato il tempo prefisso nella Scritta privata di Società, non permettendo la buona fede, e la libertà del commercio, che alcuno resti ingannato per la negligenza dei Socii, o Accomandanti, che non si sono opposti all'operato del loro Institore, o Complimentario dopo il termine, che avevano stabilito alla Società, o Accomandita. (7)

Venendo adesso a parlare della *Rinnovazione* della Società, egli è principio indubitato, che questa rinnovazione ricerca necessariamente o l'*espresso*, o il *tacito* consenso dei Socj interessati. *Espressamente* si dice rinnovata la Società o per mezzo di parole chiare, e manifeste, o per mezzo di Scrittura pubblica, o privata. *Tacitamente* per mezzo di Atti, di congetture, e di argumenti, che non possano ad altro oggetto riferirsi, che alla rinnovazione della Società; talmentechè questa da detti Atti, congetture, e argumenti necessariamente si deduca. (8)

Per indurre, e stabilire la tacita rinnovazione della Società, ricercano i Dotto-

ri i seguenti requisiti I. Che non sia stata mutata la forma di negoziare, cioè che sussista il medesimo genere di traffico, e la medesima partecipazione, in somma che non siano variati i patti, e condizioni della primitiva Società. II. Che la rinnovazione si faccia con persone abili, vale a dire che non siano Donne, Pupilli, o Minori senza l'intervento d'una legitima autorità. III. Che i Socj abbiano adempito a quegli obblighi, e condizioni, che dovevano, e potevano adempirsi, per esempio, che abbiano conferito quel che avevano promesso per la rinnovazione della Società. IV. che restino adempiti quegli obblighi, e pesi che sono necessarj nella rinnovazione, per esempio, che dopo di essa siano nominati, e scritti nei Libri, e Bilancj tutti i Socj compartecipi, e che ognuno intervenga all'atto della deputazione dell'Institore, o Complimentario. (9)

Sarà dunque rinnovazione, e non continuazione di Società, ogniqualvolta dopo il di lei termine abbiano i Socj ritenuti in comune i loro capitali, ed abbiano permesso, che si amministrassero o dal medesimo, o da altro Institore, o Complimentario. (10)

Sarà parimente rinnovazione di Socie-

tà, quando dopo la morte d' un Socio, abbiano i Socj superstiti proseguito nello stesso traffico. (11)

Sarà ancora rinnovazione di Società, se mancando la scritta sociale, sia stato annunziato nelle Lettere *Oblatorie*, che i Negozj andati sotto il nome d' una data persona restarono ultimati, e nello stesso tempo rinnovati sotto altri nomi. (12)

Come ancora sarà rinnovazione di Società, quando finita la prima siano stati divisi i capitali, ma nello stesso tempo, o poco dopo siano stati nuovamente posti nel medesimo Negozio, oppur lasciati in mano del medesimo Institore, o Complimentario. (13)

Resta ancora rinnovata la Società, quando l' Accomandante avendo mutata la sua condizione, per aver per esempio acquistata la Nobiltà, ha dichiarato di rinnovarla col patto, che debba presedervi lo stesso Complimentario per interesse ancora dell' Accomandante. E in questo caso sarà esso tenuto, ed obbligato, come per lo avanti, verso i Corrispondenti, massimamente se colle Lettere *Oblatorie* gli avesse invitati a contrattare esibendo loro qualunque onorato Negozio. (14)

Ogni qualvolta poi nasca dubbio, se

continuata, oppur rinnovata debba dirsi la Società, o Accomandita, la regola stà piuttosto per la continuazione, che per la rinnovazione. (15) E minori, e più leggieri argumenti ricercansi per dirsi continuata la Società, di quello che esigansi per dirsi la medesima rinnovata (16)

Anzi che non mancano DD., i quali asseriscono, che neppure il cambiamento del Nome della Ragione è bastante, perchè possa dirsi la medesima rinnovata, qualora la Società, o Accomandita si continui nella stessa forma, e secondo lo stato primitivo; poco rilevando la mutazione del nome, quando la sostanza è la medesima; Ed è compatibile ancora il cambiamento del Ministro colla continuazione di una stessa Compagnìa. (17) Come pure è compatibile colla continuazione il far nuovi Libri, separare, e distinguere i conti, saldare i debitori della Ragion passata, e portarli come terza persona ai Libri nuovi, far Bilancj, metter nuovi Giovani nel Negozio, e fare altre simili novazioni. (18)

Data poi la rinnovazione della Società, o Accomandita, e' necessario in questo luogo avvertire, che ad oggetto che il Socio nella rinnovazione della Ragione

si possa dire aver capitali, conforme è indispensabile, non basta che alla terminazione precedente resti in credito o sia per conto di *tratte*, o per utili, ma bisogna, che il suo credito passi in conto *di corpi*, altrimenti rimane non già un Socio, o un Accomandante, ma bensì un puro, e semplice creditore della Società, o Accomandita. (19)

E' necessario ancora l' avvertire, che nella rinnovazione dell' Accomandita, per poter godere i privilegj dei nostri Statuti, si rende indispensabile una nuova descrizione, o registro dell' Accomandita rinnovata; e ogniqualvolta questa descrizione, o registro sia stato omesso, può competere ai Pupilli, o Minori la restituzione *in integrum* contro la rinnovazione fatta senza il patto dell' Accomandita, che era stato apposto nella sua instituzione. Che se un tal patto mancava nella prima Accomandita, allora non competerebbe ai medesimi Pupilli, o Minori il benefizio della restituzione *in integrum*, perchè dall' atto della rinnovazione nessun pregiudizio, o lesione averebbero essi risentito. (20)

(1) *Zanch de Societ. part.* 2. *cap.* 12. *num.* 10. *Rot. Rom. in Faventina Immissionis super reservatis ec.* 5. *Maii* 1756. §. 10. *cor. Borrul.*

(2) *Zanch. loc. cit. num.* 44. *Rot, Rom. cor. Emerix. Sen. decis* 16. *num.* 1. In questo caso la Società s'intenderà prorogata per altrettanto tempo coi medesimi patti, e condizioni. *Ibid.* Si veda la *Rota in Nuperrim. dec.* 68. *num.* 5. & 6. *tom.* 6.

(3) *Zanch. loc. cit. num.* 13. Diversamente se manchi il patto di continuare la Società, nel qual caso essendovi bisogno di un nuovo consenso, e di un nuovo Atto, dovrà dirsi piuttosto rinnovazione, che continuazione di Società, come bene avvertono *De Pont. cons* 90 *num.* 4. *lib.* 1. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 169. *num.* 43. *part.* 17.

(4) *Costa cons.* 24. *num.* 7. *Dec. de Societ. Notabil.* 68. & 78. *num.* 161. *Rot. post Salgad decis.* 30. *num.* 18. *Rot. nostr. in. Thes. Ombros. tom.* 4. *decis.* 18. *num.* 82. Si veda la *Florent. pret. Societatis* 10. *Giugno* 1667. *av. l' Aud. Luci in Causa Armanno. Piatti*, e *Tensini* intitolata nel *Tesoro Ombros. tom*, 4. *decis.* 16. *Liburnen. Societatis*, *seu Accomanditæ*, ove fu detto, che avendo proseguito a negoziare il Socio superstite, e il figlio del Socio defunto, l'Accomandita doveva dirsi continuata, e non rinnovata. *Ved. il Cap. VIII.* di questo Opuscolo alla *Nota* 12.

(5) *Zanch. de Societ. d. part.* 2. *cap.* 12. *num.* 18. 19. 20. & 21. ove della continuazione della Società *per modo di stralcio*. *Rot. Rom. cor. Lancett. dec.* 1246. *num.* 3. & 4. & *dec.* 1284. *num.* 16. *cor. Ratto decis.* 222. *num.* 20. & *segg.* & *in Ariminen. Prælationis super reservatis* 16. *Aprile* 1736. §. *In nihilo obstante cor. Vicecomite* In questa materia è cosa speciale, che i Figli, benchè pupilli, e minori, continuano nella paterna negoziazione amministra-

ta dall' Institore stato proposto dal Padre, e rimangono essi pure obbligati per i di lui Contratti, così esigendo l' utilità del pubblico commercio, e la buona fede mercantile, che merita di esser preferita a qualunque privato interesse; E per la ragione ancora che i Terzi seguono non tanto la fede della Persona, quanto quella del Negozio, col quale contrattano, d. *decis. cor. Ratto loc. cit.* Ne può competere il benefizio della restituzione *in integrum adversus inconsulto aditam hæreditatem*, quando al tempo della morte del Padre il Negozio era lucroso, e dipoi diventò fallito non per i debiti dell'Eredità, ma per quelli dei Figli eredi, *d. decis. cor. Ratto & decis. 244. num. 9. tom. 2. cor. Rezzonico* Il che procede ancora, quando per mancanza d' Inventario non resta provato lo stato dell' eredità al tempo della morte del Padre colla verificazione della non esistenza di altri beni, e di una manifesta enormissima lesione, *d. decis. 244. cor. Rezzonico loc. cit.*

(6) *Liburnen. Pecuniaria 26. Agosto* 1740. *per tot. av. il Canc., e poi Aud. Giovanni Meoli*, ove molto si parla della continuazione del Negozio del Padre defonto per la obbligazione dei beni paterni in forza del suo ordine, e della tacita approvazione dell' Erede.

(7) *Casareg. de Commerc. disc.* 144. *num.* 9. *& seqq.* E benchè concorresse ancora la negligenza dei Mercanti corrispondenti nel seguitare a contrattare coll' Institore, o Complimentario, nulladimeno questa loro negligenza, trattandosi specialmente di Mercanti esteri, e lontani, dovrebbe giudicarsi minore di quella dei Socj, e perciò questi, e non quelli risentir dovrebbero il danno derivante dalle contrattazioni fuor di tempo seguite. *Casareg. loc. cit. num.* 34.

(8) *Felic. de Societ. cap.* 41. *num.* 2. *Mantic.*

de Tacit. & Ambig. lib. 6. tit. 26. num. 2. & segg. Capyc. Latr. decis. 189. num. 26. Rot. Rom. in Nuperrim. decis. 351. num. 6. tom. 6. & decis. 61. num. 1. tom. 7.

Non è presumibile, che gl' Interessati nella vecchia Accomandita abbiano condisceso alla rinnovazione della medesima, e all' accrescimento dè suoi capitali, se avessero potuto credere, che in vece degli Utili, che furono loro supposti, avessero fatto gravi perdite, e scapiti: Anzi in questo caso deve credersi, che gl' interessati avrebbero procurata in tronco la terminazione d' un traffico a loro così pregiudiciale *Ved. Rot.* nostra in *Thes. Ombros.* tom. 2. *decis. 39. num. 31. & seq.*

(9) *Felic. de Societ. cap. 41. per tot. Capon. discept. forens. cap. 114. num. 10. tom. 2. Casareg. de Commerc. disc. 188. num. 2. Zanch. de Societ. part. 2. cap. 12. num. 109. e più segg.* ove tratta pienamente di tutti gli accennati Requisiti.

(10) *Dec. cons. 547 num. 2. vol. 2. Mantic. de Tacit. & Ambig. lib. 6. tit. 26. num. 8. Felic. de Societ cap. 41. num. 5. & segg. Zanch. eod. tract. part. 2. cap. 12. num. 125. & segg. Rot. Rom. in Nuperrim. decis. 351. num. 7. tom. 6.*

(11) *Gratian. discept. forens. cap. 852. num. 16. 17 & 18. Zanch. loc. cit. num. 183.* Si avverta, che nelle Accomandite a differenza delle vere Società, l' Accomandita non si scioglie per la morte d' uno degli Accomandanti, ma passa agli Eredi. *Ved. Cap.* IV. di questo *Opuscolo* § *Finalmente*.

(12) *Florent. Societatis 22. Aprile 1729. in Causa Costagni, e Salvi av. i Giudici Mercanti Gio. Battista Verdi, e Iacopo Perini* con scissura dell' *Avv. Giovanni Meoli*, il quale fu di sentimento non esser seguita la vera rinnovazione.

Non può mai dirsi, che la vecchia Accomandita

abbia avuto progresso nella nuova per modo di continuazione, quando dalla Scritta della nuova Accomandita risulti il fatto della disdetta, la diversità dei Capitalisti, e qualche espressione indicante che l'antica Ragione era finita. e che se ne assumeva una del tutto nuova, *Florent. praet. Actionis Tributoriae* 22. *Febr.* 1796. §. 32. *in fin. av. l' Aud. Bargigli*.

(13) *Mascard. de Probat. conclus* 310. *num.* 12. *vol.* 3. *Michalor. de Fratrib. part.* 2. *cap.* 42. *num.* 38. *&* 39. *Felic. de Societ. cap.* 41. *num.* 7. *&* 35. *Zanch. eod. tract. part.* 2. *cap.* 12. *num.* 129.

(14) La *Ruota Rom. cor. Ratto decis.* 222. *per tot. tom.* 3. *& cor. Rezzonico decis.* 63. *per tot. tom.* 1. *& decis.* 218. *&* 244. *tom.* 2. In questo caso sarà l' Accomandante tenuto anche oltre il Capitale immesso, attese l'espressioni universali usate nelle Lettere invitatorie, e specialmente se fossero poi state fatte contrattazioni eccedenti il detto capitale, niente giovando il fedecommisso instituito sopra i beni che sopravanzavano al Capitale. *d. decis. cor. Ratto* V. *Cap. X. not.* 9. Anche sopra la medesima Bottega si può estinguere, e terminare la Ragion passata, e crearne una nuova, quando concorrano circostanze tali, che dimostrino chiara la diversità delle Ragioni, le quali circostanze per lo più consistono, o nell'essere state mandate in giro le Lettere d' Avviso a tutti gl' Interessati della Bottega dell'estinzione dell' antica Ragione, e dell'erezione di una nuova; O nell' essere state trasmesse le Lettere Circolari *Oblatorie* della nuova Ragione, e che si faceva lo stralcio della Ragione passata, cioè che si terminavano tutti i Negozi incominciati, e non finiti con soddisfazione di tutti. Inoltre che si muti il titolo, che è come l' insegna della Bottega per far distinguere una Ragione dall'altra; E finalmente, che si rinnuovino i Libri, e si principj il conteggio da capo,

perchè la diversità dei Libri dimostra chiaramente la diversità delle Ragioni. Si veda il *Motivo dell' Avv. Antonio Graffiioni nella Causa di Livorno di pretesa prelazione nel Fallimento Castinelli del di* 23. *Settembre* 1729. §. *Nè pare*. Nella rinnovazione della Società si finge, che il capitale estratto dal primo Negozio sia stato nuovamente posto nel Negozio rinnovato, *Rot. nostr. in Thes. Ombr. tom.* 3. *decis.* 11. *num.* 7.

(15) *Decian. Respons.* 11. *num.* 34. *vol.* 1. *Zanch. de Societ. part.* 2. *cap.* 12. *num.* 43.

(16) *Michalor. de Fratrib. cap* 42. *num.* 4 *Rot. post Salgad. decis.* 30. *num.* 16. & 17. la *Ruota* nostra nel *Tesor. Ombros. tom.* 4. *decis.* 18. *num.* 85.

(17) *Sabell. in Summ.* §. *Societas sub num.* 41. *Rot. Rom. in Recent. decis.* 93. *num.* 2. & *per tot. part.* 19 *Florent. Societatis* 22. *April.* 1729. §. *Quindi av. l' Avv. Meoli* in Causa *Salvi*, e *Castagni*, da cui scissero gli altri due Giudici Mercanti *Gio. Battista Verdi*, e *Iacopo Perini*, i quali giudicarono per la rinnovazione della Società, stante le Lettere *Oblatorie* nelle quali si annunziarono ultimati i Negozj, unito alla formazione, ed uso di nuovi Libri con marca diversa, come può vedersi dalla loro *Decis.* nella stessa *Florent. Societatis* in *Causa Castagni*, e *Salvi*.

(18) Si veda la *Liburnen. Societatis del* dì 10. *Giugno* 1667. *av. l' Aud. Emilio Luci nel Tesor. Omb. tom.* 4. *decis.* 16. *num.* 18. ove si parla molto della continuazione, e rinnovazione dell' Accomandita.

(19) *Patr. de Ubald. de duob. Fratrib. part.* 5. *num.* 20. *Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 14. *num.* 87. *Felic. de Societ. cap.* 16. *num.* 9. *Ansald. de Commerc. disc* 38. *sub num.* 3. *Giurb. decis.* 15. *sub num.* 4. la citata *Florent. Societatis av. Meoli* §. *Poichè*.

(20) La Ruota nostra *Lib. Motiv.* 129 *pag.* 363.

CAPITOLO XII.

Dello scioglimento, e specialmente della Disdetta dell' Accomandita.

Qualunque Società rimane sciolta, ed estinta o pel lasso del tempo, pel quale fu contratta *Leg.* 66. §. 6. *ff. pro soc.*, o per la terminazione del traffico, pel quale fu instituita, §. 6. *Instit. de Societ. d. Leg.* 66. §. 10 *ff. eod*, o per la perdita, e consunzione delle cose, sopra le quali fu eretta, *Leg.* 63. §. *ult. ff. eod.*, o per la cessione, e pubblicazione dei beni a favore dei Creditori, § 7. e 8. *Instit. de Societ. d. Leg.* 66 § 1. o pel dissenso reciproco di tutti i Socj, e anche per la rinunzia di uno di essi, purchè non sia fraudolenta, e intempestiva *Leg.* 63. §. *ult. ff. eod. tit.* §. 4 *Instit. de Societ.* o finalmente per la morte naturale, o civile di qualche Socio, benchè fosse stato convenuto, che la Società dovesse passare agli Eredi., §. 5. *Instit. de Societ*; *Leg.* 35. *Leg* 59 *Leg.* 63 §. *ult. ff. eod.*

Questo è ciò, che in ordine allo scio-

glimento delle vere, e proprie Società prescrive il *Ius* Comune dei Romani. Ma trattandosi di Società per via di Accomandita, questa non si scioglie per la morte di uno degli Accomandanti, ma s' intende continuata col di lui Erede, specialmente quando vi sia o il precetto del Testatore, o il patto dei Contraenti diretto alla continuazione dell'Accomandita nell'Erede dopo la morte dell' Accomandante; E la ragione della differenza l'abbiamo accennata nel *Cap. IV.* §. *Finalmente*, la quale si è, che nella vera Società non vogliono le Leggi Civili obbligare i Socj superstiti a continuare la comunione coll' Erede del Socio defunto, che può essere o incerto, o dannoso, o alieno affatto dalla loro fiducia; laddove nell' Accomandita non potendo nè gli Accomandanti, nè i loro Eredi amministrare, essendo semplici creditori del capitale immesso, e compartecipi del solo utile, o danno, è cosa totalmente indifferente l' aver per Socio, o Compagno piuttosto l' Accomandante, che il di lui Erede. (1)

Resta però sciolta l' Accomandita mediante la Disdetta realmente fatta, quale può anche restar supplita dal consenso

dei Compartecipi diretto allo scioglimento dell' Accomandita, purchè un tal consenso venga chiaramente dimostrato. (2)

Ogniqualvolta poi resti sciolta, o in un modo, o nell' altro, la Società, o l' Accomandita, e che lo scioglimento di essa sia stato pubblicamente notificato ai Mercanti o per via di Editti, e Proclami, o in altro legittimo modo, allora non restano più i Socj, o Accomandanti obbligati per li contratti dall' Institore, o Complimentario stipulati dopo il tempo dello scioglimento, non essendo in tal caso proponibile per parte dei Terzi Contraenti alcuna scusa di avere ignorato lo scioglimento della Società. (3)

E tanto meno restano i Socj, o Accomandanti obbligati pei contratti del loro Amministratore celebrati a Società già sciolta, quando questa sia stata creata, ed eretta senza Proclami, senza Editti, senza Lettere circolari invitatorie, o altre somiglianti formalità, per mezzo delle quali fossero stati allettati, e indotti i Negozianti a contrattare con essa. (4)

Ma quando la Società, o Accomandita è stata creata, ed eretta in forma

pubblica, e solenne, cioè per mezzo o di Editti, o di Proclami, o di Lettere circolari, o di Registro ai pubblici Libri, in tal caso è un preciso indispensabil dovere di notificare ancora pubblicamente, e nella stessa forma, con cui fu creata, anche il fine, e lo scioglimento della Società, o Accomandita, giacchè qualunque contratto, e obbligazione si scioglie nello stesso modo, con cui fu contratta, giusta quella volgata regola del Diritto Civile „ *Unumquodque dissolvitur eo modo, quo colligatum est*. (5)

Qualora dunque si tratti di Società, o Accomandita registrata nel pubblico Libro delle Accomandite, che esisteva una volta nella Cancelleria del Magistrato Supremo di questa Città di Firenze, ed in oggi si conserva nel Tribunale di Mercanzia, la notificazione della disdetta, o dello scioglimento di una tale Accomandita così registrata, e resa nota al pubblico, deve farsi mediante la nota, o registro nel medesimo Libro delle Accomandite, così ordinando lo Statuto di Mercanzia *Lib.* 2 *Rub.* 10. § *E se i Contraenti*, il quale prescrive la seguente forma „ ivi „ *E se i Contraen-*

ti d' accordo, o alcuno di loro per virtù dei patti in quella apposti, vorrà disdire, finire, e terminare alcuna tale Accomandita, ne debbino, o qualunque di loro ne debba far fare scrittura al detto Libro, e di tale scrittura si debba fare breve nota in margine di detta Accomandita, riferendosi a tale scrittura citando le carte, ove sarà descritta „ (o)

Questa Statutaria Dispozione abbraccia tanto il caso, nel quale tutti i Socj sono d' accordo a disdire la Società, o Accomandita, ed essendo d' accordo la disdicono realmente, e di fatto, quanto il caso, nel quale i Socj disdicono la Società, o Accomandita a tenore di un patto stato espresso fin da principio nell' Istrumento, o Scritta sociale. In ambedue questi casi, l' uno dei quali discende dal *Ius*, e consiste nell' esser d' accordo a disdire la Società, l' altro discende dal patto, e dal riservo, che i Socj si son fatti fin da principio, serve senza dubbio la riferita formalità prescritta dallo Statuto di Mercanzìa, perchè il Preponente, o Accomandante non sia tenuto per i contratti, che possano essere stati celebrati dopo la sua disdetta re-

gistrata nel Libro dell' Accomandite, quantunque la Società, o Accomandita non fosse giunta ancora al termine stato enunciato dai Contraenti nelle Lettere Circolari *oblatorie* (7), essendo sempre permesso al Socio, o Accomandante di disdire la Società, o Accomandita, purchè lo renda noto al Pubblico; ed essendo obbligato chiunque vuol contrattare con essa di ricorrere ai Libri, ove può trovar registrata, non tanto la sua erezione, quanto la sua disdetta. (8)

E tanto meno sarà il Socio, o Accomandante tenuto per li contratti dopo la sua disdetta seguiti, se posteriormente a questo tempo la Società, o Accomandita sia andata avanti non sotto il nome del Complimentario, *e Compagni*, ma bensì sotto il nome del Complimentario, subentrando in questo caso la regola, che quando il Contratto si celebra in nome di un solo senza nominare i Compagni che vi erano, si dice, che il Contraente voglia piuttosto seguitare la fede di quello, col quale esso contratta, anzichè la fede degli altri Socj, o Compagni. (9)

In queste circostanze pertanto non è necessario, che la Disdetta venga ancora resa nota per mezzo, o di Editti, o

di Lettere Circolari, poichè nei nostri Tribunali si vede più volte deciso, che per disdire legitimamente le Accomandite registrate alla Mercanzia, serve, anzi è necessario notare la disdetta nel margine dell' Accomandita, e quando in questa forma è notata, e molto più quando nei pubblici Libri di Mercanzia è riferita per disteso la disdetta medesima, non solamente questa disdetta è valida, ed efficace, ma libera ancora l' Accomandante in maniera, che non può esser molestato dai Terzi, che hanno posteriormente contrattato colla Ragione mercantile. (10)

Inoltre questa sorte di disdetta risguarda, ed affligge non tanto i Negozianti Toscani, quanto ancora i Negozianti Esteri, poichè quando si tratta di Accomandite fatte nella Città di Firenze, e registrate nel Libro pubblico a quest' effetto conservato nel Tribunale, tutti indistintamente i Negozianti sono tenuti a stare a quanto dispone lo Statuto di Mercanzia della stessa Città, sì perchè si reputa sempre, che l' unione dei consensi si effettui nel luogo, dove si erige l' Accomandita, e dove s' intraprende la negoziazione (11); Sì perchè si

suppone, che ciaschedun Contraente sempre stipuli i suoi contratti in veduta dell' Accomandita, che si erige, e delle Leggi che la rivestono, e gli danno l' essere. (12)

Allora soltanto possono esser necessarie per la disdetta anche le Lettere circolari, quando sia stato promesso fin da principio di far sapere per via di Lettere la disdetta, o scioglimento della Società ai respettivi Corrispondenti, mentre allora potrebbero questi restare ingannati, e delusi mediante una disdetta diversa da quella, che fu a principio pattuita. (13)

Non può per altro negarsi, che per evitare somiglianti controversie, miglior cosa sarebbe il disdire l' Accomandita, e il pubblicarne la disdetta non solo per via di nota, e di registro fatto nei pubblici Libri, ma ancora per via di Lettere circolari dirette a quei medesimi Mercanti, ai quali con Lettere parimente circolari fu annunziata l' instituzione dell' Accomandita. (14)

Passando adesso a ragionare delle Società, o Accomandite create, e poste in essere soltanto per via di semplici Lettere dirette agli Amici mercanti, è sufficiente la disdetta fatta collo stesso si-

stema di notificazione per via di Lettere scritte agli Amici, non essendovi Dottore, che abbia stabilito, che per l' efficace terminazione di una Ragione mercantile non pubblicata nel Registro delle Accomandite della Mercanzia debba prendersi nota della Disdetta, e terminazione di essa allo stesso Libro della Mercanzia. (15)

Rispetto a questa sorte di Accomandite non trovasi certamente prescritta alcuna forma, per mezzo della quale debba dal Preponente, o Accomandante portarsi a notizia la disdetta, e la terminazione di esse, potendo la notificazione farsi in più modi, cioè, o per via di Editti, o per via di Lettere, o per via di Nota, o registro nei pubblici Libri, dovendosi solamente avvertire, che la notificazione sia fatta in maniera da indurre nei Corrispondenti una certa, e sicura scienza della terminazione, e scioglimento dell' Accomandita, acciò non restino ingannati, credendo che tuttavia sussista, o continui. (16)

Quindi è, che poche Lettere scritte ai Corrispondenti di Piazze estere non possono giudicarsi bastanti ad indurre negli Abitanti del proprio Paese questa

certa, e sicura notizia, che è necessaria in materia cotanto delicata, e interessante; Come pure poche Lettere scritte ai Corrispondenti del proprio Paese, non possono esser bastanti per indurre questa medesima certa, e sicura notizia negli Abitanti di Piazze straniere. (17)

E se mai la disdetta sia incerta, ed equivoca, e riferir si possa tanto all'oggetto di por fine all' Accomandita, quanto ad altra causa diversa, allora una tal disdetta non si reputa valida, ed efficace per indurre lo scioglimento dell' Accomandita. (18)

Disdetta poi che sia in modo legittimo, ed efficace la Società, o l' Accomandita, suole regolarmente succedere lo *stralcio*, e tutto realizzarsi in denaro contante affine di poter con esso dimettere prima i Creditori Terzi della Ragione, e quindi restituire agli Interessati i respettivi capitali, e gli utili, se vi sono, della qual cosa si parlerà nel seguente *Capitolo*.

---

(1) Sembra però, che restar possa disciolta per la morte del Ministro, o sia Accomandatario, il quale è il regolatore, anzi nelle Accomandite irregolari, il proprietario, e il padrone del Negozio. Si

veda la *Consultazione* dell' Avvocato *Iacopo Agnini* nella *Florentina, seu Liburnen. Accomanditæ*, che comincia *Post longum al §. Idem pariter*.

(2) *Zanch de Societ. part. 1 cap. 9. n. 116. Rot. Roman. in Nuperrim. dec.* 68 *n.* 5. *&* *seqq tom.* 6. Alcuni Accomandanti volendo terminar la Società avanti il tempo convenuto, devono procurare di far la Disdetta in maniera, che ne pervenga la notizia agli altri Interessati, acciò non restino soggetti ai debiti posteriormente creati, *Florentina Accomanditæ, & præt. Relevationis* 22. *Sept.* 1752. § *Non e av. l' Aud. Agnini*.

(3) *De Marin. Resolut. Iur. lib.* 2. *cap.* 207. *n.* 4. *Sabell. in summ.* §. *Societas sub n.* 41. *Zanch. de Societ. part.* 4. *cap.* 3. *num.* 109. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 151. *n.* 13 *& seqq. part.* 10. *&* *in Bononien. Pecuniaria, seu Cautelæ Angeli* 28. *Iun.* 1719. § *Non attenta cor. Corio*.

La notificazione è necessaria, quando la Società si è contratta per un certo tempo, e che nel tempo di mezzo, e prima della scadenza si vuol disdire; Non è necessaria quando si tratta della scadenza, e della fine di una Società, che scade, e termina a suo tempo, e nella forma che fu annunziata fin da principio. *Gomez. variar. resolut. tom.* 2 *cap.* 5. *n.* 6. *in fin.* Vedasi la *Ruota* nostra nella *Florentina Renunciationis Societatis* 7 *Maii* 1766. *avanti l' Aud. Benedetto Moneta nel Tesor. Ombros. tom.* 3 *dec.* 78. *num.* 28.

(4) Come distinguendo la Società notificata per Proclami, o per Lettere *oblatorie*, dalla Società eretta senza alcuna notificazione, avvertono *Castrens. cons.* 104. *n.* 2. *in fin. & per tot. vol.* 1. *Zanch. loc. cit. n.* 113. *Rot. cor. Falconer. tit. de Societ. dec.* 2. *n.* 4. *& seq. & in Centum Cellarum Pecuniaria* 4. *Martii* 1785. §. 6. *cor. Azeuo*.

Quando l' Accomandita non è stata contratta per un certo determinato tempo, ma semplicemente, e senza alcuna prefinizione di tempo, in tal caso non s' intende sciolta nè anche per la mutazione del nome del Complimentario, qualora per mezzo di Lettere, o in altra forma non sia stato notificato ai Corrispondenti lo scioglimento di essa; altrimenti resterebbero i Terzi Contraenti ingannati sotto la buona fede di un Mandato, o *Institoria* semplicemente, e indeterminatamente instituita. *Castrens. in Leg.* 1. §. *Non autem n.* 3. *vers. secus si fuisset ff. de Exercit. Act.*, ove dice, che contratta la Società fra due Mercanti semplicemente, e non per un certo tempo, ognuno di essi è tenuto per i Contratti stipulati coll' altro, benchè la Società sia stata sciolta, qualora lo scioglimento non fu proclamato, e notificato. *Gomez. var. resolut. tom.* 2. *cap.* 5. *de societ. n.* 6. *Rocc. respons.* 17. *n.* 4. *&* 5. *vol.* 1. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 151. *part.* 10. *&* *dec.* 233. *n.* 8. *& seqq. part.* 15.

(5) *Zanch. de Societ. part.* 4 *cap.* 3. *n.* 12. *&* 13. *& num.* 111. *&* 112. *Rot. Rom. in Recent. dec.* 151. *per tot. part.* 10.

(6) La *Ruota* nostra nella *Florentina Accomanditæ, & prætensæ Relevationis* 22. *Sept.* 1752. §. *Tutte queste av. l' Aud. Agnini*, e nella detta *Florent. Renunciationis Societatis* 7. *Maii* 1766. *av. l' Aud. Moneta nel Tesor. Ombros. tom.* 3. *dec.* 78. *num.* 10 *&* 11.

L' obbligo prescritto dallo Statuto di registrar la Disdetta riguarda unicamente l' interesse dei Creditori posteriori alla disdetta medesima, acciò non restino ingannati, credendo, che tuttavia continui la Società, *Florentina Accomanditæ, & præt. Relevationis* 22. *Sept.* 1752. §. *Tutto questo avanti l' Aud. Francesco Antonio Agnini*.

(7) La medesima *Decis.* 78. *tom.* 3. *del Tesoro Ombros. num.* 13. *& seqq.*

(8) Detta *Decis. n.* 1. *& seqq. & sub n.* 27.

(9) *Thesaur. dec.* 136. *n.* 7. *Florentina Pratensæ Societatis* 10. *Iunii* 1667. §. *Ma si replicava*, *avanti l' Aud. Emilio Luci in Causa Armanno*, *Piatti*, *e Tensini*, e la citata *Decis. av. l' Aud. Moneta n.* 4.

(10) *Ibid. n.* 11. e nella citata *Florentina Accomanditæ*, *& præt. Relevationis av. l' Aud. Aguini* §. *Tutte queste vers. l' obbligo.*

(11) *Florent. Accomanditæ* 25. *Agosto* 1705. *av. l' Aud. Carlo Bizzarrini nel Tesoro Ombros. tom.* 1. *dec.* 15. *n.* 111. *& seqq.*, ove trattavasi di Accomandita eretta in Firenze, ed esercitata fuori di Stato, in ordine alla quale fu detto doversi attendere lo Statuto del luogo del Contratto di Accomandita *d. Decis. av. l' Aud. Moneta num.* 23. *& seqq.*

(12) *Leg. Sed & si pupillus* §. 3. *ff. de instit. Act. d. Florent. præt. Societatis av. l' Aud. Luci* § *Ed in quanto*, §. *Nè parve*, *e* §. *E perchè*, *e seqq. e la cit. dec. av. Moneta n.* 26. *&* 27.

(13) *Rot. post Salgad. dec.* 30. *num.* 13 *& seqq. d. Decis. av. l' Aud. Moneta nel Tesor. Ombros. tom.* 3 *dec.* 78. *num* 31, ove dice non esservi Decisione che escluda il metodo equipollente di notificar la disdetta per mezzo della nota, o registro nei pubblici Libri di Mercanzia, e ne adduce le ragioni.

(14) La medesima *Decis. sotto il n.* 36.

(15) *De Luc. de credit. disc.* 75. *n.* 9. *Mass. ad Chartar. observ.* 74. *n.* 107. *&* 108. *d. Decis. coram Aud. Moneta n.* 9. *& seqq. e la Florentina Pecuniaria* 28. *April.* 1777. §. *Ma oltrechè av. gli Audit Agnini*, *e De Ricci*. Si veda anche il *Ristretto di Fatto*, *e di Ragione* nella medesima *Florentina Pecuniaria* §. 105.

(16) La detta *Dec. av. l' Aud. Moneta* nel Ino-

go *cit.* e la detta *Florentina Pecuniaria av. Agnini*, e *Ricci* nel luogo parimente citato.

(17) *Genua de Script. privat. lib.* 3. *n.* 187. *Mascard. de probat. vol* 2. *concl.* 627. *n.* 14. *Florentina Locationis* 24. *Agosto* 1763. *pag.* 7. *in fin. avanti l' Avv. Tellucci*. Si veda il *Voto Decis. dell' Avv. Antonino Ganucci* nella citata *Florentina Pecuniaria* 28. *Sept.* 1777. §. 136. qual Voto fu confermato in seconda Istanza dai Tre di *Ruota*, e poi revocato dagli *Aud. Morelli, e Luci* con scissura dell' *Aud. Buratti*. In questa Causa si tratta ampiamente della scienza della terminazione dell' Accomandita resa certa anche in una Donna non solamente dalle Lettere registrate nei Libri della Ragione, che dimostravano il fatto della Disdetta, ma ancora dalla coabitazione, e congiunzione del sangue, e da altre circostanze. Vedasi la *Decis. degli Audit. Agnini*, e *Ricci al* §. *Cessa del tutto*, e *più segg.*

(18) *Zanch. de Societ. part.* 1. *cap.* 9 *n.* 118. *Rot. Roman. in Nuperrim. dec.* 68. *n.* 4. *tom.* 6.

CAPITOLO XIII.

Dello Stralcio, del Saldo dè Conti, e della divisione degli Utili.

FINITA che sia o pel lasso del tempo, o per mezzo della Disdetta, o per qualunque altra causa la Società, o Accomandita, succede regolarmente lo *Stralcio*, quale deve ultimarsi, o dal Mi-

nistro Accomandatario, o da altra Persona da eleggersi di comun consenso, e approvazione degl'Interessati Accomandanti, restando proibito all'Accomandatario, nel termine dello stralcio, che suole regolarmente stabilirsi, di far fidi, dovendo solamente in detto termine appurare tutti gli affari della Ragione, risquotere dai Debitori, far esito delle mercanzìe, e ridurre il tutto in denaro contante affine di poter dimettere i Creditori Terzi, e restituire agli Accomandanti interessati i loro capitali insieme cogli utili, che in quel tempo possono esservi. (1)

E' stile generalmente praticato dai Mercanti, terminata che sia la Società mercantile, avvisar con lettere Circolari, tutti i corrispondenti del Negozio, con renderli intesi, che l'Accomandita è cessata di comun' consenso dei Socj Accomandanti, notificando la Persona, à cui resta affidato lo stralcio, acciò possano con esso intendersela per la liquidazione de' conti pendenti con la finita Ragione.

Terminato lo *Stralcio*, si viene concordemente al saldo, e terminazione de' Conti; Ma per ciò eseguire è necessario, che la Scrittura nè Libri sia tirata tutta, e bene aggiustata, ne cosa alcuna vi resti da no-

tare. Dipoi se ne fa il Bilancio per veder meglio ristretti tutti gli effetti, e nomi di Debitori, che restano; lo che deve farsi con somma esattezza, dando loro una giusta valutazione. Di questi effetti, e nomi di Debitori si fa poi il reparto fra gl' Interessati, o Partecipi alla rata dei capitali di ciascheduno, o delle loro partecipazioni secondo l'accordato, passando essi effetti, e nomi in debito del conto dei medesimi Partecipi, o alla rata delle quantità, che stanno in debito, se sono di uguale stima, e valore, o tassando quelli, che non lo fossero, o in altro modo secondochè patissero più comoda divisione; Con che si verranno a saldare i conti così dei Debitori, ed effetti della Ragione, come dei Partecipi, poichè tanto sarà il credito delle partecipazioni, e degli utili, quanto il debito, che gli sarà dato e per denari imborsati, e per nomi di Debitori, e per altri effetti. Dal detto Bilancio si forma il calcolo del detto reparto, quale aggiustato d'accordo se ne fa passar la Scrittura nel Libro del Negozio, col che resta esso Libro del tutto saldo. (2)

Sopra questi Conti, o Calcoli sono fondate le Quietanze, che debbon farsi vicendevolmente gl' Interessati, o Partecipi

per quiete d' ognuno. E tali Quietanze è bene, che si facciano colle più effrenate dichiarazioni, e in maniera da togliere tutti i pretesti per suscitare nuove dispute, e pretensioni; Al quale effetto non è dispregievole lo stile, che da alcuni si pratica, di lacerare i conteggj di consenso degl' Interessati alla presenza del Notaro, e dei Testimonj dopo di averli attentamente considerati, e fatti anche considerare ai Periti. (3)

Per un giusto, ed esatto rendimento di Conti si ricercano tre cose, cioè produzione del Libro dell' Amministrazione colle Scritture attenenti; fare il calcolo delle Partite risultanti da questo Libro; e finalmente soddisfare l' avanzo, o sia reliquato.

Ogniqualvolta l' Amministratore, o Accomandatario sia moroso al rendimento dè Conti, può dal Tribunale venirgli assegnato un congruo, e discreto termine ad aver ragguagliata tutta la Scrittura de' Libri della Ragione da esso amministrata, e ad aver presentato il Bilancio vero, giusto, e puntuale, altrimenti spirato il termine prescritto può esser condannato a pagar liberamente agl' Interessati la loro rata di Capitali, da conteggiarsi tutte quelle som-

me, che avessero già conseguite, con obbligo ai medesimi Interessati di promettere la restituzione di tutti, o parte dè Capitali ritirati, ogniqualvolta fatto il giusto bilancio constasse veramente, che o in tutto, o in parte non gli si appartenessero. (4)

Conviene per altro distinguere i due seguenti casi.

O l' Accomandatario chiamato al Giudizio di rendimento di Conti è moroso, e contumace a comparire, o sivvero è mancante per sua colpa de' mezzi necessarj per eseguirlo, e in questo caso può di fatto procedersi alla menzionata condanna, ed obbligarlo alla restituzione di tutti i Capitali al medesimo consegnati, e dei quali per propria colpa si è messo in stato da non poter render conto.

O l' Accomandatario all' incontro comparisce al Giudizio del suo rendimento di conti, ed in questo caso deve prima di tutto esaminarsi la realtà del Bilancio da esso prodotto, discutersi le Partite in esso contenute, e riconoscere quale specie di colpa possa giustamente imputarsegli, e quindi condannarlo alla refezione dei danni per sua colpa arrecati, e non mai di quelli, che abbiano avuto dipendenza

dalle eventuali contingenze del Commercio. (5)

Prima di questo legitimo rendimento di Conti non può il Socio Amministratore, o Accomandatario essere esecutivamente molestato degli altri socj, o Compagni ne per la restituzione dei capitali, ne pel conseguimento dei supposti lucri mercantili; Poichè siccome al termine della Società, o Accomandita, e avanti il rendimento dei Conti non può sapersi precisamente se il Negozio sia in lucro, o in danno, oppure ne in lucro, ne in danno, e se salvi, o no siano rimasti i capitali, non può neppur sapersi se il socio amministratore rivesta, o nò la qualità di debitore, e se meriti in conseguenza, o non meriti l' esecuzione per parte degl' altri socj. E lo *Statuto di Mercanzia Lib. 2. rub.* 8. il quale accorda che contro il Compagno, o Socio amministratore possa dall' altro Socio anche senza la certezza, e liquidità del credito, e prima del rendimento dè conti procedersi alla personale esecuzione, deve intendersi quando il socio amministratore ricusando di sottoporsi al dovuto rendimento de' conti, viene a somministrare una fondata ragione di crederlo nella sua condotta infedele, e dolo-

sò, o sospetto di fuga, non mai quando verun sospetto di fuga, e verun ombra di mala fede, e di dolo comparisce nel di lui contegno. (6)

Il modo poi di restituire i capitali, e di divider gli utili d'una Ragione mercantile, è il seguente: Se il capitale posto dagl'Interessati, resti salvo, ed intiero, dopo essere stati pagati i creditori della Ragione, deve intieramente restituirsi a ciascheduno di essi; Se non resti salvo, ed intiero, deve restituirsi ciò che rimane proporzionatamente alla rata del Capitale di ciascheduno Interessato; Se poi oltre il capitale vi siano degli avanzi, o utili, questi pure colla stessa proporzione si devono dividere fra i medesimi Interessati, o partecipi. (7) Quando rimanga salvo il solo capitale, questo non deve dividersi in ragione degli Utili, ma deve restituirsi in ragione di Capitale. (8)

Questo modo per altro, e questa regola generale di divider gli Utili in proporzione della respettiva Quota di Capitali, può ricevere delle limitazioni in forza dei patti, che da principio si stabiliscono fra gl'Interessati, i quali patti devono religiosamente osservarsi, purchè non offendano l'uguaglianza, e la giustizia. (9) E

certamente non è proibito di convenire il reparto degli Utili in rate ancora disuguali secondo la diversa valutazione che i Socj hanno data o all'uso de' loro Capitali, o all'impiego della loro opera, e industria. (10)

Allorchè dunque sia stato convenuto in qual maniera, e in qual proporzione si debbano divider gli Utili, non vi è dubbio, che deve starsi al patto stabilito. Allorchè poi niente sia stato convenuto, in tal caso subentra la Pratica, o Costume dei Socj, oppur l' uso del Paese, e in mancanza di questa pratica, o consuetudine, la disposizione del *Ius* Comune, il quale vuole, che nelle Società contratte senza special provisione, il reparto degli Utili s' intenda convenuto per egual porzione di egnaglianza *geometrica*, non *aritmetica*, cioè a misura del Capitale, e dell'opera scambievolmente posta, alle quali cose deve sempre essere il lucro corrispettivo, o perchè l' uguaglianza sia cosa onesta, e connaturale al Contratto di Società, ed omessa si abbia per convenuta; o perchè coll' uguaglianza maggiormente conservisi quel vincolo di fratellanza, che nella Società deve essere esuberante. (11)

E quel che si dice degli utili intender si deve anche dei danni, e degli scapiti, che possa aver sofferti la Societa nell' intrapresa negoziazione. (12)

Da tutto questo ne deriva, che se uno dei Socj, o Accomandanti abbia consegnata all' Accomandatario, o Complimentario in conto di capitale oltre le mercanzie, e masserizie della Bottega, anche la sua *Entratura*, e che il prezzo di questa cresciuto sia mediante il traffico bene esercitato, non vi è dubbio, che un tale aumento di prezzo debba cedere a vantaggio di tutti i Compagni del Negozio, e così anche dell' Accomandatario, che pose soltanto la sua opera, ed industria. Perlochè la giustizia, e l' uguaglianza richiedono, che fatta una nuova stima dell' *Entratura*, si accordi nella divisione degli utili la partecipazione all' Accomandatario di quell' aumento di prezzo che da tal nuova stima ne risultasse, con quella proporzione, che di tutti gli utili fu convenuta e fissata nella Scritta sociale. (13)

Trattandosi di Accomandita *irregolare*, il di cui dominio risiede presso l' Accomandatario, o Complimentario, il Creditore, il quale finita la Ragione ha

permesso, e acconsentito senza veruna protesta, e preservazione del suo diritto, che siano restituiti agli Accomandanti i capitali immessi, e divisi fra loro gli utili del Negozio, non può esercitare l' azione ipotecaria sopra detti capitali, ed utili restituiti, e consunti con buona fede, intendendosi di aver rinunziato còl fatto proprio ad una tale azione ipotecaria. (14) E neppure può esercitare contro i medesimi Accomandanti l' azione personale, perchè in questa specie di Accomandita irregolare gli Accomandanti, i quali non spesero mai il loro nome, nè stipularono alcun contratto col Creditore, non sono tenuti verso di esso con alcuna azione personale, ma ogni e qualunque obbligazione risiede nel corpo dell' Accomandita, e contro la persona dell' Accomandatario, o Complimentario, che la rappresentò, e fece i contratti. (15) Avrà bensì azione il Creditore contro gli effetti indivisi rimasti nel Negozio, e anche contro la persona di quegli Accomandanti, che principalmente, e solidalmente si obbligarono. (16)

Ma se mai si trattasse di una vera Società, o di un' Accomandita *regola-*

re, nella quale gli Accomandanti fossero condomini del Negozio, in questo caso benchè gli Accomandanti restino liberati di consenso del Creditore dall' azione reale, e iporecaria su i beni, ed utili, che hanno ricevuti, non restano però liberati dall' azione personale, colla quale ognuno dei Socj è solidalmente tenuto verso i Creditori della Società per la rata del capitale immesso, e degli utili percetti. (17)

Non sono poi tenuti gli Accomandanti a soddisfare cogli utili, che si sono divisi, quei Creditori che hanno contrattato colla Ragione dopo il suo termine stabilito nella Scritta sociale, benchè la medesima abbia continuato sotto gli stessi nomi, e patti, purchè non siano stati intaccati i capitali postivi a principio; ma restano gli Accomandanti solamente tenuti verso i detti Creditori con i capitali, e cogli utili esistenti dopo la fatta spartizione, purchè questa sia stata registrata nella Corte di Mercanzia con sincera espressione dei corpi lasciati, e con far giusta menzione dell' assegnamento a favore dei Creditori, e della spartizione degli utili seguenti, conforme prescrive la *Riforma del* 1713. la

di cui disposizione anche sù questo particolare, è stata da noi riferita nel *Cap. II.* di questo *Opuscolo verso il fine*.

Del rimanente egli è certo, che provati i due estremi, cioè il credito dei Terzi contro l' Accomandita, e il debito degli Accomandanti, o dei loro Eredi dipendente dalle diverse esazioni, e incassi, che hanno fatto durante la Ragione in conto delle loro porzioni tanto di capitali, quanto di utili, si rende indispensabile l' obbligo dei medesimi Accomandanti di rimettere fuori le somme da essi percette a comodo dei Creditori Terzi, non tanto perchè così richiede la disposizione di Ragion comune, quanto ancora perchè così persuade il disposto dello Statuto di Mercanzia *lib.* 2. *rub.* 10.

Lo richiede la disposizione di ragion comune, perchè gli utili spettanti agli Interessati nell' Accomandita non solo si considerano come un aumento del capitale obbligato ai Creditori (18); ma ancora perchè non si possono riputare, nè percipere come utili se non sono prima pagati i debiti della Società mercantile. (19)

Lo persuade, e prescrive lo Statuto di Mercanzia nel detto *lib.* 2. *rub.* 10. ove

spiegando gli effetti vantaggiosi, che apporta l' Accomandita, suppone certo l' obbligo degli Accomandanti di pagare i debiti contratti vegliante la Società, dentro però solamente i limiti del capitale immesso, e degli utili da ciascheduno Accomandante percetti „ivi „*Non sia tenuto chi l' averà data* (cioè l' Accomandante) *se non a quella somma, o cosa che vi averà messa, & utili, e guadagni di quella*. „ (20)

---

(1) Far lo *Stralcio* della Ragione vuol dire, che terminino tutti i Negozj incominciati, e non finiti con soddisfazione di ognuno, *Casareg. de Commerc. disc.* 130. *num* 1. *& seq. tom.* 3. *Motivo dell' Avv. Graffioui Relat.* nella *Causa di Livorno di pretesa Prelazione nel fallimento Castinelli* 23. *Settembre* 1729. §. *Ne pare*.

(2) Si veda il *Negoziante del Peri p.* 4. *cap.* 32. I Bilancj fatti privatamente, e senza alcuno avviso, e assistenza degl' Interessati non formano propriamente rendimento di Conti, e non ostante i medesimi deve procedersi dal Complimentario a fare il conteggio esatto, e il rendimento completo della sua amministrazione, *Florent. Pecuniaria* 28. *Sept.* 1797. §. *Il vero av. l' Aud. Maggi Rel.*, ove si distingue il Bilancio del rendimento de' Conti dal Bilancio meramente dimostrativo per dare annualmente un' idea dell' andamento del Negozio, il qual Bilancio ancora esser deve esatto, e sincero con dare una stima alle merci del Negozio giusta, e non alterata, come molte volte succede.

(3) Il med. *Peri* nel detto *Cap.* 32. §. *Tutti li conti, e seg.* Relativamente agli effetti del saldo dei Conti, e quando vi sia, o non vi sia luogo a un nuovo rendimento di Conti, si veda la *Florent.*, *seu Liburnen. Redditionis Rationis* 4. *Luglio* 1721. *av. l' Aud. Vasoli Piccinini*, e *Senat. Pier Francesco de' Ricci Relat.* Si veda ancora la *Florent. Pecuniaria* 4. *Luglio* 1789. *av. l' Aud. Bargigli Sarchi Rel.* ove che dopo il Saldo generale non è lecito il pretendere, che non fossero in esso comprese tutte le partite da qualunque Causa dipendenti, benchè nelle mani del preteso Creditore esistano non lacerati i Documenti, che dovevano restituirsi al debitore. E regola però generale, che trattandosi ancora di Conti approvati, se in essi si scuopra qualche error di rilievo, può domandarsene la reiterazione, purchè non sia stato giudicato sopra il preteso errore, convenendo allora stare alla Sentenza, quando pure in essa si fosse ancora errato; O purchè sopra la dubbiezza dell' errore, che potesse esservi nel Conto, non sia seguita la transazione, la quale ha forza di rinunzia, e in ordine a troncar liti induce quietanza *Text. in Leg. Unic. ibiq. Gloss. in verb. Res. Cod. de Error. Calcul. Targa Ponderaz. Marit. cap.* 95.

(4) La *Ruota* nostra *cor. Urceol. decis.* 47. *in princ.* nella qual Decisione molte cose si dicono del rendimento dei conti, e dell' esibizione avanti il Tribunale dei Libri, e Scritture dell' Accomandita, e al *num.* 34. si dice, che opera rettamente il Tribunale, se dopo aver presa informazione dello Stato delle cose procede al sequestro de' Libri, e delle Scritture del Negozio ordinando che siano depositate in luogo sicuro acciò non siano alterate, e variate; E così dispone, e comanda lo Statuto di *Mercanzia lib.* 3. *rub.* 2. §. *E ritornando*, ove parlasi del Giudizio di Sindacato.

(5) *Ansald. de Commerc. disc.* 37. *Paulut. dissert.* 68. *Rot. nostr. cor. Urceol. d. decis.* 47. e nella Causa *di conguaglio di divise del dì* 29. *Maggio* 1744. *av. l' Aud. Marco Filippo Bonfini.* Si veda la Consultazione, del meritissimo *Sig. Avv. Ottavio Landi che serve di Risposta alla Decisione dell' Aud. Francesco Rossi del dì* 23. *Ottobre* 1773. nella *Florent. Redditionis Rationis in Causa Comini, e Arnaldi, come Procuratore di Chiavistelli.*

(6) *Florent. Revocationis Sindacatus, & Capturæ* 18. *April.* 1779. §. *E sebbene av. l' Aud. Gaulard* e nella Confermatoria del dì 29. *Settembre.* 1779. §. *Nullo av. gl' Audd. Luci, Morelli, e Buratti.* Ampiamente la *Florent. Nullitatis Executionis del dì* 10. *Maggio* 1802. *av. il Sig. Aud. Gio. Battista Rossi Giudice del Tribunale Esecutivo,* ove si dice ancora che non può il Socio domandare il serramento del Negozio prima che siano resi i Conti, e molto meno se di comun consenso siano stati eletti i Periti per far la liquidazione dello Stato Attivo, e Passivo della Società. Si veda quanto si dice nel *Cap. XVII.*

(7) *Zanch. de Societ. part.* 1. *cap.* 9. *num.* 119. *& seq.*

(8) *Casareg. de Commerc. disc.* 29. *num.* 3. *Zanch. loc. cit. num.* 121.

(9) *Leg* 63 *ff. pro Soc.* §. 1. *Instit. de Societ. Sabell. in Summ.* §. *Societas num.* 40.

(10) *Heinecc. in Pandect. lib.* 17 *tit.* 2. *part.* 3. §. 246. *Barbayrac. ad Puffendorf. lib.* 5. *cap.* 8. §. 3. *num.* 2 *Domat les Loix Civiles lib.* 1. *tit.* 8. *Sect.* 1. *Art.* 2. la *Ruota* nostra nel *Tesor. Ombros. tom.* 2. *decis.* 46. *num.* 4. nella qual Decisione fu accordata all' Accomandatario la partecipazione a ragione di soldi sei per lira, giacchè nella Scritta di Accomandita era stato convenuto fra l' Accomandante, e l' Accomandatario, che gli Utili, e i Scapiti dovessero

dividersi fra loro con assegnarsene all' Accomandante a ragione di soldi 14. per lira, e di 6. all'Accomandatario.

(11) *Felic. de Societ. cap. 15. num. 40. Mantic. de Tacit. lib. 6. tit. 14. num. 1. & seqq. Costa de port. rat. quæst. 154. num. 11. Florent. Societatis 23. April. 1729. §. Ne vale av. l' Avv. Meoli*, e la *Ruota* nostra nel *Tes. Ombr. tom. 12. decis. 25. num. 29. e seqq.* nella qual Decisione si dice ancora che la parte degl' Utili lasciata indivisa s'intende così lasciata per rimunerare l' opera fedele dei Ministri del Negozio; E se la persona da rimunerarsi sia morta, gl' Utili indivisi si dividono proporzionatamente fra i Socj.

(12) *Menoch. de Arbitr. cons. 125. per tot. Gratian. Discept. forens. cap. 622. per tot. & 678. num. 5. Sabell. in Summ. §. Societas num. 40.*

(13) La citata *Ruota* nostra nel *Tesor. Ombros. tom. 2. decis. 46. num. 20. & per tot.* E' da notarsi che il Ius dell' Entratura si acquista dal Socio institore che ha amministrata l' Accomandita, e non dagli altri Socj, o Preponenti non esercitanti, *Florentina Locationis 26. Sept. 1770. §. ult. avanti l' Aud. Francesco Rossi*, ove cita il *Motivo* dell' *Avv. Carnesecchi dell' anno 1671. nel Tesoro Ombr. tom. 11. dec. 12.* Ma di questo Ius, e suoi utili ne profittano i Socj, o Preponenti, essendo lo stesso il far l' esercizio di un Negozio o personalmente, o per mezzo dell' Institore, o Ministro, *Florentina Intraturæ 16. Sept. 1776. av. il detto Aud. Rossi §. Posta, e la Florentina Intraturæ 29. Sept. 1787. §. Nulla av. l' Aud. Francesco De Rossi.*

(14) *Casareg. de Commerc. disc. 29. num. 39. la Ruota Rom. in Romana Cambii 19. Ian. 1685. cor. Ursino* e nella *Confermatoria 15. Mart. 1686. coram Caecia*, le quali Decisioni parlano delle Accoman-

dite Fiorentine, e degli Statuti della nostra Firenze.

(15) La detta *Decis. cor. Caccia §. ultim.*

(16) Le stesse *Decis. cor. Ursino, e Caccia.*

(17) La *Decis. cor. Ursino al §. Probato, e la Decis. cor Caccia §. Caeterum, & seqq.* ove disapplica il Testo nella *Leg. 3. ff. de pact.* e nella *Leg. 1. ff. de liberat. legat.*

(18) *Leotard. de Usur. qu. 1. sub n. 19. Torr. var. iur. qu. tom. 2. tit. 12. qu. 1. n. 1.*

(19) Secondo il Testo nella Leg. *Mutius 30. ff. Pro Soc. Mans. cons. 57. n. 32. & seqq. Rot. Rom. cor. Lancett. dec. 636. n. 6. & dec. 642. n. 10. & penes Torr. var. quaest. tom. 2. tit. 10. dec. 1. n. 8. & dec. 2. n. 4. & dec. 3. n. 12.*

(20) Si veda la Consultazione anonima nella *Liburnen. Accomanditae in Causa Harriman, e Pieri*, che comincia *Nel dì &c. §. V. & segg.* nel qual caso vi era ancora il patto degli Accomandanti, che in caso di *sinistro accidente non intendevano di esser tenuti, se non per i capitali, utili, e guadagni*,

IL FINE

DELLA PRIMA PARTE.

INDICE

CAPITOLO V.

CAPITOLO VI.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

CAPITOLO IX.

CAPITOLO X.

CAPITOLO XI.

CAPITOLO XII.

CAPITOLO XIII.